STUDI E DOCUMENTI

DI

STORIA E DIRITTO

PUBBLICAZIONE PERIODICA

DELL'ACCADEMIA DI CONFERENZE STORICO-GIURIDICHE

ANNO XVII — Fascicolo 3°

(Luglio-Settembre 1896)

ROMA

TIPOGRAFIA POLIGLOTTA

DELLA S. C. DE PROP. FIDE

1896

DIRITTO ROMANO

DEL CAMBIAMENTO DI FORMA DELLE COSE E DELLA RELATIVA ESTINZIONE DEI DIRITTI

Col cessare di un oggetto cessano naturalmente tutti i diritti su di esso. Ciò che più non esiste, non può formare base di dominio, di possesso, di tradizione. Ma questo principio cotanto semplice ha posto, nelle applicazioni, in imbarazzo non lieve gli interpreti.

Già molti, nei secoli decorsi, ed anche nel nostro, in tempo che può dirsi non lontano, un reputato professore e scrittore di diritto, il Doveri [1] ha insegnato: Le servitù si estinguono per distruzione della cosa sottoposta alla servitù. Circa gli effetti della distruzione parziale della cosa, è necessario distinguere fra le servitù personali e le prediali, o reali.

a) Le servitù personali si estinguono per un cambiamento qualunque della cosa, sia nella forma, sia nella specie: così p. e. l' usufrutto di una casa si estingue, se rovina, ed il fruttuario non ha alcun diritto sui materiali, e sull' area, che della medesima rimangano (fr. 5 par. 2° Dig. Quibus mod. ususfr.; Istit. par. 3° de usufr.); l' usufrutto di una quadriga di cavalli si estingue anche se un solo dei quattro cavalli che compongono la quadriga, perisce (fr. 10 par. ult. e fr. 11 Dig. Quib. mod. ususfr.). Queste servitù personali rivivono, *se la cosa ritorna allo stato pristino senza che l' industria dell' uomo abbia creato una cosa nuova;* p. e. l' usufruttuario di un' area ritorna a godere l' usufrutto, se l' edifizio che vi fu costruito rovina, o l' acqua che l' aveva inondata si ritira (fr. 36 pr., fr. 71 Dig. De usufr. et quemadm.; fr. 5 par. ult., fr. 24, 26 Dig. Quib. mod. ususfr.), ma rovinata una casa, o fuse delle tazze di bronzo, se la casa

[1] Nelle sue Istituzioni di diritto romano, Vol. I Capo V *Della estinzione delle Servitù.* Siena 1859.

è rifabbricata di pianta, sebbene cogli stessi materiali, e le tazze sono rifatte collo stesso metallo, non rivive l' usufrutto perchè queste non sono più quelle medesime tazze, nè è quella la medesima casa, su cui fu costituito l' usufrutto (fr. 36 Dig. de usufr.; fr. 10 par. 1° Quib. mod. ususfr.).

b) Le servitù prediali, invece, non si estinguono per un cambiamento avvenuto nella superficie, o nella destinazione degli immobili; si estinguono soltanto per *una trasformazione radicale* della sostanza degli immobili stessi. Le servitù prediali *quae in solo consistunt,* si estinguono se il suolo sparisce, o diviene pubblico; per esempio, per l' occupazione di un fiume il terreno divenuto alveo del fiume è pubblico: attalchè si estingue qualunque servitù costituita sul medesimo. Se il fiume si ritirasse dopo una inondazione temporaria, la servitù riviverebbe (fr. 24 par. 1° Dig. Quib. mod. ususfr.; fr. 14 Dig. Quib. mod. servit. amitt.). Le servitù prediali *quae in superficie consistunt,* si estinguono per la distruzione tanto del fondo servente, quanto del fondo dominante; ma possono rivivere: verbi gratia, rovinato l' edifizio sul quale abbiamo *la servitus tigni immittendi,* e l' edifizio che gode *della servitus stillicidii immittendi,* queste servitù si estinguono; ma ricostruiti che sieno siffatti edifizi, tali servitù rinascono (fr. 18 par. 2° Dig. Quib. mod. servit. amitt.; fr. 20 par. 2° Dig. De servit. praed. urban.).

Passando dalla servitù al pegno; si è da altri osservato, che questo diritto reale non solo risorge colla riproduzione dell' oggetto; ad esempio, se si ricostruisce l' isola per intero bruciata (fr. 25 Dig. de pign. et hypothec. e fr. 29 eod.); ma, ciò che è più rimarchevole, questo diritto pignoratizio, o ipotecario, continua nella pienezza di vigore anche se la cosa sia trasformata, distrutta, nè mai restituita allo stato pristino (fr. 16 Dig. De pignor. et hypoth.).

Da ultimo; è comunemente ricevuto, che pure il dominio può rinascere col rinascere della cosa che gli serviva di substrato (fr. 30 Dig. De adquir. rer. dom.; fr. 23 Quib. mod. ususfr. amitt.).

Siffatta teoria, piena di limitazioni e sublimitazioni, di morti e risorgimenti, non ci è sembrata conforme alla semplicità e purezza del diritto classico; e di qui un tentativo di

chiarire quale questo fosse sulla trasformazione, o interito delle cose, e quali innovazioni vi abbia indotte Giustiniano, e la posteriore giurisprudenza.

OSSERVAZIONI SULL'ESPOSTA GIURISPRUDENZA.

Quella che suole chiamarsi comunemente fisica distruzione, latinamente *destructio, extinctio, interitus,* ammettiamo che possa essere totale o parziale.

Quest' ultima peraltro si aveva non già quando si cambiava la destinazione, o qualche qualità della cosa; ipotesi di cui in seguito ci occuperemo; ma quando venivano materialmente a separarsi una o più parti della cosa stessa. Il che poteva accadere in due guise: – o alla separazione teneva dietro la ricomposizione dell' oggetto, o no. Non è affatto vero che la prima forma della segregazione delle parti apportasse la estinzione della cosa e dei diritti. La cosa giuridicamente sembrava essere stata sempre la medesima. Elegante è il responso di Alfeno nel frammento 76 Dig. De Iudiciis: « Neque in hoc solum evenire, *ut partibus commutatis eadem res existimaretur,* sed et in multis ceteris rebus: nam et legionem eamdem haberi, ex qua multi decessissent, quorum in locum alii sublecti essent, et populum eumdem hoc tempore putari, qui abhinc annis centum fuisset, cum ex illis nemo nunc viveret: itemque navem, si adeo saepe *refecta esset,* ut nulla tabula *eadem* permaneret, *quae non nova fuisset; nihilominus eamdem navem* esse existimari. Quod si quis putaret, *partibus commutatis aliam rem* fieri, fore ut ex eius ratione nos ipsi non iidem essemus, qui abhinc anno fuissemus. Propterea quod, ut philosophi dicerent, ex *quibus particulis minimis consisteremus, hae quotidie* EX NOSTRO CORPORE DECEDERENT, aliaeque *extrinsecus in earum locum accederent.* Quapropter CUIUS REI SPECIES EADEM CONSISTERET, REM QUOQUE EAMDEM ESSE EXISTIMARI ». E Gaio (fr. 65 De legatis 1°): « Si domus fuerit legata, licet particulatim ita refecta sit, ut nihil ex pristina materia supersit: tamen dicemus *utile manere legatum* ». Concorda Ulpiano (fr. 10 Quib. mod. ususfr.). Le parti segregate, durante il periodo di separazione, proseguono anzi a considerarsi come pertinenza della cosa, come accessorio, se distratte coll' intendimento di ri-

congiungerle ad essa (fr. 17 par. 5 Dig. De actione emti venditi; fr. 18 eod.: confronta altresì fr. 12 Dig. De instr. vel instrum. legato). Che se la segregazione delle parti avvenisse senza successiva ricomposizione, determinava senza meno una modificazione dell' essere, e perciò collegavasi, nei modi che vedremo, alla fisica distruzione.

Peraltro il vocabolo, *fisica distruzione*, non è esatto: e giova chiarire cosa i Romani intendessero colla parola *interitus* o simile. Sulla terra niuna cosa materiale si annichila, o si distrugge. Tutto è trasformazione. I giureconsulti romani professavano siffatto principio di filosofia. Nelle incessanti modificazioni e cambiamenti a cui riconoscevano soggette le cose tutte che ci circondano, distinguevano tra quelli che pur lasciavano integra la forma, e gli altri che la mutavano, la sovvertivano. Un oggetto perseverava a sussistere, ad essere identico, fino a quando conservasse le forme identiche - speciem eamdem -. Queste cambiate, l'oggetto non era più quello; si era VERIFICATO l'INTERITO. Torni Alfeno nel citato luogo: « Quod si quis putaret, partibus commutatis *aliam rem* fieri, fore ut ex eius ratione nos ipsi non iidem essemus, qui abhinc anno fuissemus. Propterea quod, *ut philosophi dicerent*, ex quibus particulis minimis consisteremus, hae quotidie ex nostro corpore decederent, aliaeque extrinsecus in earum locum accederent. QUAPROPTER CUIUS REI SPECIES EADEM CONSISTERET, REM QUOQUE EAMDEM EXISTIMARI ».

È notissimo come nella specificazione tanto i Proculeiani estendessero le conseguenze di siffatta regola da rendere validi sotto certo aspetto anche fatti arbitrari, ed indurre una specie di espropriazione coattiva.

Io sono proprietario della materia grezza; tu arbitrariamente me ne privi, e con essa formi un prodotto nuovo – novam speciem. Io perdo il dominio della materia grezza, nè posso rivendicare come mia la nuova cosa. Il motivo in ciò; che questa, *appunto perchè nuova*, per lo innanzi non era di chi che sia; e quindi la ragione naturale dètta che debba essere di chi la fece (fr. 7 de adq. rer. dom.). Nè tampoco mi è dato conservare il dominio della materia grezza, perchè col *cambiamento di forma* è perita. I Proculeiani ad indennizzarmi, per *non* autorizzare la prepotenza ed il furto, accordavano non la vindicatio, bensì una condictio, un' azione

personale: « quia (parole di Gaio Inst. par. 73) *extinctae res* licet *vindicari* non possint, *condici* tamen a furibus, et quibusdam aliis possunt ». Per omettere su tale argomento l'opinione di alcuni che stimavano la cosa divenir comune tra il proprietario delle sostanze primitive, e lo specificatore (v. fram. 5 par. 1° Dig. de rerum divisione, che è di Ulpiano); e l'altra di coloro che abbracciavano la così detta mediam sententiam preferita da Giustiniano, e della quale più tardi dovremo trattare (Istituz. lib. 2°), qui giovi rammentare che i Sabiniani insorsero contro l'avviso dei Proculeiani, e trovarono più conforme alla naturale ragione di attribuire la proprietà della *specie* al padrone della materia *quia sine materia nulla species effici potest* (fr. 7 Dig. de adquir. rer. dom.).

Non è a credere però con questo che i Sabiniani disconoscessero la regola: *Amissa forma rei, res ipsa desinit esse,* per valerci della formula di Gaio (fr. 7 eod.). Anch'essi riconoscevano che quando la cosa perdeva la sua forma, era perduta la cosa stessa, e che il nuovo oggetto, era oggetto diverso. Anche essi, fuori di quei fatti della specificazione, quando la trasformazione avvenisse per volontà del proprietario, o per cagioni naturali, ritenevano che i diritti reali sulla cosa primitiva, fossero periti. Chi su tal punto toglie ogni dubbiezza è Ulpiano (fr. 10 Dig. Quib. mod. ususfruct. amit.): « Si massae ususfructus legetur, et ex eo vasa facta sint vel contra, CASSIUS apud Urseium scribit interire usumfructum, quam sententiam puto veram. In navis quoque usufructu Sabinus scribit, si quidem per partes refecta sit, usumfructum non interire; si autem dissoluta sit, licet iisdem tabulis, nulla praeterea adiecta, restaurata sit, usumfructum extinctum ».

Cassio e Sabino adunque insegnano apertamente, anch'essi, con questi esempi, che col cambiamento di forma si estingue l'ente il quale formava oggetto del lascito, e conseguentemente il diritto di usufrutto su quella cosa.

Dal che, un'altra necessaria illazione; ed è che nella specificazione non deve fraintendersi la teoria di Sabino. Questo non dinegò, nè potè dinegare che la cosa prodotta fosse diversa dalla materia prima, che ad es. una nave fosse l'istessa cosa che la tavola, o l'albero col quale la tavola si era formata:

Sabino sosteneva soltanto che il nuovo prodotto dovesse cedere al proprietario della materia prima, perchè senza di questa niun prodotto può formarsi, e che perciò nella produzione ciò che ora chiamiamo materia prima, o capitale circolante, esercitava una azione prevalente. Come il frutto del campo, sebbene cosa diversa dal campo stesso, appartiene a noi perchè dovuto principalmente alle forze vegetative del nostro suolo; così la merce novella che non potè fabbricarsi senza il sussidio di sostanze di nostra spettanza, deve a noi appartenere. Per valermi del linguaggio economico, nella distribuzione della ricchezza, tra i due elementi che cooperarono a produrla, capitale e lavoro, al primo riconobbe Sabino maggiore efficacia e predominio.

Però se non vi era contestazione possibile tra quei due elementi della produzione, perchè o la cosa fosse prodotta dall' artefice con le proprie sostanze, o a nome e per commissione di altri, Sabino seguiva anche esso con pienezza di effetti giuridici, il principio « amissa rei forma, res ipsa desinit esse ».

Una moltitudine di testi ci conferma che tale era il principio dominatore in materia d' interito, e che tranne i casi della specificazione, a quello si uniformarono gli antichi giureconsulti qualunque fosse la scuola cui appartenessero.

Triboniano stesso nelle istituzioni Lib. 2° par. 24, insegna che in tanto la inondazione non estingue il dominio, in quanto il campo, con questa, non perde la sua forma; non *commutat speciem*. All' incontro, se il campo è dal fiume trasformato *in alveo*, è perduta la proprietà di esso, secondo Gaio, perchè è perduta la forma primitiva del terreno: « quia (son parole di Gaio), *amissa* REI FORMA, RES IPSA DESINIT esse » (fr. 7 Dig. De adquir. rer. dom.).

Ulpiano, nel fram. 9 Dig. ad exhibendum, invoca anch' egli quella norma come generale: « Mutata forma (prope) *interimit substantiam* rei ».

In materia di possesso Paolo (L. 30 Dig. de adquir. vel amitt. possession.): « Possessionem amittimus...., si quod possidebam, in *aliam speciem* translatum est ». In punto di pegno l'istesso Paolo (fr. 18 Dig. De pignorat. actione): « Si quis caverit, ut silva sibi pignori esset, navem *ex ea materia* factam non esse pignoris Cassius (Sabiniano) ait, quia aliud SIT MATERIA, aliud NAVIS, et ideo

nominatim in dando pignore adiiciendum esse ait: quaeve ex silva facta natave sint ».

Proculo (che tutti sappiamo di scuola contraria a quella di Sabino e Cassio) in punto di cose mobili lasciate in proprietà, e per legato, fa cessare l'obbligo di consegnare la cosa perchè cambiò di forma. « Lana legata (fr. 88 Dig. de legat. 3°) vestem quae ex ea facta sit deberi non placet; sed et *materia* legata, navis armariumque ex ea factum, *non vindicatur* ». Nel fr. 44 de legatis 1°, Ulpiano ci espone che Giuliano in casi somiglianti era stato di avviso diverso: ma si affretta ad avvertire, che tale sentenza non può ritenersi per vera, tranne che nel fatto risultasse tale, e non altra, essere stata la volontà del testatore. « Si pocula quis legavit, et massa facta est vel contra, item si lana legetur, et vestimentum ex ea fiat, Iulianus lib. 32 digestorum scripsit legatum in omnibus suprascriptis consistere, et deberi quod extat. Quam sententiam puto veram, *si modo non mutaverit testatur voluntatem*. Sed et si lancem legavit, et massam fecit, mox poculum, debebitur poculum *durante scilicet voluntate* ». Non solo in materia di dominio, di possesso, di pegno; ma altresì in punto di usufrutto, si seguìa la norma « Mutata rei forma, res ipsa desinit esse ». Ulpiano (L. 5 Dig. Quib. mod. ususfr. amitt.): « Rei MUTATIONE interire usumfructum placet: veluti ususfructus aedium mihi legatus est, aedes corruerunt vel exustae sunt; sine dubio extinguitur: an et areae? Certissimum est exustis aedibus, nec areae nec caementorum usumfructum deberi ». Giustiniano nelle istituzioni, tit. de usufructu, enuncia l'istessa massima, e ripete l'esempio identico. L'istesso Ulpiano, fr. 10 eod., presenta casi moltiplici di estinzione di usufrutto cagionata dalla trasformazione della cosa. Par. 2°: « Agri vel loci ususfructus legatus, si fuerit inundatus, ut stagnum *iam sit*, aut *palus*, procul dubio extinguetur; par. 3°: Sed et si stagni ususfructus legetur, et exaruerit sic, ut ager sit factus, *mutata re*, ususfructus extinguitur; par. 4°: Non tamen si arvi ususfructus legetur, et ibi vineae sint positae, vel contra, puto extingui. Certe silvae usufructu legato, si silva caesa, illic sationes fuerint factae, sine dubio ususfructus extinguitur; par. 6°: Proinde et ornamentum dissolutum aut transfiguratum extinguit usumfructum ».

Ma giovi richiamare speciale attenzione sul paragrafo 8 della

stessa legge, non che sul frammento 8° *eodem;* poichè è da essi che si occasionò la maggiore confusione in questa parte di diritto.

Nel paragrafo 8 della detta legge è scritto: « Quadrigae usufructu legato, si unus ex equis decesserit, an extinguatur ususfructus? quaeritur. Ego puto, multum interesse, equorum an quadrigae ususfructus sit legatus: nam si equorum, supererit in residuis, si quadrigae, non remanebit, *quoniam quadriga esse desiit* ».

Nel fram. 12 eod. l'istesso Ulpiano: « Si cui balinei ususfructus legatus sit, et testator habitationem ex hoc fecerit, vel si tabernae, et diaetam fecerit, dicendum est usumfructum extinctum. Proinde et si histrionis reliquerit usumfructum, et eum ad aliud ministerium transtulerit, extinctum esse usumfructum, dicendum est ».

Gli interpreti colsero gli esempi della quadriga, dello stabilimento balneare, del servo istrione per concludere che nelle servitù personali la distruzione parziale, meglio, qualunque cambiamento di forma, e di scopo, apporta l' interito.

Questa proposizione, così generale, così assoluta, è inesatta. È mestieri distinguere tra innovazione, ed innovazione. Nei casi descritti perisce l' usufrutto perchè sembra pei cambiamenti avvenuti, perita la cosa stessa lasciata in usufrutto. Se mi si era legato l' usufrutto di uno stabilimento da bagni, è manifesto che questa tassativa specie di godimento cessa, col cessare dello stesso stabilimento balneare. Se si trasformò in casa di abitazione, si avrà una cosa diversa che non può dare l' istesso uso e frutto che volea il testatore.

L' istesso ripetasi della quadriga. Se il testatore leghi una *data* quadriga; colla morte di uno dei cavalli che la componevano, quella cessa di esistere: sostituendosi altro cavallo, si avrà una quadriga diversa, non quella che il testatore volle dare in legato. Così, se si doveva usufruire il ministero, l' opera di un servo istrione, e poi lo stesso testatore lo dedichi costantemente ad altri uffici, sembra che abbia voluto annullare il legato, come se nei casi suesposti, trasformi l'oggetto in guisa che non possa dare le commodità, oggetto unico del legato.

Ma se l' atto costitutivo dell' usufrutto contenga espressioni che possano comprendere diversi usi, e godimenti, e se la cosa

oggetto di usufrutto può ancora in parte servire alle commodità previste, questo non si estingue per talune innovazioni che sopraggiungano. Vedemmo infatti (nel framm. 10 Dig. Quib. mod. ususf.) essersi lasciato in usufrutto un terreno coltivo – arvum – quale il testatore rivestì poi di vigneto. Si deve il legato, poichè tanto il vigneto, quanto una terra coltiva senza viti, può comprendersi colla denominazione di *arvum*. Se peraltro il testatore lasciò l' usufrutto di una selva, e poscia, tagliati gli alberi, la convertì in campo da sementa, la selva con siffatta trasformazione ha cessato di esistere, nè più il legato si deve.

Altrove abbiamo; che avviene l' innovazione, la perdita di una parte della cosa data in usufrutto, e nondimeno questo continua a sussistere. Pomponio nel fr. 14 Quib. mod. ususf. ci insegna: « Excepta capitis diminutione, vel morte, reliquae causae vel pro parte interitum ususfructus recipiunt ».

Giavoleno nella L. 53 ff. de usufructu è interrogato se debba considerarsi perito l' usufrutto di un' isola perchè dopo il legato una parte di essa non più esiste; e risponde: « Si cui insulae ususfructus legatus est, quamdiu quaelibet portio eius insulae remanet, totius soli usumfructum retinet ».

Ulpiano (nel fr. 8 Dig. Quib. mod. ususf.) ci arreca esempi non meno importanti di variazioni verificatesi sulla cosa legata. « Fundi usufructu legato, si villa diruta sit, ususfructus non extinguitur, quia villa fundi *accessio* est; non magis quam si arbores deciderint ».

E Paolo (fr. 9 eod.): « Sed et eo quoque solo in quo fuit villa, uti frui potero ».

Gli interpreti adunque fecero male ad affermare che nell' usufrutto ogni cambiamento di qualità e di scopo induce la estinzione del diritto. Era necessario distinguere se il cambiamento togliesse o no il genere di godimento determinato dal testatore, o in genere, dall' atto costitutivo, e conseguentemente l' oggetto immediato dell' usufrutto.

Nell' usufrutto, come in tutti i diritti sulla cosa, l' interito di questa, induce la perdita di quelli. Non vi sono su tal punto teorie dissonanti, o diverse. Soltanto nell' usufrutto possono darsi due casi distinti. Primo; che svanisca l' oggetto stesso fruttifero, l' immobile, la casa. Secondo; che sia venuta meno, tolta

la specie di godimento, di frutto, che rendeva la cosa. Nella prima ipotesi, non può perseverare l' usufrutto perchè non persevera il germe stesso produttivo, la cosa da cui poteva ottenersi il frutto, il godimento. A questo caso si riferiva Celso nel fr. 2 de usufr., dicendo: « Ususfructus est ius in corpore quo sublato, et ipsum tolli necesse est ». Concordano le istituz. par. 3° de usufr. Questo è caso d' interito il più ovvio, ed è comune al dominio delle cose, non che a tutte le servitù prediali.

Ma la cosa fruttifera può durare a sussistere: peraltro essere divenuta inetta agli usi, caso che può riscontrarsi in un cavallo, in una nave che si renda del tutto inservibile: oppure essere adibita ad usi diversi da quelli a noi *tassativamente* concessi. Se la cosa pur sussistendo, non sia più fruttifera, o non possa per motivi fisici, o giuridici, dare più quell' uso e quel frutto, oggetto immediato ed *unico* del nostro diritto, è manifesto che al cessare di quello, deve cessare ancor questo.

Altra osservazione che discende dalle cose premesse è, che la questione dell' interito delle cose, o, il che è l' istesso, il determinare se una cosa avesse cessato di esistere, non era nel diritto classico una pura questione di fatto, non risoluta con alcun criterio fisso, e quindi senza un vero interesse scientifico; al contrario poggiava sul principio filosofico della trasformazione che subiscono le cose tutte, sul cambiamento di forme; e giustamente Paolo, fr. 7 Dig. de re iudic., la chiamò grande! Epiteto che le conviene, sia per le difficoltà che dettero luogo a sottili contestazioni, sia perchè si ricongiunge con tutte le parti del diritto.

Ma è egli vero, che le servitù prediali quae *in solo consistunt* abbiano, come si vuole, una speciale ed unica causa d' interito, la scomparsa del suolo? Ciò formerà parte di apposita disquisizione.

DELLA SCOMPARSA DEL SUOLO.

Non vi è dubbio, che se avvenisse questo terribile fenomeno scomparirebbe ogni diritto inerente. Però, finchè dura il globo terraqueo, la scomparsa assoluta del suolo appena si concepisce. Potrà per violenza di terremoti, o di altre violente cause perturbatrici, un monte sprofondarsi, dividersi, un terreno convertirsi

in lago; ma il suolo sottostante non potrà scomparire davvero. Tratterassi *sempre* di trasformazione più o meno grande, più o meno estesa nella superficie; e solo cotesta trasformazione, non la scomparsa del suolo, è quella che induce la perdita dei dominii, delle servitù tutte prediali, non che delle personali, quali quelle di usufrutto, e di uso nei beni immobili. Così, vedemmo, che alla conversione di un terreno in alveo, in lago, o viceversa, tien dietro la perdita della proprietà e delle servitù inerenti. Così, una selva, se si trasformi in campo coltivo, tale innovazione alla superficie del suolo annulla il legato di usufrutto sulla foresta.

Questa prima disamina ci apre l' adito ad una seconda che ha maggiore interesse; e riguarda quel cambiamento fra i più frequenti che si riscontrano nei territori abitati, - ossia l'edificazione -.

Inconcussa massima è su tal punto « superficies solo cedit ». L' area, il suolo è la parte fondamentale, massima, come vedremo definirla Paolo; l' edificio, una parte accessoria del suolo. Chi è proprietario del suolo è proprietario dell' edificio. Se si costruisca anche con materiali propri nel suolo altrui, non chi costruisce, ma colui che è padrone dell' area, diviene altresì padrone della casa. Se crolli, si verificherà la sua totale trasformazione, e però si perderà il dominio su questa, ma non sopra il suolo. Sussistendo l' area, che è la parte principale, non si avrà che un interito parziario ristretto alle sovrapposte costruzioni. Appena occorre il notarlo: se io vendo, colui che compra l'edificio, di regola intende acquistare anche l'area: quindi, acquistato il dominio dell' uno e dell'altra, è nella descritta condizione di me che ero il proprietario. Per le stesse ragioni, se siasi sottoposto ad ipoteca un casamento, il diritto ipotecario, individuo di sua natura, si estende a tutto il fondo ed alle singole parti; nel caso alla fabbrica, ed all'area. Imperocchè questa fu la volontà dei contraenti: l'insieme, ossia il valore che ha l'area con il casamento, formò il criterio per misurare la quantità di credito da concedersi, e l' idoneità della guarentigia. Bruciato, distrutto l'edificio, perciò l'ipoteca continua ad esistere sopra l'area (fr. 21 Dig. De pignoraticia actione): « Domo pignori data, et area eius tenebitur; et contra, ius soli sequitur aedificium ».

Nulla monta che l'area resti sterile, improduttiva, o si trasformi in orto. Marciano (fr. 16 Dig. de pignor. et hypoth.): « Si res hypothecae data, postea *mutata* fuerit, aeque hypothecaria actio competit, velut de domo data hypothecae, et area facta. Item si de loco convenerit, et domus facta est: item de loco dato, deinde vineis in eo positis ».

In qualunque modo trasformata, la superficie cede al suolo. L'ipoteca, rispetto al debitore che paghi, non paralizza il diritto di proprietà. Normalmente, non è nella intenzione dei contraenti di stabilire tali vincoli alla libera disponibilità del suolo da riuscire nocivi all'interesse di ciascuna delle parti. La espressa, e presunta volontà dei contraenti basterebbe pertanto pur da sola a legittimare la continuazione del diritto ipotecario sull'oggetto trasformato, sull'oggetto nuovo. Del che abbiamo superiormente addotte altre prove. In forza degli stessi principî; se siasi legata un'area e dopo il testamento fatto, siasi sovrapposto un edificio, si dovrà l'una e l'altro, il suolo e la superficie (fr. 39 de Legatis 2°). Così quante le volte si fosse ipotecata l'area, e su di essa venisse eretto un casamento, l'ipoteca si estenderebbe al medesimo. Cit. fram. 21 de pignorat. act.

Però, ove le cose cessassero di essere aderenti alla superficie, e staccate costituissero corpi diversi, il diritto ipotecario non sempre potrebbe seguirle, perchè non più accessori della cosa sottoposta alla nostra ipoteca. Sarebbe ancor qui strano il supporre che sottoponendo ad ipoteca un terreno, dai contraenti si volesse proibito al proprietario di percepire, o vendere i frutti. Questi si possono alienare, e staccati dal suolo; e molto più se trasformati o venduti, sono oggetti diversi, autonomi, non più colpiti dall'ipoteca. Quindi giustamente osservava Paolo nella citata L. 18 de pignorat. actione: « Si quis caverit, ut silva pignori esset, navem ex ea materia factam non esse pignoris Cassius ait, quia aliud sit *materia, aliud navis*; et ideo nominatim in dando pignore adiiciendum esse ait, quaeve ex silva facta, natave sint ».

Possiamo quindi concludere che il dominio, il pegno e l'ipoteca estensivi all'area ed alla superficie, non possono perire col variare di questa, ma proseguono ad esistere sul suolo, e su quanto vi resti come accessorio.

Per contrario, se i diritti reali si limitassero soltanto alle costruzioni, col cessare di queste, dovrebbero cessare ancor quelli.

Tutte le servitù urbane, tigni immittendi, stillicidii immittendi, oneris ferendi, luminum e somiglianti, devono estinguersi coll' estinguersi del fabbricato che ne è il substrato. L' istesso aggiungasi dell' usufrutto su di una casa.

Questa la regola, prescindendo dalla speciale ipotesi in che l' edificio si ricostruisse colla stessa materia, e forma; di che in breve ci occuperemo.

Da ultimo; per ragioni degli opposti, quante volte i diritti reali fossero inerenti semplicemente al suolo, nè potessero esercitarsi che nel suolo, si comprende che coll' edificazione accadrà tale trasformazione da creare ostacolo all'esercizio del diritto in quel dato luogo ove sorgeva la fabbrica, e nel quale, per avventura, si aveva tassativamente ad esercitare.

Esempi possono essere l'usufrutto di un' area, di uno stillicidio sulla medesima, il ius itineris, et viae. In quanto al primo Ulpiano chiaramente conferma il nostro avviso (fr. 5 Dig. Quib. mod. ususf. amitt.): « Si areae sit ususfructus legatus, et in ea aedificium sit positum, REM MUTARI, et usumfructum extingui CONSTAT. Plane si proprietarius (heres) hoc fecit *ex testamento,* vel *de dolo* tenebitur ». L' usufruttuario può avere un'azione personale per l' indennizzo contro l'erede, che sulle cose legate per damnationem restava proprietario, ma non il ius ususfructus, perchè per la mutazione della cosa è estinto.

In quanto allo stillicidio sull' area, ed alla via, si ha il fr. 8 Dig. Quemadmodum servit. amitt.: « Si stillicidii immittendi ius habeam in *aream* tuam et permisero tibi ius aedificandi, stillicidii immittendi ius amitto. Et similiter si per tuum fundum via mihi debeatur, et permisero tibi in *eo loco per quem via mihi debetur* aliquid facere, amitto ius viae ».

A primo aspetto sembra esservi una distinzione su tal punto tra l' usufrutto, e il ius itineris, nella legge 9 Dig. Si servitus vindicetur, di Paolo. Per il disposto di questa, l'edificazione sull'area data in usufrutto estinguerebbe il diritto dell'usufruttuario, il quale non avrebbe che un' azione di dolo malo contro l' edificatore (il che concorda colle norme esposte); non però il diritto di chi avesse la servitù attiva itineris. La diversità, a parer

nostro, non deve essere nella diversità del principio; ma in qualche aggiunto speciale: ad es. la servitù di passaggio avrà nel caso potuto esercitarsi commodamente anche in altre parti del fondo: nella imposizione della servitù, non si sarà designata l'ampiezza del luogo, come nella L. 13 Dig. de servit. praed. rustic.; oppure non è impossibile di costruire in guisa da lasciare con opere arcuate un passaggio a favore del proprietario del fondo dominante. Ma se questi, o simili aggiunti non si verificassero, a noi sembra che la edificazione estinguesse altresì il ius itineris.

DEL DETERIORAMENTO DELLA COSA.

Dall' edificazione passiamo al caso in cui un oggetto perde il valore conservando la forma. Spesso per vetustà, per logorio, o per altra causa, una cosa, senz' alterazione, almeno notevole, di forma, si rende inetta all' uso o scema totalmente, o quasi, di pregio. Si dovrà dire allora estinta? Si dubitò; e Sabino, nel fr. 9 ad exhib., accenna a questo parere: ma Ulpiano giustamente segue l'opinione contraria; egli, per gli effetti dell'azione ad exhibendum, riguarda l'oggetto come identico; ed afferma solo essere dissimile quando res in aliud corpus est translata. I romani avevano un' altra frase più generale per indicare il caso del deterioramento, e quello del cambiamento di forme. La frase era REM ABESSE.

Nel fram. 13 De verb. signif. Ulpiano, e nel fr. 14 eod. Paolo, ci espongono tale essere la forma, per esprimere quell' idea più comprensiva, usata da Sabino, da Pedio, non che da Labeone.

Nel caso adunque, del deterioramento senza immutazione di forma, non poteva dirsi che l' oggetto fosse estinto, e mutato: ma solo che *res aberat;* poichè aveva perduto o scemato il valore, il che in realtà è più esatto.

Diverso dal deterioramento, appena occorre annotarlo, è la morte di un animale. Questa lo trasforma da essere semovente animato, ad essere inerte, semplicemente organico: ed anche l' estrinseche sembianze, e le membra ben presto subiscono la più grande alterazione. Di qui: giustamente fu risposto, che se si doveva un bue, e questo fosse morto e rubato, potesse istituirsi un' azione personale: ma non la rivendicazione delle corna, e

della pelle; perchè queste reliquie son cosa diversa dall' animale, che colla morte cessò di esistere (fr. 11 de condict. furtiva).

Nè qui siano aliene due osservazioni:

1ª. Se l' interito delle cose sta nella perdita delle forme sarebbe sofisma il concludere, che ove venisse prodotto un oggetto nuovo con forme identiche, questo fosse l' oggetto istesso. La copia e l' originale di un quadro, niuno stima identificarli, e vedremo tale essere stata la dottrina dei giureconsulti.

2ª. I cambiamenti di forma, se più apparenti che reali, non possono importare cambiamento di cose, od interito. Se il grano sia scosso dalle spighe, ci dice Gaio (fr. 7 de adquir. rer. dom.) « eius est cuius et spicae fuerunt; cum enim grana quae spicis continentur, *perfectam* habeant *suam speciem*, qui excutit *spicas, non novam speciem facit*, sed eam quae est, *detegit* ». Così, se si macchi, s' imbratti una stoffa, un abito, Paolo (fr. 26 de adquir. rer. dom.) mostra che questi sono eventi, i quali di regola non inducono interito; poichè le macchie si lavano; son cose d' ordinario di poco momento. L' istesso ripetasi, se sopra un campo si gettò un poco di arena, di concime. Anche il vento può rimuovere quell' arena, e in tutti i casi, quegli atomi di terra, e di concime non tardano ad essere assorbiti, ed a confondersi con il campo stesso. L. 24 Dig. Quib. mod. ususfr. amitt.

DELL' INTERITO CIVILE.

Vera eccezione ai principî esposti era l' interito civile. E 1º La diminutio capitis, specialmente la massima. L' uomo, sebbene non trasformato, subiva per legge tale una diminuzione di capo da parere estinto, salvo il diritto notò del postliminio. Anzi se i nemici si fossero impossessati dei nostri servi, delle nostre cose, anche su queste si verificava l' interito civile. Si perdeva il dominio, o forse meglio, era sospeso: poichè anche su questo si verificava il postiliminio, se ai nemici fossero per avventura ritolte (Pomponio L. 26 Quib. mod. ususf. amitt.): « Si ager ab hostibus occupatus servusve captus, liberatus fuerit; iure postliminii restituitur ususfructus ».

2º Se la cosa mutasse condizione, divenisse sacra, religiosa, publica. Ulp. L. 63 Dig. pro socio: « Res intereunt, cum condi-

tionem mutaverint: neque enim quisquam socius est eius rei quae consecrata publicatave sit ». Le cose, non formando più in tali casi, oggetti di commercio, o di patrimonio privato, sebbene materialmente non alterate nella forma, si hanno nondimeno come perite.

Ma sarà vero — ed ecco l'ultima parte delle nostre ricerche — che il dominio e i diritti sulle cose, sebbene estinti, possano rivivere, risuscitare? Vediamolo.

DELLA RINASCENZA DEI DIRITTI SULLE COSE.

Nulla più ovvio che pur troppo l'interito è una causa perpetua, assoluta di cessazione di un oggetto materiale. Resteranno gli atomi trasformati; ma la cosa riprodotta colla nuova aggregazione, sebbene abbia eguali forme, sarà sempre una cosa nuova, e diversa.

L'antico aggregato nell'istesso atto della dissoluzione molecolare scomparve; quell'ente, appunto perchè scomparso, non può più costituire fondamento di dominio, e di diritti.

L'oro e l'argento, son corpi semplici che ammettono un modo unico di costituzione molecolare, sono perfettamente omogenei, di qualità perfettamente eguali, malgrado la diversità del luogo di origine, e la distanza dei tempi. L'oro che servì a decorare il tempio di Salomone, e formare l'armatura di Glauco, è perfettamente eguale a quello dei moderni auriluvi. L'oro dell'Australia, non è diverso da quello della California, o della Russia, s'intende dopo che sia depurato. Ed è, specialmente per questa qualità, che quei due metalli nobili ovunque si accettano come moneta, come misura di tutti i valori.

Nondimeno, se io abbia una piccola statuetta di oro, o di argento, la fonda, e la ricomponga con identità di disegno, la primitiva statuetta perì per sempre; e quella che si è formata di nuovo, è in realtà una statuetta diversa.

I diritti perciò sulle cose, che perderono la propria forma, per logica, devono essere in perpetuo estinti.

Possibile che nella classica età del giure romano, si decidesse diversamente?

Malgrado che tale opinione sia assai diffusa; e in particolar modo ritengasi, che col ritorno alla *forma pristina,* alla *pristina condizione,* risorgano le cose e i diritti, noi crediamo doversi combattere.

Noi crediamo aversi accuratamente a distinguere tra il periodo giustinianeo, e il periodo anteriore.

Tranne il caso del postliminio, nell'epoca classica, il diritto estinto, era estinto per sempre.

In quanto all'interito civile ciò insegna Paolo nella L. 83 par. 5 de verb. oblig.: « Sacram vel religiosam rem usibus publicis in perpetuum relictam, ut forum aut basilicam, aut hominem liberum, inutiliter stipulor, quamvis res sacra profana fieri, et usibus publicis relicta in privatos usus reverti, et ex libero servus fieri potest: nam et cum quis rem profanam aut Stichum dare promisit, liberatur, si sine facto eius, res sacra esse coeperit, aut Stichus ad libertatem pervenit; NEC REVOCATUR IN OBLIGATIONEM SI RURSUS lege aliqua, et res sacra profana esse coeperit, aut Stichus ex libero servus effectus sit ».

L'istesso Paolo nella L. 27 Dig. de adimendis vel transferendis legatis: « Servo legato, et inter vivos manumisso ... etsi rursus in servitutem reciderit, non tamen legatum eius RESUSCITABITUR; NOVUS enim videtur *homo esse* ».

Celso aveva risposto diversamente, come ci avverte Paolo nella L. 98 de solut.; ma la sua opinione, a testimonianza dell'istesso Paolo, *non fu ammessa*: « Nec admissum est quod Celsus ait, si idem, rursus lege aliqua, servus effectus sit, peti eum posse: in PERPETUUM ENIM SUBLATA OBLIGATIO RESTITUI NON POTEST » ! ! !

Giavoleno nella L. 24 Dig. Quib. mod. ususfr. amitt.: « Quum usumfructum horti haberem, flumen hortum occupavit, deinde ab eo recessit. Ius quoque ususfructus restitutum esse Labeoni videtur, quia *id solum perpetuo eiusdem iuris mansisset.* Sed *ita* verum puto; si flumen *inundatione* hortum occupavit, nam si ALVEO MUTATO inde manere coeperit, amitti usumfructum existimo, quum is locus alvei publicus esse coeperit, NEQUE IN PRISTINUM STATUM RESTITUI POTEST. Idem iuris in itinere et actu custodiendum esse Labeo ait: de *quibus rebus* ego idem, quod in USUFRUCTU sentio ».

Su questi principii è fondata altresì la elegante specie di Alfeno nella L. 38 de adquir. rer. dominio, che giovi illustrare.

Secondo Alfeno, un tale Attius possedeva presso la via pubblica un fondo, come nella figura che qui esibiamo:

Al di qua della via pubblica eravi il predio di L. Tizio, ed il fiume. « Fluit flumen paullatim: primum omnium, agrum, qui « inter viam et flumen esset, ambedit, et viam sustulit: postea « rursus minutatim recessit, et alluvione in antiquum locum « rediit. – Respondit: cum flumen agrum et viam publicam sus« tulisset, *eum agrum eius factum esse, qui trans flumen fun« dum habuisset:* postea cum *paullatim* retro rediisset; ademisse « ei cuius factus esset: et *addidisse ei cuius trans viam esset,* « quominus eius fundus proximus flumini esset. *Id autem quod « publicum fuisset, nemini accessisse,* nec tamen impedimento « viam esse ait, quominus ager, qui trans viam *alluvioni relictus « est,* Attii fieret: nam ipsa quoque via fundi esset ». L. Tizio adunque perdè il campo, e lo perdè per sempre. Quando il fiume a poco a poco, discostandosi dall'alveo antico, occupava il predio di Lucio Tizio, e poi la via, e successivamente trasformava e questa e quello; il proprietario ch'era trans flumen si viene mano mano appropriando l'alveo derelitto, ed il campo di L. Tizio, estendendo fino alle acque del fiume il ius accessionis, e ne sarebbe rimasto in perpetuo padrone se il fiume avesse sempre continuato a percorrere nel luogo ov'era la via: ma « rursus postea flumen minutatim recessit, et alluvione in antiquum locum rediit ».

Di chi doveva essere il luogo dove fu la via, ed il predio di L. Tizio? Non di questi, perchè il suo ager alluvioni relictus est; e per il fiume che tratto tratto se ne servì come alveo, L. Tizio ne perdè in perpetuo il dominio. Poteva essere e continuare ad essere almeno di chi aveva il predio trans flumen? No: perchè si paullatim recessit, paullatim svanì il suo dominio privato in quel campo di Tizio, ed al presente il di lui predio essendo diviso da quello per causa del fiume, non può iure accessionis pretendere il suolo dell'alveo che serve al fiume defluente, iure accessionis. Questo, come il fiume, è pubblico, e « quod publicum est nemini accedit ». Non potendosi annettere l'alveo che è un luogo intermedio tra il suo predio e quello che fu di L. Tizio, non gli è dato iure accessionis et vicinitatis vantare un accrescimento naturale del fondo. Ma Attius lo può benissimo. Dopo che la via pubblica fu trasformata in alveo, e questo fu abbandonato, cessò l'ente, via pubblica, restò il semplice caso dell'alveo derelitto capace di accessione; e questa, come chiaro intendesi, doveva proseguire fin dove tratto tratto recedendo il fiume, ebbe l'alveo.

In quanto all'interito fisico, naturale, prosegue Africano nel fr. 36 de usufructu ad erudirci, che sebbene si riproducano oggetti con forme identiche a quei distrutti, nondimeno sono cose diverse, e conseguentemente che i diritti sulle primitive cose perite, non devono continuare sulle seconde. « Si scyphorum ususfructus legatus sit, deinde massa facta, et iterum scyphi, usumfructum deberi: licet *enim prima* qualitas scyphorum restituta sit, NON TAMEN ILLOS ESSE QUORUM USUSFRUCTUS legatus sit ».

L'istesso principio segue Gaio nella L. 65 de legatis 1°: « Si domus fuerit legata...... et ea destructa *aliam* eo loco testator aedificaverit, dicemus interire legatum, nisi aliud testatorem sensisse fuerit adprobatum ».

Ulpiano (nella L. 10 Dig. Quib. mod. ususf. amitt.) riporta l'AUTORITÀ di Sabino, ed appoggiato ad essa, anch'egli insegna che se una nave sia per intero decomposta, un edificio per intero demolito, non rivive il diritto di usufrutto nè sulla nave, sebbene medesimamente ricomposta COLLE STESSE tavole, nè *sulla casa;* « nam etsi domus fuerit restituta, ususfructus extinguitur ».

OBBIEZIONI

Non pochi testi peraltro sembrano persuadere il contrario. Importa esaminarli.

Paolo, L. 29 de pignor. et hypothec. dice: « Domus pignori data exusta est; eamque aream emit Lucius Titius, et extruxit: quaesitum est de iure pignoris. Paulus respondit, pignoris persecutionem *perseverare:* et ideo ius soli, superficiem secutam videri, id est cum iure pignoris ».

L'istesso Paolo nel fr. 35: « Si insula quam tibi ex pacto convento licuit vendere combusta est, deinde a debitore restituta, idem in nova insula *iuris habes* ».

Qui peraltro la risposta è evidente. Come ci dice Paolo stesso, si tratta non di diritto estinto, e risorto, ma di diritto che sempre ha perseverato in base al principio « superficies solo cedit » o all'equivalente, qui espresso « superficiem ius soli secutam videri »; sul che, dopo le spiegazioni superiormente allegate, non è d'uopo d'insistere.

Africano, L. 36 Dig. de usufructu: « Qui usumfructum areae legaverat insulam ibi aedificavit: ea, vivo eo, decidit vel deusta est, usumfructum deberi existimavit ».

Ancor qui l'area è sussistita sempre: dopo il crollo dell'edificio non consta che il testatore cambiasse di volontà; e l'intervallo tra la fazione del testamento, e l'apertura della successione non si calcola, ed è perciò che è dovuto il legato.

L'istesso ripetasi per il fr. 39 de legat. 3°, che contempla l'istessa specie.

Meno agevole a spiegarsi è il fr. 71 de usuf.: « Si in area cuius ususfructus alienus esset quis aedificasset, intra *tempus quo ususfructus periit;* superficie sublata, restitui *usumfructum veteres* responderunt ».

Nell' interpretazione di questo testo devesi per altro, a nostro parere, andare assai circospetti, perchè si parla del tempo quo *ususfructus periit,* e si fa appello agli antichi che usumfructum restitui responderunt.

Ora sulla prescrizione della servitù di usufrutto, che anticamente compivasi in brevissimo tempo, e relativa azione, sap-

piamo che nella Cost. 16 Cod. de usuf. Giustiniano volle cambiare il diritto antico, e salvarlo da *facili decadenze.*

E per l'istesso motivo il Pretore nella sua equità, e per il capo, si qua iusta causa mihi esse videbitur, accordava la restituzione in intiero all'usufruttuario. L. 1 par. 9 de itinere actuque privato.

Quel restitui usumfructum veteres responderunt, può dunque significare che se da breve tempo si fosse operata l'edificazione, e l'usufruttuario ad es. l'avesse ignorata, o per gravi cause non l'avesse potuta impedire; allora, in caso di cessazione, di remozione dell'edificio, sarebbe stato in grado di ricuperare l'usufrutto, dimandando la restituzione in intiero. Il che confermerebbe come la servitù personale fosse estinta, e perciò occorresse un provvedimento straordinario per derogare ai rigori del diritto civile.

Che se pur volesse ammettersi, ciò che non ammettiamo, nel caso della edificazione, l'usufrutto dell' area restare in sospeso, e non essere estinto, in quanto l'area sussistè sempre, nulla ciò nuocerebbe. Si avrebbe un diritto, che fino a quando durava l' edificio, non era nel fatto esercibile. Questo diritto che non ostante esisteva, poteva in verità perire per il non uso: ma l'edificio fu distrutto intra tempus quo ususfructus periit, innanzi al verificarsi della prescrizione, e perciò questa causa di estinzione fu evitata; e cessato l' ostacolo, l'usufrutto potè liberamente esercitarsi, o come dice il testo, potè usumfructum restitui (arg. L. 21 Dig. Quib. mod. ususf. amitt.).

TRIBONIANI EMBLEMATA

Così i moderni designano le opinioni sovrapposte, meglio le alterazioni, i colpi di scure ai quali Triboniano soggettò i responsi degli antichi prudenti.

Nella compilazione giustinianea, le interpolazioni di Triboniano, come che eseguite con fretta soverchia, spesso non sfuggono ad attento osservatore; e nel tema noi dobbiamo porle in rilievo, per non attribuire agli antichi, opinioni che reputiamo non aver professato, ed in opposizione con quella ricevutissima giurisprudenza classica che di sopra delineammo.

Gli interpreti a stabilire la rinascenza dei diritti estinti si basano principalmente nel fr. 20 de servit. praed. urban. che è di Paolo: « Si sublatum sit aedificium, ex quo stillicidium cadit, ut eadem specie, et qualitate reponatur, *utilitas exigit ut idem intelligatur;* nam alioquin si quid strictius interpetretur, aliud est quod sequenti loco ponitur, et ideo sublato aedificio, ususfructus interit, quamvis area pars est aedificii ».

A nostro parere, una tale base è assai labile. Imperocchè Paolo premette che se i fatti s' interpretassero strettamente (il che vuol dire in consonanza del vero) ben altra cosa sarebbe l'edificio nuovo, ben altro l' antico. E ciò basterebbe per il nostro assunto. Si fa soggiungere a Paolo: « sed utilitas exigit ut idem intelligatur ». E che da ciò? Null' altro, se non che per *utilità* si fingerebbe, si considererebbe, l'un fabbricato, e l'altro come il medesimo. Il fabbricato avrebbe perseverato giuridicamente sempre; lo stillicidio non sarebbe conseguentemente perito mai; non avremmo in guisa alcuna dei *diritti che prima si estinguono, e poi rinascono.*

Non possiamo peraltro limitarci a siffatta critica. Per noi questo frammento è mutilo e sospetto. Mutilo; perchè, se ben si osservi, nella seconda parte, avrebbe dovuto occuparsi Paolo della estinzione dell' usufrutto, cui si riferisce come a caso simile, non già nella ipotesi della semplice demolizione di una casa; bensì della demolizione, e ricostruzione coll' istessa materia e forma.

Doveva Paolo dirci: se strettamente s' interpreti, il secondo edificio è cosa diversa dal primo, e perciò non potrebbero continuare i diritti nel secondo; imperocchè se si abbatte una casa, e si ricostruisce, anche l' usufrutto si estingue, nè rivive sopra la nuova; per quanto di forma, e di materia identica.

Al contrario, ci parla delle semplici demolizioni, e quindi l'argomento che voleva *istituire tra cose simili non sussiste,* perchè mutilato il responso.

È sospetto; perchè quella finzione di ritenere qui due fabbricati, l' uno distrutto, e l'altro esistente come un solo, nascerebbe, a quanto espone Paolo, dall' utilità: e benchè egli ometta d' indicarci in che consista; nondimeno per essere induttiva di una eccezione rilevante, è ragionevole di supporre che dovesse esser grande, comune alle parti interessate, assoluta.

Ma è manifesto, che se la continuazione dello stillicidio è un vantaggio per il fondo dominante, non lo sarà già per il fondo servente.

Questa utilità, adunque non è assoluta, nè indiscutibile.

Se nel diritto classico si fosse considerata come di molto momento, ne avrebbero fatta menzione, nè l'avrebbero negletta gli altri prudenti. In quella vece, Sabino, Cassio, Ulpiano che, nel framm. 10 de usufructu, trattano appunto della demolizione e ricostruzione, cogli stessi tipi e materie, di un edificio, e di una nave, lungi dal confermarci che l'utilità esige *ut iidem intelligantur,* insegnano essere avvenuto l'interito, ed i diritti reali essere in perpetuo estinti.

Che più? L'istesso Paolo, nella L. 83 fin. de verb. oblig., trattando l'identico tema della totale demolizione e ricostruzione afferma, in opposizione alla legge in esame, il primo edificio essere perito, il secondo essere cosa diversa come vedremo; e le finzioni per preteso utilitarismo, svaniscono dalla sua mente!!!

Il sospetto di alterazione pesa altresì sopra tre frammenti, riguardanti l'ipotesi di un terreno invaso per intero dalle acque di un fiume.

Questa materia non è completamente trattata nelle istituzioni giustinianee, e neppure in quelle di Gaio. Più adeguatamente è svolta nel fr. 1° Dig. de flumine publico di Ulpiano, che espone la teoria diversa degli agri limitati, e non limitati.

Al nostro compito però basta rammentare, e tener fermo, che non ostante quelle distinzioni, l'inondazione semplice non altera le ragioni di proprietà « quia speciem fundi non mutat »: è quasi un velo di che per breve si copre un campo; ma se, cambiato corso, un fiume trasformi un terreno in alveo, il terreno diviene pubblico, come pubblico è l'alveo.

Di chi sarà il campo, dopo che le acque abbiano cessato di scorrervi?

A questo alludono i tre frammenti che è interessante trascrivere.

Gaio fr. 7 de adquir. rer. dominio: « Cuius totum agrum novus alveus occupaverit, licet ad primum alveum reversum fuerit flumen, NUMQUAM is cuius ager fuerat, *stricta ratione,* quicquam in eo alveo habere potest; quia *et ille ager qui fue-*

rat desiit esse, amissa propria forma; et quia vicinum praedium nullum habet, non potest ratione vicinitatis ullam partem *in eo alveo habere:* SED VIX EST UT ID OBTINEAT »!!!

Pomponio L. 30 eod.: « Alluvio agrum restituit eum quem impetus fluminis totum abstulit. Itaque si ager qui inter viam publicam et flumen fuit, inundatione fluminis occupatus sit, sive paulatim occupatus est, sive non paulatim, sed *eodem* impetu, recessu fluminis restitutus, ad pristinum dominum pertinet: flumina enim censitorum vice funguntur ut ex privato in publicum addicant, ita ex publico in privatum. Itaque sicut hic fundus cum ALVEUS fluminis factus esset fuisset publicus, ita nunc privatus, *eius esse debet cuius antea fuit* ».

L'istesso Pomponio fr. 23 Quib. mod. ususf. amittitur: « Si ager cuius ususfructus noster est, flumine vel mari inundatus fuerit, amittitur ususfructus, cum etiam ipsa proprietas eo casu amittatur, *ac ne piscando quidem retinere* possumus usumfructum. Sed quemadmodum si eodem impetu discesserit aqua quo venit, restituitur proprietas, ita et usumfructum restituendum dicendum est.

In questi frammenti il risorgimento ora implicitamente, ed ora esplicitamente, è ammesso.

Gaio lo ammette implicitamente; anzi, per essere più esatti, lo nega, e lo ammette. Lo nega; perchè, come vedemmo, insegna, cit. fr. 7 de adquir.: « Se il nuovo alveo occupi tutto il campo, sebbene il fiume faccia ritorno all'ALVEO PRIMITIVO, GIAMMAI L'ANTICO PROPRIETARIO PUÒ AVERE SU QUESTO ALCUN DIRITTO; sia perchè quel terreno, ch'era prima, CESSÒ di esistere, *avendo perduta la propria forma;* sia perchè (essendo perito) non ha predii a contatto, e per motivo di vicinanza, non può pertanto avere parte veruna in quelli.

Non poteva dunque Gaio far più ESPLICITA CONFESSIONE E DIMOSTRAZIONE che i diritti *estinti sono in* PERPETUO ESTINTI.

Implicitamente però lo ammette: in quanto nel testo vi sono interpolate l'espressioni « sed hoc *stricta ratione* » e l'altra « sed hoc *vix observatur* », formule, come sanno i dotti, comunissime a Triboniano, in caso di correzione dei testi antichi. Diciamo correzioni, poichè non è punto vero quella dottrina rappresentarci una semplice ratio iuris stricta, puramente *accademica,* di presso che niuna osservanza!!!

Al contrario nella *identica specie*, vedemmo Giavoleno ed Alfeno concordemente averle in piena considerazione per DECIDERE PRATICAMENTE LE IDENTICHE CONTROVERSIE.

Per quale ragione poi sarebbe stata non più ricevuta?

Gaio non dice nulla. Solo Pomponio nella sopra trascritta L. 30 Dig. de adquir. rer. dom. adduce le ragioni seguenti. I fiumi fanno le veci dei censori; il dominio privato convertono in pubblico, il pubblico in privato. Come il fondo, finchè fu alveo del fiume, era divenuto pubblico; così ora (per la cessata decorrenza dell' acqua) essendo, di bel nuovo, privato, deve *essere di colui di cui era*.

E l'istessa decisione presenta nel fr. 23 Quib. mod. ususfr.

Quelle ragioni, in verità, nulla pongono in essere. Perchè anche nel caso di Alfeno i fiumi a somiglianza dei censori cambiano la proprietà da privata in pubblica, e viceversa; ma, non ostante, l'antico padrone perde irrevocabilmente il fondo, e lo acquistano altri. Il dire poi: « come il fondo, finchè fu alveo « del fiume, fu pubblico; così ora, di bel nuovo, privato, deve « ESSERE DI COLUI DI CUI ERA », implica tale argomento in cui la conseguenza è più estesa della premessa. L'argomento era stringente se così formulato: Come il campo trasformato in letto di fiume pubblico, acquistò carattere anch'esso di pubblico, così al presente non essendo più alveo, torna ad essere privato. Ma dall'essere divenuto di bel nuovo privato dedurre che deve appartenere a questo, od a quello, è raziocinio per nulla conforme alla buona logica.

Era da tutti ammesso, che tornando il fiume al primo corso, il nuovo alveo tornasse ad essere di diritto privato: ma per la ricevuta giurisprudenza questo era acquistato dai frontisti che erano persone private anch' esse, *iure vicinitatis, et accessionis*.

Un'altra osservazione: Pomponio nel detto frammento, incomincia il responso con questa sentenza: « Alluvio agrum restituit eum quem impetus fluminis totum abstulit »; si è perciò tratti a credere che l'alluvione, paullatim adiiciendo, abbia ricondotta la terra, e ricostituito il terreno.

Proseguiamo: « itaque si ager qui inter viam publicam et flumen fuit, inundatione fluminis occupatus sit, sive paulatim

occupatus est, sive non paulatim, *sed* EODEM IMPETU, *recessu fluminis restitutus, ad pristinum dominum pertinet* ».

Non è dunque evidentemente restituito dall'alluvione, preso questo vocabolo nel proprio senso, perchè lo è al contrario *eodem impetu, et recessu fluminis.* Quell'itaque, che pone un nesso tra gli effetti dell'alluvione, e della restituzione ex impetu et recessu fluminis, non è la più manifesta incoerenza, ed un fuor di senso?

Ma oltre misura più rilevanti sono le contradizioni di Paolo nel fr. 83 de verb. oblig. di cui ecco il testo nelle parti che più si riferiscono al tema: « Cum quis Stichum dare promisit liberatur, si sine facto eius Stichus ad libertatem pervenerit, nec revocatur in obligationem si lege aliqua ex libero servus effectus sit. Nam et si navim quam spopondit, dominus dissolverit, et iisdem tabulis compegerit, quia eadem navis esset, inciperet obligari.... Et navis, si hac mente resoluta est, ut in alium usum tabulae destinarentur, licet mutato consilio perficiatur, tamen et *peremta prior navis*, et haec alia dicenda est; sed si reficiendae navis causa omnes tabulae refixae sint, nondum intercidisse navis videtur, et compositis rursus tabulis, eadem navis esse incipit, sicuti de aedibus deposita tigna ea mènte, ut reponantur, aedium sunt: sed si usque ad aream deposita sint, licet *eadem materia* restituatur, alia erit ».

Giusta Paolo adunque 1. Se la nave che si dissolva, si ricomponga colle tavole stesse, chi la promise incomincia ad essere obbligato perchè è la stessa nave;

2. Se la nave si disfaccia per destinare le tavole ad altro uso, sebbene poi cambiato consiglio, si ricomponga colle *tavole stesse,* la nave sembra un'altra, e la prima è perita;

3. Ma se a scopo di riformarla colle tavole stesse TUTTE siano staccate, e poi ricollocate, non ancora sembra distrutta la nave, però, come un edificio, se si demolisce sino all'area, sebbene si ricostituisca coll'*istessa materia,* SARÀ UN ALTRO.

Dove si trova un *ibis et redibis non,* più meraviglioso di questo?

Vi è di meglio. Nel fine della legge, sembra compromessa altresì la tessitura grammaticale, e nel principio, la logica.

Tornino le ultime parole delle legge: « sicut de aedibus de-

posita tigna ea mente ut reponantur, aedium sunt, sed si usque ad aream deposita sint, licet eadem materia *restituatur, alia erit* »!!

Nel principio; ecco il ragionamento. Taluno promise di dare Stico; se senza di lui fatto sia reso libero, chi promise è liberato: imperocchè anche la nave che promise, se il padrone l'abbia disciolta e poi ricostituita colle stesse tavole, perchè è la stessa nave, incomincierebbe ad essere obbligato!!!

Ora di grazia; potrebbe Paolo essere stato più illogico?

Al contrario, secondo il frammento 98 de solutionibus che contempla l'istessa specie, il ragionamento sarebbe così formulato da Paolo: « Si alienum hominem promisi, et is a domino manumissus sit, liberor. Nec admissum est quod Celsus ait, si idem lege aliqua rursus servus effectus fuerit, eum peti posse: in perpetuum enim sublata obligatio restitui non potest, et si SERVUS EFFECTUS SIT ALIUS VIDETUR. NEC SIMILI argumento usus est, ut si navim quam tu promisisti dominus dissolverit, deinde iisdem tabulis compegerit, teneri tu; HIC ENIM EADEM NAVIS EST ».

Paolo in breve avrebbe ragionato così: Se promisi il servo altrui, e questo dopo essere manomesso dal padrone, ritorni servo, io *sono nondimeno sciolto* da ogni obbligo, perchè questo è un altro servo. In quella vece, se promisi la nave altrui, ed il padrone dopo disciolta, l'abbia ricostruita coll'istesse tavole, *continuo* ad essere obbligato, imperocchè qui si ha l'*identica nave!!* Tanto è vero che Triboniano aveva poste le mani nel responso di Paolo!!!

E per lasciare altre critiche sì di forma, che di merito nell'istesso framm. 98 de solutionibus, affrettiamoci a rispondere ad una dimanda che ormai è ragionevole.

Per quali motivi, ci si dirà, Triboniano stimò interpolare siffatti testi?

La ragione, a parer nostro, deve rintracciarsi nella specificazione.

Dalle istituzioni apprendiamo che nella relativa controversia, Giustiniano preferì la sentenza di coloro che abbracciarono l'opinione intermedia. E questa era, che se la cosa dopo la trasformazione, potesse tornare *ad rudem materiam,* alla pristina forma, al pristino stato, non aveva a valutarsi il temporaneo cambiamento, e restarne il dominio in chi fosse stato per il passato.

Questa ragione di sua indole generale, attinta dalla natura delle cose, tendeva di per sè a divenire applicabile in tutti i casi di trasformazione, e lo divenne.

Come la teoria sul cambiamento di forma, in quanto all'interito, era stata resa generale dagli antichi, così Giustiniano credè generalizzarne la modificazione, che sappiamo aver vagheggiata.

L'imperatore era per massima assai propenso a diminuire le cause della perdita dei diritti (vedi in special modo la cost. 16 de usufr. e le note disposizioni nel prolungamento in genere del tempo per la prescrizione). Quella sentenza intermedia veniva anch'essa a diminuire i casi di decadenza dei diritti nelle frequenti contingenze, in che le forme delle cose mutassero.

Questa nostra opinione trova positiva ed espressa conferma in un testo di Paolo.

Nella nota controversia della specificazione, ora Paolo è Sabiniano, ora Proculeiano, ora seguace della *media* sentenza che prescеglie l' imperatore; ma infine si fa ardito propugnatore della medesima, anche *fuori della specificazione, in tutti i casi in cui possa la cosa tornare alla stessa forma – ad eamdem speciem.*

Nel fram. 13 ad exhibendum par. 3 Paolo insegna: « Si quis ex uvis meis mustum fecerit, vel ex olivis oleum, vel EX LANA VESTIMENTA, cum sciret haec *aliena* esse, utriusque nomine ad exhibendum actione tenetur, quia quod *ex re nostra fit nostrum esse verius est* ». In questo frammento evidentemente Paolo è Sabiniano; non parteggia per l'opinione prediletta di Giustiniano che si debba concedere prevalenza alla materia solo quando la nuova specie ad eam reverti potest. Imperocchè qui trattasi di cose, segnatamente l' oleum et mustum, le quali non possono tornare allo stato pristino, e nondimeno ne attribuisce il dominio al proprietario delle materie grezze.

Nel fr. 26 de adquir. rer. domin., secondo Paolo, non è più da seguirsi il principio sabiniano « quod ex re nostra fit nostrum est », poichè propone l'esempio seguente. Colle tavole mie, formi una nave, colla lana mia un vestimento; la nave e la veste formata ex re nostra non devono esser nostre, bensì dello specificatore. « Si ex meis tabulis navem fecisses, tuam navem esse, quia *cupressus non maneret,* sicut nec *lana vestimento facto,* sed cupresseum aut laneum corpus fieret ». La ragione del decidere

sarebbe in ciò che la tavola, e la lana in aliud corpus translata est: ossia come si esprimerebbe Paolo – perchè la tavola non è restata cipresso, nè il vestimento, lana. La tavola ed il vestimento son cose diverse.

Qui dunque Paolo diventa Proculeiano: imperocchè senza ingerirsi se gli oggetti nuovi possano ridursi alla materia primitiva, se la nave decomposta potesse riacquistare la qualità, la forma di tavola e di cipresso, o se decomposto il vestimento se ne potesse di bel nuovo ottenere la lana di un tempo, ne concede il dominio allo specificatore, perchè la cosa prodotta è specie diversa.

Ciò che desta maggior sorpresa, è che nell' istesso esempio della lana impiegata nella formazione della veste è Sabiniano ad un tempo e Proculeiano: Sabiniano nel fr. 18 ad exhib., Proculeiano nel fr. 26 de adquir. rer. dominio!!

Non è tutto; Paolo doveva rappresentare anche la terza opinione eclettica, prescelta tanti secoli dopo da Giustiniano. Nel fram. 24 eod. s' insegna da Paolo come dogma: « In omnibus quae ad EAMDEM SPECIEM reverti possunt, dicendum est, si materia manente, SPECIES dumtaxat forte mutata sit, velut si ex meo aere statuam, vel argento scyphum fecisses, *me eorum dominum* manere ».

Manifestamente è questo il principio identico di coloro che appariscono nelle istituzioni sostenitori della così detta *media sententia;* colla sola differenza non sostanziale, non priva però, come vedremo, d' importanza; che in quella, la formula era: « Si res reverti possit ad rudem et primam materiam », e qui si sostituiscono l' espressioni « in omnibus quae ad EAMDEM SPECIEM reverti possunt ».

Ed ora che siamo pienamente convinti che Triboniano parla per bocca di Paolo, arrechiamo il testo da cui emerge limpido che Triboniano volle *estendere* quell' opinione intermedia fuori dell' ambito della specificazione, ed elevarla in tutti i casi di restituzione nella forma pristina, ad ASSOLUTO PRINCIPIO DOMINATORE.

L' istesso Paolo è prescelto ad indicarci dunque il nuovo indirizzo legislativo. E questi, così lo traccia nel frammento 78 de Leg. 3° in occasione del marmo, e dell' argento che si lascia in legato: « Illud fortassis quaesiturus sit aliquis cur argenti

appellatione etiam factum argentum comprehenderetur; cum si marmor legatum esset, nihil praeter rudem materiam demonstrari possit? Cuius HAEC RATIO traditur; quippe ea quae *talis* naturae est UT SAEPIUS IN SUA REDIGI POTEST INITIA NUMQUAM VIRES EIUS EFFUGIUNT »!!!

Qui siamo del tutto fuori dell'ipotesi che il nuovo prodotto siasi formato coll'altrui sostanza, INVITO, AUT IGNORANTE DOMINO; e quindi fuori delle controversie sulla specificazione, poichè non avvi alcun accenno di tali circostanze. La specie è questa. Lascio per legato l'argento, ed il marmo. In seguito coll'industria trasformo il primo in tazza, il secondo in una statua. Nel primo caso, il legato è valido, e si deve la tazza sebbene si legò l'argento in genere, nel secondo il legato è divenuto nullo; e perchè? Risponde Paolo, meglio Triboniano per Paolo: « Cuius haec ratio traditur, quippe ea *quae talis naturae est, ut saepius in sua redigi potest* INITIA, NUMQUAM VIRES EIUS EFFUGIUNT »!!!

Se ciò è vero, come è verissimo, tutto è spiegato. Se si ricostruisca l'edificio coll'istessa materia e qualità, vires huius materiae numquam effugerunt, la cosa è tornata, è potuta tornare ad eamdem speciem, « et in omnibus quae ad eamdem speciem reverti possunt, dicendum est, si materia manente, species dumtaxat forte mutata est, res non videntur extinctae, et me earum dominum manere ». Il nuovo edificio sembrando in legge l'istesso che il primo, è naturale che debba continuare su di esso il diritto di stillicidio. Sia pure, che il fiume abbia trasformato il campo in alveo: se cessata la decorrenza dell'acqua, torni campo, si tratta di cosa quae ad sua initia reversa est.

Al presente che siamo edotti come i temporanei cambiamenti di forma, e di condizione non debbano valutarsi, comprendiamo anche perfettamente il sillogismo di Pomponio. Se questo fondo prima dell'impeto della fiumana fu privato; poscia divenne pubblico, e da ultimo tornò privato, deve essere di colui di cui era. Comprendiamo perchè nel fram. 7 Gaio, meglio Triboniano, ci avverta, che l'originaria semplice teoria dell'estinzione perpetua dei diritti, *vix est ut observetur*. Non più si osserva; perchè vi è stato un cambiamento legislativo. Si spiega perchè ad Ulpiano nel fr. 9 ad exhibendum si fa dire: « mutata forma *prope* interimit substantiam rei ». Quel *prope*, sta ad indicare ancor qui che av-

vennero innovazioni. Comprendiamo da ultimo, come Paolo, che fu in tante guise interpolato, lo fosse altresì, e così barbaramente, nei fr. 83 de verb. oblig. e 98 de solutionibus.

In quei due responsi, che ne formavano forse uno soltanto, i casi sottoposti alla decisione di Paolo furono questi:

È promesso un servo, quale poi sebbene manomesso, ricade nella schiavitù;

Si era promessa un' area, quale dopo essersi edificata, torna di bel nuovo area;

Si era promessa una nave, quale poi si decompone, e ricostituisce colle stesse tavole;

Si dovrà il servo, l'area, la nave?

Noi sappiamo le norme su tal punto ricevute. Non si deve il servo perchè colla manomissione cambiò condizione; il servo era cosa; ma colla manomissione divenendo persona, fu posto fuori di commercio: e quindi giuridicamente era perito l'oggetto di prestazione. Se poi tornò servo nulla monta; perchè l'obbligazione una volta estinta è in perpetuo estinta, e non può rivivere.

Al contrario, si deve l'area, perchè mai cessò di esistere,

Non si deve la nave, perchè rispetto ad essa si osservano gli stessi principii che negli edifici. Ossia; se la nave, e l'edificio si fossero successivamente, parte a parte, ricomposti, ricostituiti sia cogli stessi materiali, sia anche con diversi, l'edificio, la nave sono dovuti; perchè le parziarie ricostruzioni, o restauri, non producono l'interito della cosa; ma se la dissoluzione della nave, e dell'edificio fosse completa e sincrona, il nuovo edificio e la nuova nave, sono cose diverse. I diritti sulle cose perite non possono risorgere, continuare su queste, tranne speciale volontà dei contraenti nelle stipolazioni, o del testatore, in materia di legati.

Paolo nel diritto classico non poteva insegnare principii opposti.

Solo il pretore, vedemmo talvolta temperare le applicazioni di questa parte di diritto civile, colla restituzione in intiero, ove apparissero soverchiamente rigorose.

Ma, tranne questi straordinari provvedimenti del pretore, a noi sembra dimostrato, che reiette tutte le distinzioni e suddistinzioni della comune giurisprudenza, possono fissarsi le seguenti proposizioni:

1. Nell' epoca classica il cambiamento di forma induceva l' interito delle cose e dei diritti tutti che avessero attinenza colle medesime.

2. L' estinzione era perpetua, i diritti non risuscitavano. Gli oggetti di nuovo formati colla stessa materia, ancorchè avessero la istessa forma, erano giudicati esser cosa diversa.

3. Sotto Giustiniano il principio « si res possit redire ad sua initia, ad rudem materiam, ad eamdem speciem » prevale nella specificazione; non che in tutti i casi di cambiamenti di forma.

4. Colla soverchia celerità colla quale si riordinò il corpus iuris, parte degli antichi frammenti restarono, non ostante, quali erano, parte furono inflessi e cambiati secondo il nuovo indirizzo giustinianeo; parte mutilati in guisa da far sì che l' istesso giureconsulto rappresentasse tutte le possibili opinioni, anche le più contradittorie; e di qui le inestricabili difficoltà in che da più secoli si è ravvolta la giurisprudenza.

FILIPPO CORTELLI

SUL CONCETTO DELLA « EXCEPTIONIS DEFENSIO »

CAPO I.

Natura delle questioni.

§ 1.

Nell'odierno linguaggio procedurale *eccepire* ed *eccezione* noi usiamo come sinonimi di *dedurre* e *deduzione contro le domande avversarie;* in altri termini i concetti di *eccezione* e di *difesa* si muovono nella stessa cerchia, ambedue abbracciano tutto il sistema defensionale.

In origine però l'*exceptio* indicava soltanto *un genere di difesa* (ond'è che si parla di una *exceptionis defensio* da Papiniano alla L. 56 D. 12, 6), per modo che la cerchia di applicazione del concetto in esame comprendeva solo una parte di quella più larga del concetto di *defensio,* e vi erano mezzi di difesa non qualificabili per eccezioni. *Defensio* ha così un senso più lato ed uno più ristretto. Nel primo è nome di genere, come oggi, e comprende le eccezioni. Nel secondo è nome di specie, ed indica quelle tra le difese *lato sensu* che non sono eccezioni.

Ora è sul punto di determinare la caratteristica di una difesa per costituire una *exceptio* che i giuristi da gran tempo seguitano a discutere [1]. Il nome di queste difese ci riporta al concetto di *esclusione,* ed è così spiegato assai chiaramente da Ulpiano al fr. 2 pr. D. h. t. 44, 1: « *Exceptio dicta est quasi quaedam* EXCLUSIO, *quae opponi*

[1] In luogo di riferire una lunga serie di nomi, accenniamo solo agli *ultimi lavori di carattere generale* e rimandiamo ad essi per la bibliografia, riserbandoci di indicare nel seguito quelle opere di cui ci si presenterà l'occasione di parlare.— Per la Francia cfr. *Carré — Histoire de l'exception* — Paris 1888. Per la Germania *Koschembahr-Lyskowski — Die Theorie der Exceptionem* — I, 1, Berlin 1893. Sono da tener presenti, sebbene non trattino direttamente il tema, i due recenti lavori: APPLETON — *Histoire de la compensation* — Paris, Masson, 1895, e PERNICE — *Labeo* 2° vol., 1ª parte, 2ª edizione, Halle 1895.

actioni cuiusque rei solet ad excludendum id quod in intentionem condemnationemve deductum est ». E Paolo al fr. 22 dello stesso titolo: « *Exceptio est condicio, quae modo eximit reum damnatione, modo minuit damnationem* ». E Gaio conformemente (IV, 119): « *omnis exceptio obicitur quidem a reo, sed ita formulae inseritur ut condicionalem faciat condemnationem* ».

Come adunque risulta da questi testi, ed in ispecie dall'ultimo di Gaio, l'eccezione era quella difesa, che si opponeva all'istanza, facendone inserire il contenuto nella formula rilasciata dal Pretore; la relativa clausola importava una restrizione logica al rapporto causale intercedente tra la provata realtà della *intentio* e l'obbligo del giudice alla *condemnatio*. Nel corso ordinario di un giudizio, al tempo della procedura formulare, il giudice non aveva altro compito da esaurire che questo: esaminare in base alle deduzioni ed alle prove *hinc inde* proposte dai contendenti la esistenza o meno del rapporto giuridico contenuto nella *intentio*, ed in conformità devenire alla condanna od alla assoluzione del convenuto. La sua opera era stretta in una cerchia di ferro: *si paret... condemna; si non paret, absolve*. Il nesso di causalità tra l'esistenza della *intentio* e la necessità della *condemnatio* era fatale. Ora è chiaro come con questo sistema poteva spesso il giudizio urtare contro la più elementare equità, e di qui l'utilità pratica dell'*exceptio*. Ciò dice apertamente Gaio (IV, 116): « *Comparatae sunt autem exceptiones defendendorum eorum gratia, cum quibus agitur: saepe enim accidit, ut quis iure civili teneatur, sed iniquum sit, eum iudicio condemnari, velut (si) stipulatus sim a te pecuniam tanquam credendi causa numeraturus, nec numeraverim; nam eam pecuniam a te peti posse certum est, dare enim te oportet, cum ex stipulatu tenearis; sed quia iniquum est, te eo nomine condemnari, placet* PER EXCEPTIONEM *doli mali te defendi debere* ».

Dal fin qui detto risulta:

1°) che l'*exceptio* mira alla esclusione della condanna, pur essendo fondata l'*intentio*, e nei giudizi, in cui essa figura, il compito del giudice resta così modificato: *se l'intentio sussiste, condanna, a meno che non sussista anche quanto è dedotto in eccezione, nel qual caso assolvi*.

2°) Che essa e l'*intentio*, come si esprime il Savigny, sono due condizioni per la condanna, l'una positiva e l'altra negativa. Il con-

venuto sarà condannato soltanto nel caso del contemporaneo sussistere dell'*intentio* e non sussistere della *exceptio*.

L'istituto pertanto della *exceptio* appartiene alla procedura, la sua funzione è essenzialmente processuale; esso consiste in un mezzo di difesa; e propriamente in quel mezzo che ha per iscopo di estendere l'indagine dello *iudex*, nel sistema formulare, al di là del campo consentito dalla verifica della sussistenza della *intentio*. Istituto processuale adunque, e della procedura formulare. La parola *exceptio* così ci presenta un doppio e diverso significato; in un senso con essa si può alludere alla *pars formulae*, in un altro al contenuto di questa *in quanto* è *difesa*, ossia deduzione capace di infirmare la pretesa attrice.

Ambedue questi modi di considerare la parola ed il concetto hanno un valore procedurale. Ma il fatto che, in conseguenza di ciò, il sistema delle difese, almeno nel periodo della procedura formulare, si presentasse diviso in due categorie; e cioè da un lato quelle da farsi valere per mezzo di esplicita inserzione nella formula *(in iure)*, le altre ricomprese invece nell'ordinario potere del giudice; ha dato luogo allo esame del concetto di *exceptio* da un terzo punto di vista, riferendosi al *contenuto* della eccezione *(pars formulae) considerato in se stesso*, indipendentemente dalla funzione processuale di difesa. Ed è così che si è opposto al concetto puramente *formale* quello che dicesi *materiale*.

La ricerca della natura di questa materia di diritto, incarnata nella *exceptionis defensio*, fu indirizzata allo scopo di riuscire alla scoperta di un carattere universale e comune a tutte le difese fatte valere per eccezione, in modo da formare una categoria per sè stante, di specie ben definita.

Parve invero che, agli scopi di una costruzione sistematica e scientifica, non bastasse caratterizzare l'*exceptio* per quella tale difesa la quale non poteva farsi valere che mediante inserzione nella formula, nè fermarsi al comune carattere di tali difese, e cioè che la sussistenza loro non esclude quella del rapporto giuridico dedotto *in intentione*, e quindi la necessità della condanna, ed, ove perciò non se ne fosse tratta una ulteriore condizione di questa, sarebbe mancata la possibilità stessa di un tal genere di difesa. Prendiamo ad esempio il caso cui si riferisce il citato passo di Gaio (IV, 116). Il rapporto di diritto dedotto *in intentione* consiste nella obbligazione

nascente dalla *stipulatio;* si tratta dunque di un contratto formale perfetto e sussistente una volta verificato l'adempimento delle forme richieste dal diritto. La insussistenza della causa, che ha indotto le parti alla stipulazione, non ha alcuna efficacia per impedire la nascita di un valido rapporto obbligatorio, e quindi la necessità della condanna di fronte ad un'*actio* fondata sul presupposto della validità della *stipulatio*. La inesistenza della causa non poteva dunque costituire nella specie una legittima difesa pel convenuto. Per trarre da questo fatto una valida difesa, occorreva che il magistrato, esercitando il suo imperio, lo imponesse in modo esplicito al giudice, ciò che avveniva appunto colla inserzione della *exceptio*.

Orbene tutto ciò, si disse, è la constatazione di un fatto e di una necessità procedurale, ci rivela il funzionamento di queste difese, ma non ce ne spiega la natura.

§ 2.

Una volta incamminati su questa via non mancarono a presentarsi le diverse teorie.

Quella che fu la *communis opinio* fino al Savigny consiste nel riferire le due categorie di difese, l'una al diritto pretorio e l'altra al diritto civile. Essa, fondandosi sul menzionato passo di Gaio, generalizza il concetto ivi contenuto a proposito dell'*actio ex stipulatu*, e sostiene che le *exceptiones* non siano altro che quei mezzi di difesa, i quali furono introdotti dal Pretore allo scopo di indirizzare l'esito dei giudizi verso quell'ideale di equità, il cui raggiungimento caratterizzò la feconda opera innovatrice di quel glorioso magistrato. Le eccezioni, come racchiudenti un principio puramente equitativo estraneo allo *ius civile*, restavano al di fuori della cerchia dell'*intentio*, non potevano per se medesime invalidare il rapporto giuridico in quella contenuto, ed impedire quindi la condanna, se il Pretore non fosse intervenuto col suo imperio ad imporre al giudice di doverne tener conto. Di fronte a questo genere di difese si trovano tutte le altre, le quali, riferendosi a fatti giuridicamente efficaci secondo il diritto civile, potevano essere esaminate dal giudice senza alcuna esplicita menzione che ne facesse il pretore nella formula. E così il diverso funzionamento processuale si ricollegava quale con-

seguenza diretta alla natura diversa del contenuto, come derivante da due fonti ben distinte tra loro. La opposizione tra *defensio* ed *exceptio* era un aspetto di quella più ampia e dominatrice del diritto classico tra *ius civile* e *ius honorarium*, o in un senso ancora più generale tra *strictum ius* ed *aequitas*.

Questa teorica, che rimonta fino ad Averanio [1], fu svolta dallo Zimmern [2] e sopratutto dallo Albrecht [3] prima di Savigny [4] che, combattutala, fece mutare l'indirizzo della dottrina. Dopo Savigny la teoria fu ripresa da parecchi e trovò nello Eisele [5] il suo maggiore sviluppo.

Ad essa si opposero delle gravi obbiezioni, principalmente:

a) l'esistenza delle cosidette *eccezioni civili*, come fondate su leggi (p. e. *exceptio legis Cinciae*) o su Senatusconsulti (p. e. *exceptio SC. Macedoniani*).

b) L'inserzione della *exceptio* in *formulae in factum conceptae*, dove quindi non si trovava in opposizione il diritto civile a quello onorario, ma il diritto onorario al diritto onorario.

c) Il principio che *exceptio doli inest b. f. iudiciis*. Essendo le azioni di b. f. di natura civile, sarebbe dunque possibile concepire l'eccezione indipendentemente da ogni influenza del *praetorium auxilium*.

Ad evitare questi ed altri ostacoli, la teoria ha subíto delle oscillazioni intorno alla sua nota caratteristica fondamentale, di ricondurre cioè il *concetto materiale* dell'*exceptio* ad una fonte di diritto diversa da quella cui facevano capo le altre difese, e cioè al diritto onorario; si sono dovute fare delle restrizioni alle logiche conseguenze del principio, e da tutti questi tentennamenti è finito per risultarne un sistema nel suo complesso abbastanza confuso.

Così, all'antica concezione di un diritto pretorio contrapposto al civile, nel senso di essere il primo l'esplicazione di quella equità, che restava perfettamente estranea al secondo, si volle sostituire un concetto più largo dell'*aequitas*, quale contrapposto al *rigor iuris*, possibile anche nel campo del dr. civile; spiegavasi in questo modo

[1] *Interpetr. iur.* I, 6, 34.

[2] *Geschichte des röm. Privatr.* III; 1826.

[3] *Die Exceptionen des gem. teuts. Civilproc.*; 1835.

[4] *System*, V, 225 sgg.; 1840.

[5] *Die materielle Grundlage der Exceptio*; 1871. Cfr. dopo specialmente Lenel — *Ueber Ursprung und Wirkung der Exceptionen*; 1876.

come, pur derivando le eccezioni nella massima parte dal diritto pretorio, ve ne potevano essere di quelle che materialmente facevano capo al diritto civile, e come altresì, in giudizi introdotti con *formulae in ius conceptae*, quali erano quelli di buona fede, l'esame di alcune eccezioni fosse ricompreso nel compito ordinario del giudice [1].

E diversamente, con a capo l'Eisele, la natura pretoria della *exceptio* si cercò spiegare non tanto come attuazione dell'*equitas*, quanto invece come riconoscimento di effetti giuridici a fatti irrilevanti di fronte al diritto civile; il fondamento materiale delle eccezioni sarebbe in altri termini non la equità in genere, ma l'*equità non ancora riconosciuta dal diritto civile*. In questo modo le cosidette eccezioni civili costituirebbero sempre un istituto pretorio, nel senso che esse traevano bensì il loro contenuto da fonti dello *ius civile*, ma queste non contenevano disposizioni atte ad invalidare per se stesse i rapporti giuridici, contro i quali furono invece dal Pretore adibite le relative eccezioni. D'altro lato, si dovette in questo modo riconoscere che la *exceptio* può avere un senso materiale solo di fronte a *formulae in ius conceptae*, mentre, nel caso di *formulae in factum conceptae*, il concetto di essa si riduce tutto al lato formale, perchè in quest'ultima ipotesi la stessa azione e la necessità della condanna si coordinano all'esistenza di circostanze di fatto, non capaci per sè di effetti giuridici secondo lo stretto diritto (Gaio IV, 46, 47).

Un'altra gradazione degna di nota in questa teorica è quella, la quale intende l'appartenenza delle eccezioni al diritto pretorio *in quanto difese*. Il contenuto di esse può quindi riferirsi anche al diritto civile, ma si deve sempre al diritto pretorio averne creato un *mezzo idoneo a respingere la domanda* avversaria, mentre ciò non era possibile secondo il diritto civile; perciò *nella sua funzione di difesa* la eccezione resta sempre un istituto pretorio [2]. Questa dottrina è in sostanza una transazione tra quella che riconosce all'istituto della *exceptio* un semplice valore formale, e le altre invece che si sforzano di determinarne anche uno materiale facendolo consistere nella pertinenza al diritto pretorio, ma senza tuttavia sfuggire alle obbiezioni elevate contro quest'ultimo sistema.

[1] Birkmeyer — *Die Exceptionen in bonae fidei iudicium;* 1874.

[2] Cfr. specialmente Carré o. c.

Ma, come sopra osservammo, il concetto di Albrecht fu scosso dalla critica del Savigny, e per qualche tempo restò fuori della comune dottrina, ai cui onori doveva essere poi risollevato.

Il Savigny, preoccupato anch'egli di determinare la caratteristica del concetto materiale della *exceptio* di fronte alle altre difese, ed escluso il riferimento alla dualità tra lo *ius civile* e quello *honorarium,* si riportò alla diversa maniera con la quale il convenuto, difendendosi, può impedire che l'azione esperimentata dall'attore raggiunga il fine della condanna. Ed a questo intento distinse tutte le possibili difese in tre classi, secondochè il convenuto neghi che il diritto fatto valere dall'attore abbia mai esistito, o sostenga che esso si sia estinto, o, pur riconoscendone la sussistenza, vi contrapponga un diritto proprio che paralizzi gli effetti di quello contrario. I primi due mezzi costituiscono le *difese in senso stretto,* il terzo le *eccezioni.* La caratteristica differenza tra i due concetti si riduce in fondo a quella tra *positivo* e *negativo.* Le une (le eccezioni) affermano; le altre (le difese) negano. Però le difese del 2° gruppo (negazioni relative) sono di carattere ambiguo (egli stesso lo riconosce), in quanto partecipano della natura dell'uno e dell'altro genere. Negano invero l'attuale esistenza del diritto, ma come conseguenza di un fatto che viene asserito dallo stesso convenuto; esempio, il pagamento del debito, per cui l'attore procede. La più interessante conseguenza di queste premesse si è che, nel caso dell'eccezione, trovandosi di fronte due diritti indipendenti, ciascuno segue la propria sorte, e quindi, venendo a mancare quello appartenente al debitore, resta efficace l'altro. Le difese invece, che toccano la natura stessa del diritto cui si oppongono, ne producono l'estinzione assoluta e definitiva.

Dato questo sistema, è chiaro che nessuna importanza per l'assegnamento di una difesa all'una o all'altra categoria può avere la derivazione dal diritto civile o da quello pretorio; vi sono pertanto eccezioni dell'uno e dell'altro genere. Oltre di ciò, esse possono farsi valere e contro azioni civili e contro azioni pretorie. E così sono possibili queste quattro combinazioni, e cioè:

Azioni civili ed eccezioni pretorie;
Azioni pretorie ed eccezioni civili;
Azioni civili ed eccezioni civili;
Azioni pretorie ed eccezioni pretorie.

Col sistema di Savigny, il riguardo equitativo diventa uno solo degli scopi dell'istituto, e si rende indipendente la teorica delle eccezioni dal dualismo del doppio diritto, civile e pretorio, e dalla procedura formulare, costruendo una classificazione delle difese applicabile, in astratto, non solo a quel periodo, ma a tutti i periodi della storia del diritto romano, ed in genere ad ogni diritto. Egli tuttavia riconosce che contribuirono grandemente ad accentuare una tale divisione, nel diritto classico, due circostanze, e cioè la sussistenza parallela di due diritti di opposto carattere, e un sistema di procedura che fermava in una formula angusta l'ambito della indagine del giudice.

Questo carattere universale è stato infatti rilevato apertamente dal Windscheid [1], che in sostanza accetta tale concetto. Egli infatti, dopo aver notato che la caratteristica della *exceptio* sta in ciò che, senza contrastare la fondatezza dell'azione per se stessa, fa valere un impedimento all'esercizio di essa, soggiunge che il limite tra questi due generi di difesa, cioè tra la diretta e la indiretta inefficacia dell'azione, è un problema la cui soluzione può trovarsi soltanto nelle speciali disposizioni di un determinato diritto positivo, e che l'uno perciò può risolvere in modo diverso dall'altro.

La differenza tra la teorica di Savigny e quella di Windscheid sta in ciò che, mentre il primo vede sempre nella eccezione un diritto subiettivo del convenuto, l'altro invece si riferisce al concetto più largo di una circostanza impediente l'esercizio dell'azione, circostanza che può quindi consistere in un vero e proprio diritto del convenuto od anche in un semplice fatto [2].

Ora, qualunque delle due gradazioni del sistema si consideri (e la seconda è in vero più accettabile della prima), il difetto sostanziale comune ad entrambe è quello di costituire una dottrina basata su considerazioni logiche ed astratte, e non già sull'esame diretto delle fonti, una teoria filosofica, più che una teoria romanistica. E non solo mancano prove testuali che la teoria corrisponda al vero modo di concepire dei Romani, ma vi sono testi espliciti contrari ad essa. Per esempio, tutti quelli i quali dichiarano che il credito del marito per

[1] Pandette 7ª ediz. I, § 47, nota 1.

[2] Tra i seguaci della teoria pura di SAVIGNY cfr. specialmente PUCHTA, UNGER, ARNDTS; vanno riferiti invece alla concezione più larga il BETHMANN-HOLLWEG e il BRUNS principalmente.

le spese fatte *in res dotales* ha l'effetto di *dotem minuere,* ossia opera direttamente sull'azione tendente alla restituzione della dote e non per la via indiretta della *exceptio,* come dovrebbe essere secondo la teorica in esame [1]. Abbiamo dunque un contro-diritto del convenuto, il quale produce l'effetto di distruggere senz'altro in tutto o in parte il diritto dell'attore, ed esso pertanto, secondo la idea di Savigny, costituerebbe, dal punto di vista procedurale, il contenuto di una *defensio* vera e propria e non di una *exceptio.* Vi sono quindi delle difese in senso stretto, le quali si fondano non sulla negazione del diritto dell'attore, ma sulla concomitante esistenza di un diritto del convenuto, che paralizza gli effetti del primo. Ed, in modo più generale, almeno in diritto giustinianeo [2], una efficacia ed un significato di questo genere ebbe la *compensatio,* la quale appunto presuppone l'esistenza di due diritti valevoli in direzioni inverse tra due soggetti; ora ciò costituisce una larga breccia alla teoria Savigniana, se si tien conto che essenziale ad essa è la sua applicabilità all'infuori della procedura formulare.

Anzi, tenendo presente questa considerazione, in quanto la dottrina in discorso riconduce la possibilità di una difesa, corrispondente al concetto sostanziale della *exceptio,* fino alla procedura delle *legis actiones,* essa urta contro l'altro principio della unicità della quistione nell'antichissima maniera di giudizio.

Di recente però, respinta la teorica che fonda la distinzione sostanziale delle difese nella dualità tra il diritto civile e quello pretorio, e l'altra che la riconduce al diverso modo onde si contrasta la domanda, negandola cioè o contrapponendovi una contro-pretesa; si è avanzata una nuova dottrina per spiegare il concetto materiale della *exceptio.*

Il Koschembahr-Lyskowski [3] ha combattuto il sistema di ricondurre al diritto pretorio tutte le eccezioni, anche solo in quanto mezzi di difesa, riconoscendo la innegabile esistenza delle *eccezioni civili.*

[1] Cfr. Ist. 4. 6 § 37; l. 5 pr. §§ 1 e 2, l. 15 D. 25. 1; l. 1 § 4, l. 5 D. 33. 4; l. un. § 5 C. 5, 13. Vi sono, è vero, dei testi ove anche a proposito di un tale diritto si allude alla *exceptio doli* (LL. 21 pr. e 23 D. 24. 3), ma è chiaro che l'*exceptio* qui è soltanto indicata come un mezzo *possibile, più sicuro* se si vuole, *non come necessario.*

[2] Cfr. Ist. § 30, 4, 6, ove si dice come *compensationes actiones minuant.*

[3] O. c. Capo 1° § 1°.

Nello stesso tempo ha respinto come del tutto estraneo al diritto romano il concetto di un contro-diritto fatto valere simultaneamente ed in direzione opposta a quello dell'attore, agli effetti di togliere a questo la sua pratica efficacia. Invece ha sostenuto scaturire dalle viscere stesse del dr. romano una distinzione fondamentale del diritto obbiettivo, che ne spiega tutta la storia ed in particolare quanto riguarda la materia delle eccezioni.

Il diritto obbiettivo sarebbe considerato da due punti di vista diversi, in quanto cioè è organismo teorico di istituti giuridici *(Das obiective Recht als solches)*, ed in quanto è funzionamento pratico dei rapporti giuridici, nella vita sociale *(Das obiective Recht in seiner Anwendung)*. In altri termini, i due lati, statico e dinamico, del diritto, più che due lati di un medesimo organismo, costituirebbero due organismi ben distinti tra loro nel concetto, sebbene possano anche coincidere nel contenuto. Il primo comprende il sistema degli istituti giuridici, quali concezioni astratte di gruppi di rapporti; il secondo è il sistema delle *actiones*. L'*actio* non è soltanto nè il mezzo di far valere il diritto, nè il diritto che ne costituisce il presupposto ed il fondamento, ma contemporaneamente l'una cosa e l'altra, ossia *il diritto obbiettivo nella sua applicazione processuale*. Ora questo diritto in azione o applicato può essere conforme nella sostanza al diritto teorico ed astratto, ma può anche allontanarsene per qualche verso, al fine di indirizzare la realizzazione del diritto verso il supremo concetto della equità.

Ordinariamente il diritto obbiettivo si applica come è costituito; ma talora invece abbiamo un diritto applicato che non ha alcuna corrispondenza nel diritto teorico, p. e. tutte le nuove azioni introdotte dal Pretore; tal altra l'applicazione si discosta solo in parte dal diritto teorico. Il Pretore aveva il compito di presiedere alla applicazione del diritto, ma non poteva *ius facere;* però, colla libertà di allontanarsi nella applicazione dalle norme del diritto astratto, finì in sostanza per creare un nuovo diritto come diritto applicato. È per questa via che entrarono nella storia del diritto romano quasi tutte le più ardite innovazioni, pur conciliandosi collo spirito conservatore che la domina. Il diritto teorico restò immutato, solo il diritto applicato si venne continuamente modificando. Prendiamo ad esempio l'azione Publiciana; colla sua introduzione il Pretore fa in sostanza del diritto nuovo, perchè riconosce efficacia giuridica ed un rapporto

non apprezzato dal diritto civile, ma è un diritto che ha esistenza soltanto nel campo processuale, ossia è semplicemente del diritto applicato.

Ciò spiega come è il diritto applicato quello di cui i giureconsulti specialmente si occupano; è intorno ad esso che sopratutto si sviluppa la dottrina.

Ora l'*exceptio* non è altro che il mezzo per modificare il diritto obbiettivo nella sua applicazione. Con essa si introduce un nuovo elemento per la possibilità della condanna (che è poi lo scopo di ogni *actio*), all'infuori di quelli che costituiscono il contenuto del rapporto di diritto fatto valere in giudizio. Si viene così a togliere l'armonia tra l'*ipsum ius*, in sè e per sè considerato, e la pratica efficacia del medesimo. Pur esistendo tutti i requisiti essenziali per la costituzione del rapporto giuridico di cui trattasi, esso può nel processo non ottenere il riconoscimento e la tutela, in quei determinati casi che formano il contenuto delle varie *exceptiones*.

Però non è a credere che solo il Pretore ricorresse a questo indiretto sistema di innovazione del diritto obbiettivo. Talora vi si provvedeva anche con le fonti ordinarie del diritto civile, e così con le leggi ed i senatoconsulti; p. e. la *lex Cincia*, il *SC. Macedonianum*. Di qui la esistenza di eccezioni pretorie e di eccezioni civili, ma le prime costituiscono nel fatto la grandissima maggioranza.

L'*actio*, cui si contrapponga una *exceptio*, viene dunque a costituire una modificazione sostanziale del diritto, nel campo pratico, ossia il sistema di un'*actio* coordinata ad una *exceptio* rappresenta un nuovo diritto obbiettivo. E così, poter opporre all'azione, fatta valere dal mutuante contro il mutuatario *filiusfamilias*, l'eccezione derivante dal SC. Macedoniano, significa che, per ottenere il pratico riconoscimento di un rapporto di mutuo, oltre a tutte le condizioni essenziali secondo il diritto civile per l'esistenza del rapporto stesso, occorre che il mutuatario non sia un *filiusfamilias*. Il mutuo adunque garantito non coincide col mutuo come istituto teorico del diritto; il SC. ha modificato il diritto obbiettivo nella sua applicazione.

È chiara la differenza che, secondo questa opinione, passa tra le eccezioni e le altre difese. Le prime hanno luogo soltanto ove il diritto applicato rappresenta una deviazione dal diritto teorico; le seconde quando il diritto applicato coincide con quello teorico. Le prime fanno valere le nuove condizioni richieste per la tutela dei rap-

porti di diritto, al di là di quelle esenziali al loro concetto teorico; le seconde invece si fondano sulla necessità della sussistenza di tutte le condizioni essenziali al concetto teorico del rapporto. Tutte quante negano la esistenza del rapporto di diritto, quale è richiesto nel campo della pratica applicazione.

Come fu già notato [1], questo sistema porta in modo superlativo l'impronta germanica, ed è nel suo carattere assolutamente filosofico e speculativo, quanto di più contrario può immaginarsi allo spirito del diritto ed al carattere dei giureconsulti romani.

La distinzione di un diritto teorico e di un diritto pratico come fondamentale nel sistema romano è perfettamente immaginaria, e sarebbe ben strano che di un fatto così interessante non ci fosse rimasta traccia nelle fonti, dove pure di altri dualismi e di altri contrapposti si fa nel modo più ampio menzione ed applicazione. La conseguenza poi che se ne deriva, rispetto alla teorica della *exceptio*, nel senso di negare che questa costituisca un mezzo *indiretto* di difesa di fronte al non contrastato diritto dell'attore, mentre le altre *defensiones* contrastano *direttamente* la fondatezza di questo diritto, è inconciliabile addirittura col linguaggio chiaro e preciso dei testi. Si leggano infatti le Ist. IV, 13 pr. sgg.: « *Comparatae sunt autem exceptiones defendendorum eorum gratia, cum quibus agitur: saepe enim accidit ut, licet ipsa persecutio qua actor experitur iusta sit, tamen iniqua sit adversus eum cum quo agitur* » etc. E così Gaio IV, 116 sgg. La *persecutio* (ossia il dr. applicato secondo l'A.) dunque è *iusta*, il diritto dell'attore è fondato, e l'eccezione, ben lungi da aver forza di distruggere questa fondatezza, invece la presuppone.

§ 3.

Ma, accanto alle teorie le quali si sforzarono di arrivare alla costruzione di un concetto materiale della *exceptio*, non mancò mai nella dottrina una corrente, che riducesse ogni importanza e significato dell'istituto al lato puramente formale, che è quello il quale dal punto di vista storico è indiscutibile, e corrisponde ad una evidente esigenza della procedura formulare. Lo stesso nome della cosa, come ci testimoniano le fonti, si riconnette a questo punto di vista,

[1] Cfr. *Nouvelle revue historique* Fasc. Nov. — Dic. 1895 — Recensione di AUDIBERT.

che perciò deve avere una importanza decisiva nella determinazione del concetto. Consideriamo per poco la coesistenza di queste circostanze:

1°) Un diritto formalistico e rigoroso, con schemi ben definiti e precisi pei vari istituti giuridici, ancora improntato alla asprezza degli organismi giuridici primitivi, per una tendenza costantemente avversa alle innovazioni.

2°) Una procedura, la quale limitava l'opera del giudice a questo compito ben preciso ed angusto: condannare, data la prova della esistenza di un rapporto tra le parti corrispondente alla nozione del diritto fatto valere; assolvere nel caso contrario.

3°) La evidente possibilità che, pur data l'esistenza del rapporto giuridico, fondamento dell'azione, la condanna urtasse contro i più elementari principii di equità.

4°) La larga potestà concessa al Pretore nell'ordinamento del giudizio, come conseguenza del suo *imperium*.

5°) La tendenza spiccata di esso ad esercitare nel campo del diritto una funzione altamente moderatrice delle asprezze teoriche, ispirata ai superiori principii di una giustizia equitativa, *iuris civilis adiuvandi, supplendi, corrigendi causa.*

E ne risulterà chiaro come, data una azione; oltre tutti quei mezzi di difesa concessi al convenuto rimanendo nell'ambito del diritto fatto valere dall'attore, capaci quindi ad impedire la condanna a tenore della natura stessa del giudizio; presto ne dovessero sorgere degli altri, i quali conducessero allo stesso effetto, ogni volta che tale fosse l'esigenza dell'equità, imponendosi così dal pretore al giudice un esame di fatti, che altrimenti egli avrebbe avuto il dovere di non tener presenti.

Queste circostanze, fatte valere in modo così singolare, erano pertanto difese di natura ben distinta da quelle, il cui esame rientrava nel compito ordinario del giudice, e dal punto di vista logico si presentavano come casi di eccezione alla fatale necessità della condanna derivante dalla sussistenza del diritto fatto valere coll'azione. Il concetto dell'*exceptio* si presenta quindi naturalmente come un concetto di diritto processuale, e trova in ciò sufficiente spiegazione e determinatezza. Ed è un concetto negativo, cioè quella difesa la quale non può essere direttamente apprezzata dal giudice perché non compresa nei poteri a lui conferiti dalla formula. È necessario, è possibile tras-

formare questo concetto negativo in uno positivo? È quello che si è provato di fare, passando ad analizzare il contenuto di queste difese, alla ricerca, come si disse, di un concetto materiale in contrapposto di quello formale, e nel paragrafo precedente abbiamo esposto i principali sistemi in proposito.

Ora, quanto alla necessità di stabilire un tale concetto positivo per una trattazione scientifica, essa è in verità niente altro che una esagerazione critica della scienza moderna, la quale, mirando sempre e sopratutto al sistema, ha finito spesso col fare l'arte per l'arte.

E così nel nostro caso. Non significa nulla osservare che il concetto negativo puramente processuale dell'*exceptio* non spiega il sostanziale perchè una determinata circostanza funzioni come *exceptio* e non come *defensio*, per trarne la conseguenza della necessità di ridurre tutte le eccezioni sotto un concetto positivo, che ne giustifichi il valore. Quel che importa è se i Romani lo ebbero o meno realmente questo concetto, e nulla esige che lo avessero; il modo anzi come le fonti ci parlano dell'istituto induce appunto a credere che non lo avessero punto. La necessità dunque di un tale concetto non esiste, ed è anche inverosimile in astratto ed *a priori* poterlo determinare, se si pensa alla funzione che l'*exceptio* compiva nella procedura. Una volta che materia di eccezione formava ogni circostanza non compresa nella cerchia del rapporto dedotto in giudizio, è più probabile il non trovare che trovare in esse altro punto di contatto fuorchè questo puramente negativo. Vedemmo infatti come i tentativi su questa via presentino tutti *prima facie* delle gravi difficoltà ad essere accolti come teoriche rispondenti alla verità storica.

Ora, come osservammo, non mancò nella dottrina una corrente ispirata a queste idee, e noi qui accenneremo ai principali rappresentanti di essa.

Già il Völdendorff [1] definiva l'eccezione: « quella deduzione de-« fensionale, la quale non rientra nella cerchia del diretto attacco « della istanza, vale a dire non può essere sottoposta all'apprezza-« mento del giudice pel mezzo di questo diretto attacco ». Come si vede, siamo al puro concetto formale; eccezione è quella difesa, la quale non può essere presa in considerazione dal giudice restando nei limiti degli ordinari suoi poteri, come conseguenza della formula

[1] *Linde Ztschrift,* nuova serie vol. XI (1854) p. 290 sgg.

normale; ma occorre a tal uopo una diretta autorizzazione del magistrato per via di un mutamento nella formula.

Ed il Bekker, già nel suo libro sulla Consumazione processuale, scriveva [1]:

« Per conoscere se in un determinato caso debba inserirsi una « *exceptio* nella formula, non si deve già guardare su quale base « poggi la difesa del convenuto, ma solo in qual rapporto essa stia « col diritto fatto valere dall'attore. Ed in generale, quando il con« venuto contrasta la sussistenza del diritto che è a fondamento del « l'azione, o perchè esso non è mai competuto all'attore, o perchè « si è estinto (ed è indifferente che l'inesistenza o l'estinzione si rap« porti ad un diritto del convenuto o ad un'altra causa), in tutti « questi casi il convenuto non ha punto bisogno di una *exceptio*..... « Al contrario, quando il convenuto, senza impugnare il diritto del« l'attore, contrasta solo l'azione, od a cagione che quello non abbia « nella specie la capacità di costituire il fondamento di una azione..... « od a cagione di un diritto competente al convenuto, in questi casi « occorre munire la formula di una eccezione ».

E nel posteriore trattato sulle Azioni [2] riferiva il contrapposto tra le eccezioni e le altre difese a questo concetto: « Deduzioni che pos« sono richiamare l'attenzione del giudice senza il concorso di al« cuna estranea circostanza, e deduzioni che hanno bisogno a questo « effetto di una esplicita dichiarazione nella formula... e questo con« trapposto tra un diritto che si può ed un diritto che non si può « prendere in esame *ex officio* è indipendente dalla fonte cui le sin« gole deduzioni si riconnettono, o che sia cioè di diritto civile o di « diritto onorario ».

E lo Zimmermann [3] nelle sue osservazioni al libro di Eisele, scriveva contro l'opinione di questo scrittore: « Noi facciamo consi« stere la natura dell'*exceptio* molto semplicemente in ciò che essa « era una esclusione di quanto si conteneva nella formula... Noi con« sideriamo tutte le eccezioni come difese fondate sull'*imperium* del « pretore contro la normale redazione della formula... La parola *ex« ceptio non ha un significato di diritto materiale* nè nel senso che « il suo contenuto si riferisca al diritto civile o al pretorio, nè nel

[1] *Die Processualische Consumption im röm Recht*, p. 95 sgg.; 1853.
[2] *Die actionen*, II, 282; 1871.
[3] *Kritische Bemerkungen zu* Eisele etc., p. 27-28; 1872.

« senso... che dal valore dommatico di quelli possa derivarne alcuna « conseguenza etc. »

Ed ancora più chiaramente in seguito [1]: « Il significato della *ex-« ceptio* romana è *soltanto di natura processuale* ».

Tutti questi scrittori adunque negano che la distinzione delle difese si fondi in una disformità del loro contenuto, sostenendo invece che essa era una pura e semplice conseguenza del sistema di procedura, il quale non costituiva un dibattito ampio ed illimitato tra tutte le ragioni dell'una e dell'altra parte contendente, come oggi, ma riduceva tutto il giudizio nei limiti angusti e formali di un *nomen actionis*, cui avesse fatto capo l'attore.

§ 4.

Sopra abbiamo visto come le teorie del concetto materiale della *exceptio* si possano in sostanza ridurre a tre sistemi; quello che ne deriva il carattere dalla pertinenza in un senso o nell'altro al diritto pretorio, in contrapposizione delle altre difese le quali si riconnettono invece a principii di puro diritto civile; quello che vede nel nostro istituto la via di far valere circostanze di diritto o di fatto estrinseche alla promossa azione, ma capaci di impedirne indirettamente l'esercizio, di fronte alle difese che direttamente attaccano la fondatezza della domanda avversaria; quello infine che trova nell'eccezione il mezzo di mutare il diritto materiale nella sua funzione pratica, in contrapposto a quelle difese che si attengono ai principii puri e semplici dell'organismo giuridico di ordine teorico.

Dei tre sistemi il primo ed il terzo si riconnettono ad un dualismo tra due generi opposti di diritto, il *ius civile* ed il *ius honorarium* da un lato, il *diritto teorico* ed il *diritto applicato* dall'altro. Il primo contrapposto esiste realmente nella storia del diritto romano. Fondando però su di esso la nostra teorica, è chiaro che per questo solo fatto essa viene a costituire della *exceptio,* come istituto per sè stante, un istituto puramente storico, limitato al periodo in cui quel contrapposto ebbe un significato ed un valore effettivi nell'organismo giuridico, al periodo cioè della procedura formulare. E tale è infatti la tesi dei seguaci di questa dottrina. Da un lato si è esclusa la pos-

[1] l. c. p. 33.

sibilità della *exceptio* (anche nel suo concetto materiale) pel periodo delle *legis actiones*, sopratutto in armonia al principio della unica quistione [1]. Dall'altro si è sostenuto che nel diritto posteriore ed in quello comune, pur rimanendo il nome della cosa, scomparve il vero significato di esso, generandosi pei vari periodi storici una grave confusione al riguardo [2].

Il secondo contrapposto, come notammo, non è sostenibile troppo facilmente in base ai testi; contrasta anzi con la naturale interpetrazione di essi. Ad ogni modo, data la teoria che fonda in esso la distinzione delle difese ed il significato della *exceptio*, a quali conseguenze quella mena rispetto alla quistione della storia dell'istituto? Ora, sebbene l'A. non abbia ancora trattato *ex professo* il problema, tuttavia a noi pare che, per quanto riguarda il diritto romano puro, dovrebbe menare a conseguenze opposte di quelle cui ha condotto logicamente l'altra teoria. La distinzione tra quello che chiamammo il diritto teorico ed il diritto pratico, il Koschembahr la considera come la chiave di volta di tutto il diritto romano, e come tale non si limita ad uno o all'altro dei periodi della sua storia. Per quanto riguarda il periodo delle *legis actiones* lo si dice del resto chiaramente in via incidentale [3]: « *Il contrapposto tra il diritto obbiettivo come* « *tale ed il diritto obbiettivo nella sua applicazione è presso i Ro-* « *mani antichissimo. Nel tempo delle legis actiones la lex non prov-* « *vedeva soltanto alle norme del diritto obbiettivo come tale, ma an-* « *che a quelle della sua applicazione* » e si riferisce a Gaio IV, 11. Quanto al periodo, in cui scomparvero la procedura formulare ed il dualismo tra diritto onorario e diritto civile, non ci sarebbe ragione di negare per questo la possibilità dell'*exceptio*, dato che quel dualismo non avrebbe avuto alcuna influenza sul nostro istituto, e le eccezioni traevano origine pel loro contenuto indifferentemente dall'uno e dall'altro diritto. L'A. infatti le distingue in pretorie e civili, e spiega quelle civili con la doppia funzione cui sodisfacevano le stesse fonti dello *ius civile*. Il contrapposto non esisterebbe più invece, secondo l'A., nel diritto moderno, e di qui si deduce la inapplicabilità in esso della distinzione delle difese [4].

[1] Cfr. Lenel o. c. p. 41 sgg. Ed egualmente Carrè o. c.
[2] Cfr. Lenel o. c. p. 60 sgg. E Carrè o. c.
[3] l. c. p. 9.
[4] l. c. p. 5.

Ancora un passo più avanti, dal punto di vista di tale quistione storica, si fa coll' altro dei tre sistemi, i quali assegnano alla *exceptio* un valore di diritto materiale, ossia col sistema di Savigny. Il concetto informatore della distinzione tra *exceptio* e *defensio* non solo sarebbe ammissibile in tutti i periodi del diritto romano, ma anche in quello moderno, ed anzi in tutti i diritti. La teorica infatti, presa nella sua più larga concezione, si riduce ad una distinzione puramente astratta dei mezzi di difesa, e cioè la difesa *diretta,* la quale contesta l'esistenza delle circostanze determinanti il contenuto del diritto in azione, e quella *indiretta* che si poggia sull' esistenza di circostanze estrinseche atte a impedire gli effetti processuali del diritto avversario. Ora una distinzione simile è distinzione da accogliersi senza dubbio in filosofia del diritto, ma, prima di dire che si trova in un determinato diritto positivo consacrata in una caratteristica terminologia, bisogna cominciare col dimostrarlo appunto per via di argomenti positivi. A ogni modo, la dottrina è stata senz' altro applicata in questa larga scala, e citammo più sopra le parole del Windscheid in questo senso assai esplicite.

In questa via, che dirò filosofica, si è anzi andato più oltre. E così l' Unger [1], il quale ha dato al sistema il più ampio ed accurato svolgimento, ha in sostanza trasformata la bipartizione in una tripartizione, ponendo, tra le vere eccezioni e quelle difese che ad esse nettamente si contrappongono, una categoria mediana comprendente le difese, le quali, sebbene producano un effetto direttamente sul diritto cui si oppongono, tuttavia questo effetto raggiungono solo se ed in quanto esso sia voluto dal convenuto. Queste difese appartengono alle dirette, perchè toccano la esistenza stessa del diritto dedotto in azione; appartengono invece alle indirette, poichè funzionano quale un diritto del convenuto al di fuori e contro quello dell'attore. Un esempio di questa categoria si avrebbe nella compensazione. La costruzione è stata criticata e nel suo contenuto e per la sua pratica applicabilità [2]; ma, prescindendo ora dal merito di essa, abbiamo voluto soltanto parlarne per mostrare come a poco a poco si sia passato in un campo di pura costruzione filosofica.

[1] II § 124 p. 490.

[2] Nota di Fadda e Bensa alle Pandette di Windscheid vol. 1°, parte 1ª, dispensa 12ª, p. 698 sqq.

Riassumendo adunque, i tre sistemi sul concetto materiale della *exceptio* conducono a diverse conseguenze circa il problema della vitalità storica dell' istituto. L' uno cioè la riduce al periodo della procedura formulare, un altro la protrae a tutta la storia del diritto romano puro, un terzo la estende anche al diritto moderno. Questa diversità di conseguenze è senza dubbio della più grande importanza.

Quanto poi al sistema di coloro, che negano ogni valore di diritto materiale al concetto della *exceptio;* poichè la sua esistenza dipenderebbe dal fatto che nella procedura formulare vi erano ragioni che il giudice poteva esaminare in base alla formula normale, e ragioni invece che solo poteva prendere in considerazione ove vi fosse stato autorizzato da una clausola eccezionale inserita nello schema ordinario; è ben chiaro come ne derivi che l' istituto della *exceptio* sia completamente ed indissolubilmente legato al sistema della procedura formulare.

Il risultato della teorica puramente formale, pel problema storico, coincide adunque con quello della teoria sulla natura pretoria dell' *exceptio* nel concetto materiale.

La determinazione pertanto del concetto della *exceptio* ha anche un valore storico.

Esposto così a grandi linee lo stato della controversia, passiamo alla trattazione dei singoli quesiti.

EVARISTO CARUSI

(Continua)

FRAMMENTI DEL LIBRO XII

DELLA GEOGRAFIA DI STRABONE

SCOPERTI IN MEMBRANE PALINSESTE DELLA BIBLIOTECA VATICANA

I. *Introduzione.*

Il lungo e paziente lavoro che esige l'esame di qualunque scrittura palinsesta, riesce oltremodo più difficile quando la è frammentaria, e quindi il filo dello studio e l'ordine logico dell'opera viene ad esser confuso e quasi mal annaspato; e però il trovar il bandolo per ordinarla addivien cosa penosa a cagione delle lacune e de' salti della dicitura. La natura poi dell'opera geografica dello Strabone rende la fatica del leggere ed ordinare ancor più malagevole dal modo a lui usato di ritornar non di rado e in diversi luoghi sopra i medesimi oggetti, e ricordar luoghi, e cose, e storie in tratti fra loro assai distanti, ed anche laddove meno si penserebbe incontrarli. Per lo che quell'ammasso di fogli, od i piccoli e grandi brani di fogli, di cui ora consta il Palinsesto Vaticano, si dovettero ad uno ad uno studiare, leggere e classificare secondo i libri geografici dell'autore. Così fu vinta la difficoltà dell'ordinar questi residui carbonizzati e dispaiati che sembravan le foglie, su cui la Sibilla scriveva il responso, e poi le gittava a ludibrio del vento.

Raccolte poi, e mercè altri testi noti, ordinate queste centinaia di frammenti, dovettero per ciascuno, anzi per ciascuna linea e parola sottoporsi ad esame paleografico e critico, far comparazioni e discussioni all'uopo, affin di poterli proporre agli studiosi a conferma od emendazione, per risarcire parole o frasi corrotte e per colmare lacune non poche; e talora eziandio per distinguere il testo veramente antico dell'opera dalle superfetazioni di scolii ed aggiunte, che poi s'introdussero nel testo.

Ciò si fa manifesto da quanto già fu pubblicato [1] di cotesti frammenti per i libri antecedenti, e da quanto ora ne pubblichiamo del libro XII, i quali proporzionalmente non son pochi, nè poco interessanti.

Questi poi trattando particolarmente delle regioni dell'Asia minore, e de' classici paesi della sua riviera settentrionale, ci danno interessanti notizie geografiche e storiche e letterarie relative a questo famoso paese. Che anzi avendone il prof. Karolides [2] pubblicato in ispecial volume e con speciali cure il testo straboniano finora noto, ci siam giovati nelle nostre osservazioni eziandio di questo nuovo sussidio di confronto. Così la nostra scoperta ed il lavoro che vi ponemmo attorno sarà un nuovo contributo per gli studi geografici e letterarii [3], riguardo alle ridette storie e paesi, su cui tanto ancor si discute e discuterà in appresso.

---

[1] Le nostre pubblicazioni straboniane ebbero in prima un breve resoconto coi fac-simili per la scoperta fattane di tre membrane nella biblioteca dell' abbazia di Grottaferrata nel 1875, offerto al chiño amico P. Angelo Secchi. Queste per disteso furon quindi pubblicate nel periodico *Gli studii in Italia* ed anche separatamente. Dipoi in tre volumetti sono stati pubblicati altri frammenti sino al 165° dalle membrane Vaticane nell'anno 1888, ossia le Parti II, III e IV. A questi va innanzi una prefazione generale ed un grande fac simile fototipico del palinsesto, che pur si vede negli *Atti dell'Accad. P. di archeologia* 1890.

[2] Στραβωνος γεωγραφικων τα περι Μικρας Ασιας μετα σημειωσεων ερμηνευτικων υπο Π. Καρολιδου – εν Αθηναις 1889.

[3] Con una speciale dissertazione fu dato conto ed insieme qualche illustrazione ancora sopra questi frammenti del libro XII geografico alla P. Accademia romana di Archeologia il 27 febbraio 1896.

Frammento CLXVI

II. *Le produzioni della Cappadocia.*

La membrana che ora imprendiamo a dichiarare, ci presenta nella prima sua pagina tre colonne di scrittura ben conservata, di cui la prima ha la fine del § 10 e il principio del § 11 nel cap. II, Libro XII.

1 ΟΝΙΑΝΚΑΙΜΑΡΙΜΗ
ΝΗΝ ΕΝΔΕΤΗΙ
ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑΓΙΝΕ
ΤΑΙΚΑΙΗϹΙΝΩΠΙΚΗ
5 ΛΕΓΟΜΕΝΗΜΙΛΤΟϹ
ΑΡΙϹΤΗΤΩΝΠΑϹΩ̄
ΕΝΑΜΙΛΛΟϹΔΕϹΤῙ
ΑΥΤΗΙΚΑΙΪΒΗΡΙ
ΚΗΩΝΟΜΑϹΘΗΔΕ
10 ϹΙΝΩΠΙΚΗΔΙΟΤΙ
ΚΑΤΑΓΕΙΝΕΚΕΙϹΕ
ΕΙΩΘΕΙϹΑΝΟΙΕΜΠΟ
ΡΟΙΠΡΙΝΗΤΟΤΩ̄
ΕΦΕϹΙΩΝΕΜΠΟΡΙ
15 ΟΝΜΕΧΡΙΤΩΝΕΝ
ΘΑΔΕΑΝΘΡΩΠΩΝ
ΔΙΕΙΧΘΑΙΛΕΓΕΤΑΙ
ΔΕΚΑΙΚΡΥϹΤΑΛΛΟΥ
ΠΛΑΚΑϹΚΑΙΟΝΥ
20 ΧΙΤΟΥΛΙΘΟΥΠΛΗ
ϹΙΟΝΤΩΝΓΑΛΑΤΩ̄
ΥΠΟΤΩΝΑΡ ΧΕ
ΛΑΟΥΜΕΤΑΛΛΕΥ
ΤΩΝΕΥΡΗϹΘΑΙΗΝ

25 ΔΕΤΙϹΤΟΠΟϹΚΑΙΛΙ
ΘΟΥΛΕΥΚΟΥΤΩΙΕ
ΛΕΦΑΝΤΙΚΑΤΑΤΗ̄
ΧΡΟΑΝΕΜΦΕΡΟΥϹ
ΩϹΠΕΡΑΚΟΝΑϹΤΙ
30 ΝΑϹΟυ μεΓΑΛΑς
ΕΚΦΕΡΩΝΕΞΩΝ
ΤΑΛΑΒΕΙΑΤΟΙϹΜΑ
ΧΑΙΡΙΟΙϹΚΑΤΕϹΚΕΥ
ΑΖΟΝΑΛΛΟϹΔΕΤΑϹ
35 ΔΙΟΠΤΙΔΑϹΒΩΛΟΥϹ
ΜΕΓΑΛΑϹΕΚΔΙΔΟΥϹ
ΩϹΤε εξω κομιΖΕ
ϹΘΑΙ οριον δ ΕϹΤῙ

In questo frammento del nostro geografo son ricapitolate le produzioni di Cappadocia. E però dopo le ultime parole che si riferiscono ai prodotti della Bagadania specialmente in quella parte che è presso la Licaonia e la Marimene prosegue a dire che in Cappadocia si produce la *milto* ossia il color rosso, detto *rubrica* dai latini. Questa è del genere miglior di tutte e gareggia colla Iberica; vien detta Sinopica poichè i mercatanti solean farne provvista a Sinope prima che il commercio di Efeso venisse fin tra i Cappadoci a prender le mercatanzie. Si dice pure che vi si rinvenissero belle lastre di cristallo e di pietra onice dai lavoratori di Archelao nelle miniere. Qui pure si trova la pietra bianca quasi di colore eburneo e simile alle piccole coti, colla quale soleasi lavorare l'elsa de' coltelli. Evvi pure l'altro minerale, donde si hanno de' blocchi pei grandi specchi, e che è pur materia di esportazione.

OSSERVAZIONI SULLA PRECEDENTE COLONNA.

Alla linea 1 abbiamo la variante ΜΑΡ invece di ΜΟΡ.. che non troviamo altrove notata.

Linea 3. In fine di καππαδοκια non apparisce lo ι.

Lin. 4. Il palinsesto ha una leggera trasposizione, mentre le stampe hanno ἡ λεγομένη Σινοπικὴ μίλτος. Riguardo a questo colore della *Miltos*

sinopica si veggano i naturalisti. Qui si dice gareggiar con quella d'*Iberia,* della qual ragione già pubblicammo alcuni frammenti straboniani al libro XI. L'uso di quel colore per le statue delle divinità e per le scritture è famoso. I latini lo dissero *rubrica,* donde il nome ai titoli. Se ne fece pure belletto, in modo che Omero dicea delle navi tinte a rosso μιλτοπάρηος ναῦς come se avessero imbellettate le gote.

Lin. 8. **ΑΥΤΗΙ** ove la prima mano appose la ι del terzo caso, ed altra mano la volle annullare traversandola con obelo. In fine della linea le lettere **ΙΒΗΡΙ** sembrano scritte da antica mano sopra rasura. Forse si era errato scrivendo **ΣΙΝΩΠΙ**

Lin. 11. **ΕΙΩΘΕΙΣΑΝ**, altri codici ed alcune edizioni hanno εἰώθεσαν ed alcune εἰώθασιν senza produrre varietà.

Lin. 17. **ΔΙΕΙΧΘΑΙ** diverse edizioni scrivono διῖχθαι.

Lin. 21. Alcune edizioni dopo πλησίον aggiungono τῆς.

Lin. 22. Lo spazio tra le lettere **ΑΡ ΧΕ** è cagionato da due piccoli fori nella membrana.

Lin. 24. **ΕΥΡΗΣΘΑΙ**, così anche le buone edizioni, ma taluni scrivono ευρεσθαι.

Lin. 32. **ΛΑΒΕΙΑ** altri scrivono λαβία. Il Karolides ci attesta come eziandio al presente si fa lo stesso uso di questa specie di pietra.

Lin. 34. **ΔΕΤΑΣ** alcune edizioni come pure Karolides ed altri δε εις τας, meglio presso Didot δ' [εἰς]τάς. Al dubbio dà ragione il nostro testo, che esclude la parola εις.

Lin. 35. **ΔΙΟΠΤΙΔΑΣ**, ma l'edizioni hanno διοπτρας.

Lin. 36. Pel supplemento nelle edizioni si avrebbe ωστε και εξω κομιζεσθαι, ma tenendo conto dello spazio pare che nel nostro codice non si possa ammettere και.

Frammento CLXVII.

III. *Dei confini Cappadoci e notizie de' Romani.*

Prosegue ben leggibile nella seconda colonna il testo del § 11.

1 ΤΟΥΠΟΝΤΟΥΚΑΙΤΗς
ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑϹΟΡΕΙ
ΝΗΤΙϹΠΑΡΑΛΛΗ
ΛΟϹΤΩΙΤΑΥΡΩΤΗ̅
5 ΑΡΧΗΝΕΧΟΥϹΑΑ
ΠΟΤΩΝΕϹΠΕΡΙΩ̅

ΑΚΡΩΝΤΗϹΧΑΜΑ
ΝΗΝΗϹΕΦΗϹΪΔΡΥ
ΤΑΙΦΡΟΥΡΙΟΝΑΠΟ
10 ΤΟΜΟΝΔΑϹΜΕΝΔΑ
ΜΕΧΡΙΤΩΝΕΩΘΙ
ΝΩΝΤΗϹΛΑΟΥΙΑ
ϹΗΝΗϹϹΤΡΑΤΗΓΙ
ΑΙΔΕΙϹΙΝΤΗϹΚΑΠ
15 ΠΑΔΟΚΙΑϹΗΤΕΧΑ
ΜΑΝΗΝΗΚΑΙΗΛΑ
ΟΥΪΑϹΗΝΗϹΥΝΕ
ΒΗΔ'ΗΝΙΚΑΠΡΩΤΟ̄
ΡΩΜΑΙΟΙΤΑΚΑΤΑ
20 ΤΗΝΑϹΙΑΝΩΙΚΟῩ
ΝΙΚΗϹΑΝΤΕϹΑΝ
ΤΪΧΟΝΚΑΙΦΙΛΙΑϹ
ΚΑΙϹΥΜΜΑΧΙΑϹΕ
ΠΟΙΟΥΝΤΟΠΡΟϹΤΕ
25 ΤΑΕΘΝΗΚΑΙΤΟΥϹ
ΒΑϹΙΛΕΑϹΤΟΙϹΜΕΝ
ΑΛΛΟΙϹΒΑϹΙΛΕΥϹῙ
ΑΥΤΟΙϹΚΑΘΑΥΤΟΥϹ
ΔΟΘΗΝΑΙΑΥΤΟΙϹ
30 ΤΗΝΤΙΜΗΝ ταΥ
ΤΗΝΤΩΙΔΕΚΑΠΠΑ
ΔΟΚΙΚΑΙΑΥΤΩΔΕ'
ΚΑΙΤΩΙΕΘΝΕΙΚΟΙ
ΝΗΙΕΚΑΙΠΟΝΤΟϹ
35 ΔΗΤΟΥΒΑϹΙΛΙΚΟΥ
ΓΕΝΟΥϹΟΙΜΕΝΡΩ
ΜΑΙΟΙϹΥΝΕΧΩΡΟῩ
αΥΤΟΙϹΑΥΤΟΝΟΜΕι

A confine tra il Ponto e la Cappadocia si stende parallela al Tauro una catena di monti che principiando dalle vette occidentali della Camanena, su cui è costruito il montuoso castello Dasmenda, si stende sino all'estremità orientali della Lauiasene. Le prefetture militari della Cappadocia son quelle della Camanena e Lauiasene.

Allorchè per la prima volta i Romani vincitori si stabilirono nell'Asia, e trattarono le amicizie e fecero le alleanze con questi principi e popoli, avvenne che fu concesso a quei di Cappadocia aver per sè questo regio onore, mentre per gli altri si facea condividere eziandio col popolo.

OSSERVAZIONI SULLA SECONDA COLONNA.

Lin. 4. Alla parola ταυρω non fu apposto lo ι in fine.

Lin. 7. Qui è **XAMA**.... come in alcuni codici, mentre nell'edizione Didot ed altre è Καμμα... Vi son pure de' codici che leggono Κομαννηνης, e Καμαννηνης, Κομανηνης, Κομαγηνης, Κομμαγηνης, Καμμαγενης. La stessa parola vedi a lin. 13.

Lin. 10. Il nome del castello Δασμενδα è cosi ben riferito nell' ediz. Didot e Karolides, benchè altrove si trovi Δασμεδα e Δασμεσδα e presso Aldo Δασμένων. Nota il Karolides che presso i Bizantini scrittori si trova il suo nome Τσαμανδὸς che vien descritto da Cedreno come collocato qual nido a picco sugli scogli, e da non confondersi, come fanno alcuni, coll'attuale Ζάμαντα nella parte orientale di Cappadocia.

ΩIKOYN ha il palinsesto, mentre nelle edizioni è διφκουν.

Lin. 12. Invece di Λαουιασηνη qui ed altrove si legge nell' edizioni predette Λαουϊανσ... e Λαβιανσινης, Λαυιασινής, Λαουινιασηνης.

Lin. 21. **ANTIXON** scrisse la prima mano e poi fu sopraggiunto un piccolo ε, onde si legge αντειχον. È sorprendente come qui di un verbo siasi fatto un nome Antioco, e quindi date notizie circa Antioco III di Siria il *Grande* vinto dai Romani nell'anno 190 avanti l'era volgare. Per poter congiungere questo nome del re Antioco colla storia di Cappadocia, si nota che ebbe nella guerra romana ad alleato il re cappadoce Ariarathe V, il quale dopo la sconfitta di Antioco si dette ai Romani.

Ecco che una lieve variante di una lettera nel palinpsesto fa dileguare tutta questa storia e le ingegnose ipotesi, e toglie al testo straboniano di darci una cosifatta notizia. E di vero non conveniva nominar qui per la Cappadocia il re Antioco.

Lin. 28. καθ αυτους, ma alcune edizioni hanno καθ' ἑαυτούς.

Lin. 29. Nell'edizioni non si legge αυτοις.

Lin. 33. L'edizioni hanno δὲ τῷ e il palinsesto δε και τω.

Lin. 35. Invece del δη l'edizioni hanno δε.

FRAMMENTO CLXVIII.

IV. *Del regime monarchico di Cappadocia.*

Nella terza colonna abbiamo il seguito del § II così:

1 CΘΑΙΚΑΤΑΤΗΝCΥΓ
ΚΕΙΜΕΝΗΝΦΙΛΙᾹ
ΤΕΚΑΙCΥΜΜΑΧΙΑΝ
ΠΡΟCΤΟΕΘΝΟCΟΙΔε
5 ΠΡΕCΒΕΥCΑΜΕΝΟΙ
ΤΗΝΕΛΕΥΘΕΡΙΑΝ
ΠΑΡΗΤΟΥΝΤΟΟΥ
ΓΑΡΔΥΝΑCΘΑΙΦΕΡεΤ
ΑΥΤΗΝΕΦΑCΑΝ
10 ΑΝΒΑCΙΛΕΑΔΗΞΙοΥ
ΑΥΤΟΙCΑΠΟΔΕΙΧΘΗ
ΝΑΙΟΙΔΕΘΑΥΜΑCᾹ
ΤΕC μΕΝΕΙΤΙΝΕC
ΕΙΕΝΕΙΕΝΟΥΤΩC
15 ΑΠΕΙΡΗΚΟΤΕCΠΡος
ΤΗΝΕλευθεριΑν
ΕΠΕΤΡΕΨΑΝΓΟΥ
ΑΥΤΟΙCΕΞεΑΥΤΩ̄
ΓΕΝΕCΘΑΙΚΑΤΑΧε
20 ροτονιαν οΝ αΝ
βΟΥλωνταΙΚΑΙΕΙ
ΛΟΝΤΟαριΟΒΑΡΖΑ
ΝΗν εις τριΓΟΝΙ
ΑΝΔΕΠροελθΟΝ
25 ΤΟCΤΟΥ γεΝΟΥCΕ
ΞΕΛΕΙΠΕΝΚΑΤΕ
CΤΑΘΗΔΑΡΧΕΛΑος

ΟΥΔΕΝΠΡΟCΗΚΩ̄
ΑΥΤΟΙCΑΝΤΩΝΙ
30 ΟΥΚΑΤΑCΤΗCΑΝ
ΤΟCΤΑΥΤΑΚΑΙΠε
ΡΙΤΗCΜΕΓΑΛΗC
ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑCΠε
ΡΙΓΑΡΤΗCΤΡΑΧΕΙ
35 ΑCΚΙΛΙΚΙΑCΤΗC
ΠΡΟCΤΕΘΕΙCΗCΑυ
ΤΗΙΒΕΛτιον εστιν
ΕΝΤΩΙΠΕΡι της

Collegandosi col precedente, il testo qui prosegue a dire come venendo a mancare la stirpe reale de' Cappadoci, a questi i Romani lasciarono di vivere liberi secondo l'amicizia ed alleanza che con quel popolo essi fecero. Quello però mandò legati per rinunciare alla libertà, dicendo essergli intollerabile, e chiedendo piuttosto che un re fossegli dato di nuovo. Maravigliando i Romani come vi fossero uomini, i quali facessero un tal conto della libertà, accordarono che eleggessero un monarca, e decidessero con elezione stendendo le mani. Essi scelsero Ariobarzane, la cui famiglia giunta alla terza generazione venne meno. Allora per opera di Antonio fu sostituito Archelao che non avea con quelli attinenza.

Tutto ciò sia detto della grande Cappadocia; della prossima Cilicia montuosa meglio si dirà parlando dell' intiera Cilicia.

APPUNTI SULLA COLONNA TERZA.

Il Karolides sulle prime linee ci nota come la successione di Ariarathe I (an. 374 avanti Cr.) giunse sino ad Ariarathe IX (an. 100 av. Cr.). E quinci vennero i tre principi degli Ariobarzani.

Lin. 6. Dopo **ΤΗΝ** l'edizioni hanno μεν, che intralcia il contesto.

Lin. 10. **ΑΝΒΑΣ...** nell'edizioni si omette αν, forse creduto ripetizione della finale della parola precedente, ma che è necessario per il discorso. Precedentemente le parole (ου γαρ δυνασθαι αυτην εφασαν) furono da Dübner Müller chiuse da parentesi quasi da espungersi. Ma però oltre che il nostro testo le mette, osserviamo che tal giudizio si fece dai criti-

credendo rimediare un po' al resto del testo guastato. Il quale però, ora ritornato alla genuina lezione, la esige.

Lin. 13. Le edizioni omettono qui il μεν.

Lin. 14. Un' antica mano nella mal ripetuta parola **EIENEIEN** con due punti volle cancellate le ultime due lettere. Riguardo alle due antecedenti **EI** pensiamo che fossero meglio cangiate in **OI**, ma non possiamo asserirlo nelle vestigia di quelle forme ει ed οι che si assomigliano. Il Karolides men giustamente disse οιεν invece di ειεν.

Lin. 17. L' edizioni Did. e Karol. hanno επετρεψαν δ' ουν, ma il palinsesto ha γουν invece di δ' ουν. Inoltre l' ediz. Did. osserva che nelle altre edizioni manca il δ' ουν prima che l' introducesse il Kramer, e con questi pensa che manchi qualche cosa avanti επετρεψαν. Il Karolides appose dei punti. Ma però avendoci il palinsesto tutto racconciato il discorso, tali osservazioni non hanno più luogo.

Lin. 19. L' ediz. hanno ελεσθαι invece di γενεσθαι.

Lin. 21. Alcune edizioni leggono βουλοιντο prima che il Kramer sostenesse βουλωνται, che viene confermato dal palinsesto.

Lin. 23. Il palinsesto esclude il τριγενιαν di alcuni codici e stampe.

Lin. 25. Esclude pure il προελθον το γενος del Coray.

Lin. 26. L' ediz. scrivono εξελιπε.

Lin. 27. Il palinsesto δ' Αρχελαος e l' ed. δ' ο Αρχ... Questi era nepote del famoso re Mitridate.

Lin. 34. L' ediz. hanno περι δε ove il palinsesto ha περι γαρ.

Frammento CLXIX.

V. *Di Mitridate re del Ponto.*

La retropagina di questo foglio è molto guasta, e poco ci dà a leggere. Infatti nella prima colonna con poche e dispaiate lettere abbiamo appena risarcite le ultime parole del capo II e le prime del III.

1 ΟΛΗς κιλΙΚΙΑCΛΟ
γΩΙΔΙ ελΘΕΙΝ τοΥ
δε ποντοΥ καθι
στατο μεν μΙΘΡΙ
5 δατηCΟΕΥΠΑΤΩΡ
ΒΑCιλευς ειχεν δε

ΤΗν αφΟριζομε
νην τωι αλυι με
χρι τιβαρανων
10 ΚΑΙΑρμΕΝΙΩΝ

In queste vien detto come Mitridate cognominato l'Eupatore fosse costituito re del Ponto, ed avesse a dominio quella regione, i cui confini sono chiusi dal fiume Halys insino ai Tibarani ed agli Armeni.

Osservazioni storiche potrebbon farsi su questo Mitridate VI detto non solo Eupatore, ma anche *Dionysos* e il *Grande*, figlio di Mitridate Evergete che regnò dall'anno 120 al 63 avanti l'era volgare, e così pure riguardo alla regione del suo dominio, ma ciò non è del compito nostro. La pochezza del frammento non permette neppure decidere se invece di Τιβαρανων che è presso l'ed. Didot ed altri, debbasi leggere Τιβαρηνων come hanno diversi codici.

Frammento CLXX

VI. *Dominio dei Romani nel Ponto.*

Nella seconda colonna abbiamo pure poche linee leggibili nel mezzo che appartengono al § 1 del cap. III.

ΡΩΜΑΙΩΝΗΓΕΜΟ
ΝΕς αλλους και αλ
λΟΥΣΕΠΟΙΗΣΑΝΤΟ
20 ΜΕΡΙΣΜΟΥΣΒΑΣΙ
ΛΕΑΣΤΕΚΑΙΔΥΝΑ
ΣΤΑΣΚΑΘΙΣΤΑΝΤες
και πολεις ΤΑΣΜΕν
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΝΤΕΣ
25 τας δ εγχειριζΟΝΤες
ΤΟΙΣΔΥΝΑΣΤΑΙΣ τας
δ υπο των ΔΗΜΩΙ

Quivi, dopo aver detto che Pompeo debellato Mitridate ripartì in varii modi quelle regioni, narra come altri duci Romani fecero diverse divisioni e costituirono diversi re e principi. Ed inoltre ad alcune cittadinanze donarono libertà ed altre sottomisero a diversi capi, mentre alcune ritennero soggette al popolo romano.

Anche qui la pochezza delle linee non offre speciali osservazioni, sebbene questi residui sempre giovino a confermare la sicurezza del testo conosciuto.

Frammento CLXXI

VII. *La sinistra e la destra dell'Eussino.*

Della terza colonna di questa retropagina abbiamo potuto raccogliere una buona parte che spetta al § 2 dopo le ultime due parole del § 1.

1 ΤΩΝΤΟΠΩΝΕις
δη τον ευξΕΙΝΟΝ
ΠΟΝ τον ειCΠΛΕΟΥ
σιν εκ τΗCΠΡΟΠΟν
5 τΙδος εΝΑΡΙCΤΕΡΑι
ΜΕΝΤΑΠΡΟCΕΧΗ
τωι βΥζΑΝΤΙΩΙΚΕι
τΑι θρΑΙΚΩΝΔΕCΤΙν
καλειται ΔΕΤΑΑΡΙ
10 CΤΕΡα του ΠΟΝΤΟΥ
εν δεξιαι δε τΑΠΡΟC
εχη χΑΛΚΗΔΟΝΙ
βιθΥΝων δ ΕCΤΙΝ
τΑΠρωτα ειτα μΑ
15 ΡΙανδυνων τινες δε
και καυκΩΝων
ΦΑCΙΝΕΙΤΑΠΑΦΛα

ΓονωΝΜΕΧΡΙΑΛΥ
ΟCΕΙΤΑ καΠπαΔΟ
20 ΚΩΝΤων προς τωι πο
ΤΩΙΚΑΙΤων εξ ης
ΜΕΧ ΡΙΚΟΛΧΙΔΟC
ΤΑΥΤΑΔΕΠΑΝΤΑΚΑ
ΛΕΙΤΑΙΤΑΔΕΞΙΑΤΟΥ
25 ΕΥΞΕΙΝΟΥΠΟΝΤΟΥ
ΤΑΥΤΗCΔΕΤΗCΠΑ
ραλιαCΠΑCΗCΕΠΗΡ
ξεν Ο ευπΑΤΩΡΑΡ
ξαΜΕΝΟCΑΠοΤΗC
30 ΚΟΛχΙΔος ΜΕΧΡΙΗ
ΡΑΚΛΕΙας ΤΑΔΕΠΕ
κΕΙΝα ΜΕΧΡΙΤΟΥ
σΤΟμαΤΟCΚΑΙΤΗC
χαλκηδΟΝΟCΤΩΙ
35 βιθυνων βΑσι
Λει συνεΜΕΝΕΝ
καταλυθεν ΤΩΝ
δε των βασι|ΛΕΩν

Unendosi al precedente testo le prime parole della colonna ci dicono che s'incomincia a parlar di Eraclea, la quale è su i lidi occidentali di questi luoghi, e si prosegue a dir del Mar Nero così:

A coloro che escono dalla Propontide navigando nell'Eussino si offrono alla sinistra di Bisanzio le parti limitrofe di Tracia. Queste parti si appellano la *Sinistra Pontica.* Nella parte destra venendo appresso Calcedonia, prima s'incontrano le regioni de' Bitini, quindi de' Mariandini (che alcuni chiaman Cauconi), di poi quelle dei Paflagoni sino al fiume Halys; seguono quelle de' Cappadoci presso il Ponto ed altri in seguito fino alla Colchide. Tutte queste regioni formano la *Destra Pontica.*

In tutto questo littorale fu re l'Eupatore cominciando dalla Colchide sino ad Eraclea, mentre il resto sino allo stretto e a

Calcedone rimase soggetto al re de' Bithyni; ma pur cessati quei re, dai Romani si mantennero quei confini.

OSSERVAZIONI SU QUESTA COLONNA.

Alla linea 12 invece della lezione più comune **Χαλκηδονι** alcuni vollero **Χαλκηδονια** senza parlar di alcuni errori di tramutazione nel posto dello **χ** e dello **κ**. Il nostro palinsesto sta per la lettura comune che pare migliore, quantunque in fine fosse ben facile l'aggiungere un **α**.

Alla lin. 14. dopo **Μαριανδ...** Didot e Karolid. credono che siano da espungersi le parole (**τινες δε και Καυκωνων φασιν**); ma queste si trovano nel nostro codice come in altri; nè v'è ragione di dubbio. Sul nome **Μαριανδυνων** si è detto altrove, volendo alcuni leggere **Αμαρ...** Qui il codice nostro nulla decide; ed anche la possibilità di **ειτ Αμαρ...** non darebbe risultato per una od altra lettura.

Alla lin. 22 la piccola lacuna è prodotta da un foro nella membrana.

Alla lin. 27. L'edizioni come Didot hanno **απασης** invece di **πασης**, che è variante senza importanza.

Alla lin. 32 l'ediz. hanno **τα μεχρι**.

Frammento CLXXII

VIII. *Dei Bithyni e Thyni.*

Il foglio del nostro palinsesto che contiene i frammenti dal § 3 al 7 del cap. III del libro XII, nella prima pagina non ci concede leggere che poche linee; e specialmente della prima colonna vi è ben poco dalla lin. 18 alla 25.

ΤΑΙΤΟΥΜΕΝΤων βι
θυΝΩΝΕΘΝΟΥςΤο
[20] ΜΕΧΡΙΝΥΝΕΝ τηι
ΘΡΑΙΚΗΙΛΕΓΕϹΘΑΙ
ΤΙΝΑϹ.....
ΝΟΥϹ.....
ΤΩΝΘΥΝων ΤΗΝ
[25] ΘΥΝΙΑΔα ακτην την

Questo luogo corrisponde al passo delle edizioni, ove si dice che i Bithyni ebber nome dai Traci, di cui alcuni ancora conservano tal nome in Tracia, ed i *Thyni* dalla spiaggia *Thyniade* che si stende verso Apollonia. Nel greco si dice [σημεια τιθεν]ται του μεν τ[ων Βιθυ]νων] εθνου[ς] το μεχρι νυν εν [τη] Θρακη λεγεσθαι τινας [Βιθυ]νους [του δε] των Θυν[ων τ]ην Θυνιαδ[α ακτην προς Απολλωνιαν]. In queste parole altro non ci si offre a notare che per la linea 22 il solo supplemento Βιθυ sembra insufficiente a coprir lo spazio dopo τινας, e quindi si potrebbe credere che vi fosse l'articolo, e dovesse leggersi in linea τινας τους βιθυ come crediamo potersi supplire.

Nella seguente linea poi ci pare eziandio insufficiente il supplemento του δε, e quindi congetturiamo che fosse ripetuto il το come sopra, scrivendosi το τουδε ovvero του δ εθνους. Ma lasciamo all'altrui giudizio questa pura congettura.

Frammento CLXXII

IX. *Dell' origine e fine de' Mariandini.*

Il frammento della seconda colonna è alquanto più copioso cominciando dalla linea 15 e conducendoci fin verso il fine.

15 ΕΘΝΙκη περι τους
ΑΝΘΡΩΠους φαι
ΝεΤΑΙΠΑΡΑΠΑηϲι
ΟΙΔΕΙϹΙΝΤΟΙϹΒιΘΥ
ΝΟΙϹ ΕΟΙΚΕΝΟΥ
20 ΚΑΙΤΟΥΤΟ ΘΡΑΙΚΙ
ΟΝ ΥΠΑΡΞΑΙΤΟ
ΦΥΛΟΝΘΕΟΠΟΜΠος
δ ΕΜΑΡΙΑΝΔυνον
ΦΗϹΙΝ μερους ΤΗϹ
25 ΠΑΦΛαγονιας αρ
ξΑΝΤΑ υΠο πολλω
δΥΝαστευομενης

ΕΠΕΛΘΟΝΤΑ την
τΩν βεΒΡΥΚΩν
30 ΚΑΤΑΣΧειν ΗΝ δε
ξΕΛιπεν επΩΝΥ
ΜΟΝ εΑΥΤΟΥΚΑΤα
λιπειν ειρηται
δε καΙ τουτο οτι
35 πρωτοι ΤΗΝ ηρα
ΚΛΕΙΑΝ κτισαν
τες μιλησιοι...

Questo passo appartiene al 1 paragrafo, dove in prima si accenna che i Mariandini sono di stirpe Tracia; e dipoi si riferisce la narrazione di Teopompo, il quale dice che Mariandino principe in Paflagonia invase la regione de' Bebrici e la chiamò col suo nome. Si aggiunge poi esser fama che i Milesii avendo fondata Eraclea, soggiogassero i Mariandini.

Dobbiamo notare che l'amanuense del palinsesto lascia lo spazio vuoto tanto alla linea 19 prima di εοικεν, quanto alla linea 21 dopo θραχιον, in guisa che le parole intermedie facciano senso e parte a sè.

Frammento CLXXIII

X. *Degli abitanti presso il fiume Partenio ecc.*

Della colonna terza in questa pagina dell'antico palinsesto pur ben poco si potè leggere dalla linea 17.

ΗΣΟΙΚΗΣΑΙΠΑΡα
ΛΙΑΝΤΟΙΣΜΑΡΙΑν
ΔΥΝΟΙΣΜΕΧΡΙ του
20 ΠΑΡΘΕΝΙου ποτα
ΜΟΥΠΟΛΙΝΕΧον
ΤΑΣΤΟΤΙΕΙΟΝΟΙΜε

Queste poche parole appartengono al paragrafo 5, ove si dice che sulla spiaggia presso il fiume Partenio prima dei Mariandini abitarono i Cauconiti, avendo la città *Tieion*.

Karolides nota che il fiume Παρθενιος, or si appella Παρτούμ.

E pur da notare che la città fu detta Τηιον in alcuni codici, ma questi furon corretti dal Salmasio in Τιειον secondo l'autorità di Solino. Ora vediamo nel nostro codice qui ed altrove che viene esattamente scritto questo nome, come dice Solino stesso e come corregge giustamente il Salmasio.

Frammento CLXXIV

VI. *Dei Cauconiti e di Eraclea.*

Nella retropagina abbiamo una abbondante messe potendone riportar quasi per intiero le tre colonne, ed avendo materia d'importanti osservazioni. La prima colonna legge:

1 ΠΟΤΑΜΟΝΚΑΥΤΑ
ΔΩΜΑτΕΝΑΙΟΝΠα
ΡΗΚΕΙΝΓΑΡΕΦΗΡΑ
ΚΛΕΙΑCΚΑΙΜΑΡΙΑΝ
5 ΔΥΝΩΝΜΕΧΡΙΛΕΥ
ΚΟCΥΡΩΝΟΥCΗΜΕΙC
ΚΑΠΠΑΔΟΚΑCΠΡΟC
ΑΓΟΡΕΥΟΜΕΝΤΟ
ΤΕΤΩΝΚΑΥΚΩΝΩ̄
10 ΓΕΝΟCΤΟΠΕΡΙΤΟ
ΤΙΕΙΟΝΜΕΧΡΙΠΑΡ
ΘΕΝΙΩΝΚΑΙΤΟΠΕ
ΡΙΤΟΤΙΕΙΟΝΜΕΧΡΙ
ΤΩΝΕΝΕΤΩΝΤΟ
15 CΥΝΕΧΕCΜΕΤΑΤΟ
ΠΑΡΘΕΝΙΟΝΤΩΝ
ΤΟΚΥΤΩΡΟΝ ΕΧΟΝΤΩΝ˟ΚΑΙΝΥν

ΔΕΤΙΚΑΥΚΩΝΙΤας
ΕΙΝΑΙΤΙΝΑς περι
20 ΤΟΝΠΑΡΘΕΝΙΟΝ
ΗΜΕΝΟΥΝΗΡΑΚΛει
ΑΠΟΛΙϹΕϹΤΙΝΕΥ
ΛΙΜΕΝΟϹΚΑΙΑΛΛΩϹ
ΑΞΙΟΛΟΓΟϹΗΓΕΚΑΙ
25 ΑΠΟΙΚΙΑς εστελ
ΛΕΝ ΕΚΕΙΝΗς γαρ
ΗΤΕΧΕΡΡΟΝΗϹΟϹ
ΑΠΟΙΚΟϹΚΑΙΗ καλ
ΛΑΤΙϹΗΝΤΕΑΥΤο
30 ΝΟΜΟϹΕΙΤΕΤυραν
ΝΗΘΗΧΡΟΝΟΥϹΤΙ
ΝΑϹΕΠΗΛΕΥθερΩ
ϹΕΝΑΥΤΗΝΠΑλιν
ΥϹΤΕΡΟΝΔΕΒΑϹΙ
35 ΛΕΥΘΗΓΕΝΟΜΕΝΗ
ΥΠΟΡΩΜΑΙΟΙϹΕ
ΔΕΞΑΤΟΑΠΟΙΚιΑΝ
ΡΩΜΑΙΩΝΕΠΙΜε

Sino alla linea 20 appartiene al § 5, ove secondo Callistene e la testimonianza di Omero, si riferisce come i Cauconiti abitavano presso il fiume Partenio e la città Tieion, e stendevansi insino ai Leucosiri or detti Cappadoci. Inoltre la gente dei Cauconiti, secondo che si legge nel nostro palinsesto, si estendeva presso la città Tieion fino ai Partenii, e presso la stessa città Tieion sino agli Eneti: e il popolo che veniva dopo il Partenio era di quei che posseggono Citoro. Eziandio ora lo stesso Callistene dice esservi dei Cauconiti presso il Partenio.

La seconda parte di questa colonna cominciando dal verso 31, è la descrizione della città di Eraclea. Vi si dice che ha buon porto e per varii titoli è assai distinta, e che spedì altrove le sue colonie, tra cui è il Cherroneso e Callatis. Questa città fu

autonoma; e se fu tiranneggiata per alcun tempo, di nuovo si liberò; ma dipoi fu soggiogata dai Romani e ricevette una loro colonia in una parte della città e del territorio.

Di questa colonia si prosegue a parlare nella seguente colonna.

OSSERVAZIONI SU QUESTA COLONNA.

Nelle prime due linee ci si presenta l'ultima parte dei versi di Omero (Iliade II, 856) riferiti da Strabone, ove il poeta dice come i Cauconiti, che han nobili sedi intorno al fiume Partenio, furon condotti a Troia dal generoso figlio di Policle

> Καύκωνας δ' αὖτ' ἦγε Πολυκλέος υἱὸς ἀμύμων
> Οἱ περὶ Παρθένιον ποταμὸν κλυτὰ δώματ' ἔναιον.

Alla lin. 3 il Did. e Karolides leggono ἀφ' Ἡρακλείας.

Alla lin. 6 le edizioni hanno ους και ημεις, mentre il palinsesto non ha il και.

Alle lin. 12-15 il palinsesto ha μεχρι παρθενιων και το περι το τιειον μεχρι των ενετων, invece nell' ed. Didot e Karolides abbiamo, senza che nulla vi si noti come diverso nel testo, μεχρι Παρθενιου και το των Ενετων. La mancanza delle parole περι το τιειον μεχρι, altera non poco tutta la descrizione. Così dal nostro codice vien redintegrato questo passo della geografia.

Alla lin. 17 una antica mano, e forse lo stesso amanuense, rimise nel margine col segno di chiamata ⨯ le due parole sfuggitegli, cioè το κυτωρον.

Tra le linee 20 e 21 vi è la piccola sbarretta verso il margine, che indica il principio di altra pericope del testo.

Alla lin. 21 la prima lettera è alquanto sporgente nel margine, come pure altrove osservammo nel principio di nuove descrizioni.

Alla lin. 28 non apparisce la prima sillaba del nome che nell'edizione è Καλλατις ed ha delle varianti, tra cui Καλατπις secondo Aldo ed alcuni codici; ma questa variante viene esclusa dal nostro palinsesto, che conserva la finale λατις.

Alla lin. 32 l'edizione col Karolides ha εἶτ' ἠλευθέρωσεν, e il palinsesto επηλευθερωσεν.

Alla lin. 33 l'edizione ha ἑαυτὴν e il palinsesto αυτην, e sebbene non si vegga lo spirito denso od aspro sopra la prima sillaba, pure il contesto lo richiederebbe; il che fu reso più esplicito nella lezione εαυτην.

Alla lin. 36 Karolides coll'edizioni ha υπο τοις Ρωμαιοις e il palinsesto omette l'articolo τοις.

Alla lin. 37 Karolides e l'edizione hanno εδεξατο δ' αποικιαν e il palinsesto omette δ', il che ci sembra meglio fatto.

Frammento CLXXV

XII. *Della colonia Romana ad Eraclea e de' fiumi vicini.*

La seconda colonna di questa pagina prosegue come appresso:

1 ΡΕΙΤΗϹΠΟΛΕΩϹΚΑΙ
ΤΗϹΧΩΡΑϹΑΛΑΒΩΝ
δε ΠΑρ αΝΤΩΝιοΥ
ΤΟΜεΡοςΤΟΥΤοΤης
5 ΠΟΛΕΩϹΔΙΟτορ..:ο
ΔΟΜΝΕκΑΛΙΟ..τΟ
Ι..ΑΡΧΟΥΓΑΛΑΤΩΝ
ΥΙΟϹΟΚΑΤΕΙΧΟΝοι
ΗΡΑΚΛΕΙΩΤΑΙΜΙ
10 ΚΡΟΝΠΡΟΤΩΝΑΚ
ΤΙΑΚΩΝΕΠΕΘΕΤΟ
ΝΥΚΤΩΡΤΟΙϹΡΩ
ΜΑΙΟΙϹΚΑΙΑΠΕϹΦΑ
ΞΕΝΑΥΤΟΥϹΕΠιτρε
15 ΨΑΝΤΟϹ ως εΦΑϹΚε̄
ΕΚΕΙΝΟϹΑΝΤΩΝΙ
ΟΥ ΘΡΙΑΜΒΕΥΘΕΙϹ
ΔΕΜΕΤΑΤΗΝΕΝΑ
ΚΤΙΩΝΙΚΗΝΕϹΦΑ
20 ΓΗΜΕΘΥΙΟΥ ΗΔΕ
ΠΟΛΙϹΕϹΤΙΝΤΗϹ
ΠΟΝΤΙΚΗϹΕΠΑΡ
ΧΕΙΑϹΤΗϹϹΥΝΤΕ
ΤΑΓΜΕΝΗϹΤΗΙ
25 ΒΙΘΥΝΙΑΙ ΜΕΤΑΞΥ
ΔΕΧΑΛκηΔΟΝΟϹ
ΚΑι ΗΡακλειΑϹΡΕ

ουCΙν ποταΜΟΙ
ΠΛειΟΥς ωΝΕΙCΙΝ
30 ο τε ψιλλις καιΟ
ΚΑΛΠΑς κΑΙΟCΑΓ
γαριΟς ου μεμΝΗ
ΤΑΙΚαι ΟΠΟΙΗΤΗC
εχει δε τΑCΠΗΓΑC
35 κατα CΑΓΓΙΑΝΚω
ΜΗΝΑΦΕΚΑΤΟΝ
ΚΑι ΠΕΝτΗΚΟΝ
ΤΑΠΟΥCΤΑΔΙΩΝ

Qui prosegue il paragrafo 6, ove si narra che la colonia Romana era stabilita in una parte della città e campagna di Eraclea. Ma che avendo Antonio conceduta a Diotorige, figlio di Domnecleo principe de' Galati, la parte ritenuta dagli Eracleoti, costui poco prima della battaglia di Azio assalì nottetempo i Romani e ne menò strage, dicendo esser stato a ciò indotto da Antonio stesso. Ma dopo la vittoria di Azio assoggettato al trionfo fu col figlio trucidato. La città appartiene alla provincia del Ponto unita colla Bitinia.

Dipoi comincia il paragrafo 7, ove si dice che tra Calcedone ed Eraclea scorrono varii fiumi tra cui lo Psilli, il Calpa e il Sangario; e come di questo fa menzione Omero, ed ha le sorgenti presso il paese Sangia a circa cento cinquanta stadii da Pessinunte.

OSSERVAZIONI SUL PRECEDENTE TESTO.

Alla linea 5 sarebbe stato bene interessante poter accertare il nome proprio, che nelle edizioni è dato per Αδιοτόριξ senza alcuna variante, mentre il palinsesto fin dalla prima sillaba legge πολεως Διο, e le seguenti vestigia sembrano continuare Διοτορ... ma non si può assicurare la finale; quindi almeno dovrem leggere il nome Διοτορ(ιξ) per questo principe messo a capo degli Eracleoti da M. Antonio, e che poi fu condotto come trofeo nel trionfo Aziaco e messo a morte insieme al suo padre per la strage fatta a tradimento nella colonia romana.

Alla lin. 6 il nome e il titolo del suo padre ancora offrono qualche difficoltà. Nelle edizioni è detto Δομνεκλειου, ed ivi nelle varianti Δομενεκλειου secondo due codici, mentre in Coray ed Aldo si ha δε Μενεκλειου. Nel nostro palinsesto sono ben visibili le prime lettere ΔΟΜΝΕ... e quindi vengono escluse le lezioni di Aldo e del Coray. Però secondo le vestigia delle seguenti lettere pare che si dovesse leggere ΔΟΜΝΕκΛΑΙΟυ.

Alla lin. 7 invece della fine della parola τετραρχου secondo tutte le edizioni, abbiamo ΑΡΧΟΥ e immediatamente una lettera che può essere più probabilmente un Π, la quale unita alla finale Ο della linea precedente, ci consiglierebbe di leggere τΟπΑΡΧΟΥ.

Alla lin. 23 l'ed. scrive επαρχιας e il palinsesto επαρχειας.

Alla lin. 25 vi è un po' di spazio avanti μεταξυ, donde nell'edizione comincia il 7 paragrafo.

A lin. 32 Karol. dice che il ΚΑΛΠΑΣ ora si appella Κίρπι, ed il ΣΑΓγαριος quasi identicamente Σακάρια, del quale Omero ci parla nella Iliade II v. 419

Ὅς Δύμας Φρυγίῃ ναίεσκεν ῥοῇς ἐπὶ Σαγγαρίοιο.

Alla lin. 35 il palinsesto come l'edizione ha Σαγγιαν, come Eustazio dice presso Dione (809), mentre alcuni codici qui hanno Σαγιαν.

Frammento CLXXVI

XIII. *De' fiumi della Frigia e della città di Eraclea.*

La terza colonna di questa pagina quasi integra prosegue col testo del paragrafo 7 così:

1 ΟΥΤΟϹΠΕϹϹΙΝΟΥ
ΤΟϹΔΙΕΞΙΗϹΙΝΔε
ΤΗϹΕΠΙΚΤΗΤΟΥ
ΦΡΥΓΙΑϹΤΗΝΠΑει
5 ω ΜΕΡΟϹΔΕΤΙΚΑΙ
ΤΗϹΒΙΘΥΝΙΑϹΩϹ
ΤΕΚΑΙΝΙΚΟΜΗΔΕΙ
ΑϹΑΠΟϹΧΕΙΝΜιχρου
ΠΛΕΙΟΥϹΗ τΡΙαχο
10 ϹΙΟΥϹϹΤΑΔΙΟυς κα
ΘΟϹΥΜΒΑΛΛει ΠΟΤα

ΜΟϹΑΥΤΩΙΓΑΛΛος
ЄΚΜοΝΔΡΩΝ τΑς
ΑΡΧΑϹЄΧΩΝΤΗς
15 εφ ЄΛΛΗσποΝΤωι
φρΥΓΙΑϹΑΥΤΗΔε
εϹΤιν ΑΥΤΗι ΜЄν
ЄΠΙΚΤΗΤΩΚΑΙЄΙ
ΧΟΝΑΥΤΗΝΟΙΒΙθυ
20 ΝΟΙΠΡοτЄΡΟΝ αυ
ξΗθεις ΤЄΚΑΙΓЄ
ΝΟΜενος ΠΛΩΤΟϹ
ΚΑι περ παΛΑΙ αΠΛω
τος ων την βιΘΥ
25 νιαν οριζει προς
ΤΑΙϹЄΚΒΟΛΑΙϹΠΡο
ΚЄΙΤΑΙΔЄΤΗϹΠΑ
ΡΑλιας ΤΑΥΤΗϹΚΑι
ΗΘΥΝΙΑΝΗϹΟϹЄν
30 ΔЄ τηι ηρακΛЄΙω
ΤΙΔΙΓΙΝЄΤΑΙΤΟΑ
ΚΟΝΙτον ΔιЄΧЄι
ΔΗΠΟΛΙϹ αΥΤΗ του
ΙЄΡΟΥΤων χαλκη
35 ΔΟΝΙΩΝϹΤΑΔΙΟυς
ΧΙΛιοΥς ΠΟΥΚΑΙ
ΠЄΝΤΑΚΟϹΙΟΥς το
ΔЄΤΙЄΙΟΝЄϹτιν

Notata di seguito la distanza sopraccennata da Pessinunte, si dice che il fiume Sangario traversa una gran parte della Frigia e Bitinia, e alla distanza di circa trecento stadii da Nicomedia influisce in questo il fiume Gallo, il quale ha i suoi principii dai Mondri nell' Ellesponto di Frigia. Questa è la medesima che quella detta *epiteto* o aggiunta: e prima fu occupata dai Bithyni.

Quel fiume cresciuto e reso navigabile, non essendolo prima, serve di confine colla Bithynia presso le foci. Innanzi a questo littorale giace anche l'isola Thynia. Nella regione di Eraclea nasce l'aconito. Questa città poi dista dal tempio de' Calcedonii per circa mille e cinquecento stadii.

Dipoi si comincia a parlare della piccola città di Tieion, di cui dice il seguente paragrafo 8 di questo cap. III lib. XIII.

OSSERVAZIONI SULLA TERZA COLONNA.

Alla prima linea il nome *Pessinunte* è scritto col doppio σσ contro alcuni codici che lo scrivono con un solo.

Lin. 7. Karolides con le edizioni ha **και της Νικομηδειας**, ma quell'articolo **της** non è nel nostro codice.

Lin. 8. Qui pure il Karolides seguendo l'edizione del Didot legge απεχειν, ma il palinsesto con altri codici leggono **αποσχειν**. In fine poi della linea si vede il **M**, ma non è sicuro il seguito della parola μικρου secondo l'edizione. Altri codici hanno μικρῷ.

Lin. 13. L'edizione ha **Μοδρων**: nel codice nostro son ben distinte le lettere **M ΝΔΡΩΝ**, e lo spazio dopo la prima lettera può ricevere un **O** od un **ϵ**, ma nel supplire abbiamo prescelto il primo, ossia **O**, come più vicino alla lezione comune.

Lin. 16–18. Karolides e l'ediz. **αὕτη δ' ἐστὶν ἡ αὐτὴ τῇ ἐπικτήτῳ**, ma il palinsesto farebbe leggere αυτη δε εστιν αυτῃ μεν επικτητω con varietà non lieve.

Lin. 21. L'ediz. **αυξηθεις δε** e il palinsesto invece di **ΔΕ** ha **TE**.

Lin. 33. L'ediz. **δε η πολις** e il palinsesto **δ η πολις**.

Lin. 35-36. L'ed. **του Χαλκηδονιου**, nel codice veggendosi chiaramente la finale **ΔΟΝΙΩΝ**, devesi leggere Χαλκηδονιων, e forse **των Χαλκηδονιων**.

Lin. 37. Dopo **και πεντακοσιους** segue **του δε Σαγγαριου πεντακοσιους το δε** nell'ed.: mentre nel codice segue immediatamente **το δε** omettendosi le parole **του δε Σαγγαριου πεντακοσιους**.

Lin. 38. Il Karolides fa nota speciale sulla piccola città di Tieion.

FRAMMENTO CLXXVII

XIV. *Degli Amazoni e di un' opinione dello Scepsio.*

Una pagina ben leggibile del palinsesto si è quella che ci dà le tre seguenti colonne, le quali si estendono per la maggior parte del § 22 del Cap. III, ove si parla delle regioni del Ponto.

1 ΤΑΥΤΑΜΕΝΟΥΝΑ
ΠΟΛΥΕΤΑΙΤΗΙΜΕ
ΤΑΓΡΑΦΗΑΥΤΑΡΑ
ΜΑΖΩΝΩΝΟΔΙΟC
5 ΚΑΙΕΠΙCΤΡΟΦΟC
ΗΡΧΟΝΕΛΘΟΝΤΕΞΑ
ΛΟΠΗCΟΘΑΜΑΖΟΝΙ
ΔΩΝΓΕΝΟCΕCΤΙΝ
ΤΑΥΤΑΔΑΠΟΛΥCΑ
10 ΜΕΝΟCΕΙCΑΛΛΟΕΜ
ΠΕΠΤΩΚΕΠΛΑCΜΑ
ΟΥΔΑΜΟΥΓΑΡΕΝΚΑ
ΤΑΛΟΓΩΙΚΕΙΤΑΙΑ
ΛΟΠΗΚΑΙΗΜΕΤΑ
15 ΓΡΑΦΗΔ...ΜΕΤΑΤΗ̅
ΑΡΧΑΙΩΝΑΝΤΙΓΡΑ
ΦΩΝΠΙCΤΙΝΚΑΙΝο
ΤΟΜΟΥΜΕΝΗΕΠΙ
ΤΟCΟΥΤΟΝCΧΕΔΙΑ
20 σΜΩΙΕΟΙχΕΝΟΔΕ
CΚΗΨΙΟCΟΥΤΕΤΗ̅
ΤΟΥΤΟΥΔΟΞΑΝΑΠο
ΔΕΞΑΜΕΝΟCΟΥΤΕ
ΤΗΝΤΩΝΠΕΡΙΠΑΛ
25 ΛΗΝΗΝΤΟΥCΑΛΙΖΩ
ΝΟΥCΥΠΟΛΑΒΟΝΤΩ̅
ΩΝΕΜΝΗCΘΗΜΕν
ΕΝΤΟΙCΜΑΚΕΔΟΝΙ
ΚΟΙCΟΜΟΙΩCΔΙΑΠΟ
30 ΡΕΙΚΑΙΠΩCΕΚΤΩΝ
ΠΕΡΙΤΟΝΒωΡΥCΘΕ
ΝΗΝΟΜΑΔΩΝΑΦΙ
ΧΘΑΙCΥΜΜΑΧΙΑΝ

ΤΟΙϹΤΡⲰϹΙΤΙϹΝΟ
35 ΜΙϹΕΙΕΝΕΠΑΙΝΕΙ
ΔΕΜΑΛΙϹΤΑΤΗΝ
ΕΚΑΤΑΙΟΥΤΟΥΜΙ
ΛΗϹΙΟΥΚΑΙΜΕΝΕ

Avendo addotte delle difficoltà prosegue, che alcuni dicono come vengono queste distrutte dalla varietà di scrittura ne' versi d'Omero, ove si legge: *Eran poi capi di Amazoni Odio ed Epistrofo venendo da Alope donde è la stirpe Amazonide.* Ma chi vuol così sciogliere una difficoltà cade in un altra supposizione: giacchè non mai si trova in quei luoghi una città Alope; per cui una tal supposizione non sorretta da veruna autorità di antichi scritti sembra temeraria in questo tratto.

Lo Scepsio poi sembra non accettare nè questa opinione nè quella di coloro che credono trattarsi degli Alizoni presso Pallena (leggendo *Alizonii* per *Amazonii*) de' quali parlammo descrivendo la Macedonia. E parimente muove gran dubbio che alcuno possa credere in qualche modo venissero in aiuto de' Troiani quei popoli che si aggiravano per le regioni al di là del Boristene. Loda però a preferenza delle altre l'opinione di Ecateo Milesio e di Menecrate Elaita e di Palefato.

Di questa si dice nel seguente brano.

OSSERVAZIONI SUL TESTO PRECEDENTE.

Noteremo al solito le differenze del nostro dal testo dell' edizioni e principalmente di quella del Didot.

Lin. 1. L' edizioni Didot e Karol. non hanno la parola ουν.

Lin. 3. Nell' edizioni suddette dopo μεταγραφη sono le parole γραφει γαρ ουτως omesse nel palinsesto.

Lin. 4. Il palinsesto appoggia la scrittura Αμαζων... e non quella de' codici che hanno Αμαζον...

Lin. 12-13. Le dette edizioni leggono γαρ ενθαδε ευρισκεται Αλοπη.

Lin. 15-16-17. Le dette edizioni hanno μεταγραφη δε παρα την των αντιγραφων αρχαιων πιστιν, e il palinsesto μεταγραφη δ(η) μετα την αρχαιων αντιγραφων πιστιν. Non possiamo assicurare che si legga δε e non δη, come però meglio crediamo.

Lin. 20. Colle ediz. il palins. ο δε, mentre altri codici scrivono ουδε.

Lin. 22. Il cod. δοξαν αποδεξαμενος e le edizioni suddette δοξαν εοικεν αποδεξαμενος.

Lin. 24. Le edizioni ουτε των e il codice ουτε την των. E di poi l'ed. περι την Παλληνην e il cod. περι παλληνην, ove altri manoscritti leggono παληνην. Si cita cosi il libro VII, ove Strabone parla di Pallene; ma di quel libro non vi sono che frammenti.

Lin. 29. Colle ediz. dette il palins. ομοιως διαπορει, mentre il Coray scrisse ομως διηπορηκε. Il και di poi dal Meineke si vorrebbe espunto.

Lin. 31, 32. L'ediz. των υπερ τον e il cod. των περι τον. Cosi poco appresso sembra il cod. scriva Βωρυσθ. e non Βορυσθ. come nell'edizione; e per la finale di questo nome l'ediz. ha Βορυσθενην e il cod. ...ρυσθενη.

XV. *Critica di Strabone sopra due versi omerici.*

In questo frammento il nostro geografo ci riferisce l'opinione di alcuni che credendo erronea la lezione dei versi Omerici (Iliade II, 856, 857).

αυταρ Αλιζωνων Οδιος και Επιστροφος ηρχον
τηλοθεν εξ Αλυβης οθεν αργυρου εστι γενεθλη

secondo che egli stesso riferisce poco innanzi al principio del paragrafo 20, vengono a darci un altra lezione e trascrizione di quei versi, così:

αυταρ Αμαζωνων Οδιος και Επιστροφος ηρχον
ελθοντ' εξ Αλοπης, οθ' Αμαζονιδων γενος εστι.

Non ci tratterremo su questa varietà omerica riferita dal geografo, come quella che secondo alcuni toglie la difficoltà ingerita dalla prima lezione, ossia di collocare, nell'enumerazione di combattenti a Troia, gli Alizoni dopo i Paflagoni, mentre dicono avervi dovuto nominare gli Amazoni, e non già *Alybe* ma *Alope*.

Qui appresso leggiamo riferirsi da Strabone l'osservazione ortografica di Menecrate che dice doversi con doppio λλ scrivere la parola Αλλιζωνων, mentre Omero per il metro a render breve la prima sillaba scrisse Αλιζ... servendosi dell'uso poetico specialmente negli elementi liquidi.

In questa discussione critica del geografo è bene notare la variante del nostro codice ουδαμου γαρ εν καταλογω κειται Αλοπη. Segue poi questo esame della variante omerica nella seconda colonna, di cui diciamo qui appresso.

XVI. *Opinione di Demetrio Scepsio.*

Il nostro geografo viene quindi a riferire l'opinione di Demetrio Scepsio. Anche in questo luogo le parole del codice palinsesto han qualche varietà dal testo dell'edizioni. E queste varietà sono più logicamente adatte ad esprimere il contesto di Strabone, e tra queste specialmente è da notare la mancanza di εοικεν alla lin. 21, la quale parola piuttosto ingombrava il progresso del discorso, che ora fluisce molto più logicamente. Giacchè non già *sembra* (εοικεν), ma è in realtà che Demetrio non accettava l'opinione di quelli che voleano variare i versi omerici, nè l'altra di coloro che stimavano poter porre presso Pallene gli Alizonii menzionati da Omero. E riferendo per incisi quanto sopra del contesto, si ferma sull'ομοιως απορει, indicando come pur Demetrio non potea concordare con quei che facean venire da sopra, ossia al di là il Boristene, gli alleati combattenti a Troia. All'incontro asserisce che Demetrio lodava piuttosto il parer di Ecateo Milesio e di Menecrate Elaita e di Palefato.

Il seguito è nella colonna seconda che ora riprodurremo.

Frammento CLXXVIII

XVII. *Dell'opinione di Ecateo e Menecrate.*

La seconda colonna di questa pagina prosegue a dirci cose di non minor importanza.

1 ΚΡΑΤΟΥΣΤΟΥΕΛΑΪ
ΤΟΥΤΩΝΞΕΝΟΚΡΑ
ΤΟΥΣΓΝΩΡΙΜΩΝ
ΑΝΔΡΟΣΔΟΞΑΝΚΑΙ
5 ΤΗΝΠΑΛΑΙΦΑΤΟΥ
ΩΝΟΜΕΝΕΝΤΗΙ
ΓΗΣΠΕΡΙΟΔΩΙΦΗ
ΣΙΝΕ......ΛΑΛΖιΑΠο
ΛΙΣΠΟΤΑΜΟΣΔ'ΟΔΥΡ

10 ϹΗϹΡΕΩΝΔΙΑΜΥ
ΓΔΟΝΙΗϹΠΕΔΙΟΥ
ΑΠΟΔΥϹΙΟϹΕΚΤΗϲ
ΛΙΜΝΗϹΤΗϹΔΑϹΚΥ
ΛΙΤΙΔΟϹΕϹΡυΝΔΑ
15 ΚΟΝΕσΒΑΛΛΛΕΙΕΡΗ
ΜΟΝΔΕΝΥΝΕΙΝΑΙ
ΤΗΝΑΛΑΖΙΑΝΛΕΓΕΙ
ΚΩΜΑϹΔΕΠΟΛΛΑϹ
ΤΩΝΑΛΑΖΟΝΩΝΟΙ
20 χΕΙϹΘΑΙΔΙΩΝοΔΡΥ
ϹΗϹΗΕΝΔΕΤΑΥΤΑΙϹ
ΤΟΝΑΠΟΛΛΩΝΑΤΙΜΑ
ϹΘΑΙΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩϹ
ΚΑΙΜΑΛΙϹΤΑΚΑΤΑ
25 τ.ην ΕΥΦΟΡΙΑΝΤΩ̅
Ζ
ΚΥΔΙΚΗΝΩΝΟΔΕ
ΜΕΝΕΚΡΑΤΗϹΕΝ
ΤΗΙΕΛΛΕϹΠΟΝΤΙα
ΚΗΙΠΕΡΙΟΔΩΙΥ
30 ΠΕΡΚΕΙϹΘΑΙΛΕΓΕΙ
ΤΩΝΫΠΕΡΤΗΝΜΥ
ΛΙΑΝΤΟΠΩΝΟΡΕΙ
ΝΗΝϹΥΝΕΧΗΗΝ
ΚΑΤΩΙΚΕΙΤΟΤΩΝ
35 ΑΛΑΖΟΝΩΝΕΘΝΟϹ
ΔΕΙΔΕΦΗϹΙΝΓΡΑΦει̅
ΕΝΤΟΙϹΔΗϹΙΝΑ̅ΤΟ̅
Ποιη ΤΗΝΕΝΤΩΙ

E qui continuandosi il dire, si nota eziandio come Menecrate Elaita, illustre discepolo di Zenocrate, si unisce alla detta opinione nelle parole della sua descrizione o viaggio della terra, e ci

dice: « Evvi la città Alazia, il fiume poi Odrysse scorrendo » per la regione Mygdonia ad occidente dal lago Dascylitide si » getta nel Ryndaco ». Aggiunge che ora Alazia è deserta, ma che diversi villaggi degli Alazonii sono ancor abitati, in mezzo ai quali evvi il fiume Odryses, e come in queste parti Apollo ha un culto di preferenza, il che specialmente si verifica nelle loro terre feraci verso i Ciziceni. Menecrate poi nel suo viaggio Ellespontiaco dice che alle regioni sopra la Mylia sta a sopraccapo una catena di montagne, ove ha stanza il popolo degli Alizoni. Il medesimo osserva che questo nome deve esser scritto con doppio *lambda* (λλ) quantunque il poeta lo scriva con un solo in grazia del metro.

OSSERVAZIONI TESTUALI SULLA SECONDA COLONNA.

Notiamo qui al solito le varietà tra i diversi testi.

Lin. 6. Il codice εν τη γης mentre l'ediz. ha soltanto εν γης.

Lin. 7, 8, 9. L'edizioni hanno φησιν - Επι δ' Αλαζιᾳ πολι ποταμος Οδρυσσης ρεων il palins. φησιν ε... αλαζια πολις ποταμος δ'οδρυσης ρεων.

Lin. 16. L'edizioni han la semplice trasposizione ειναι νυν.

Lin. 19. L'ediz. Αλαζωνων e il palinsesto scrive Αλαζονων, ossia coll'ο e non coll'ω alla terza sillaba.

Lin. 20, 21. L'ediz. Did. ha Οδρυσσης e il palinsesto Οδρυσης come sopra. E quindi l'ed. Did. e Karol. ed altri Οδρυσσης ρει εν, mentre il codice legge Οδρυσης η εν.

Lin. 25. L'edizioni hanno κατα την εφοριαν e il Codice κατα (την) ευφοριαν cambiando il senso. Forse si può supporre che vi si leggesse prima υφοριαν soltanto, e così si avvicinerebbe ad εφοριαν.

Lin. 26. L'ed. Κυζικηνων e il Cod. κυδικηνων; ma però sopra il Δ si vede scritta qualche altra lettera, che sembra la correzione di quel Δ in Ζ. Così andrebbe d'accordo coll'edizione. Non sappiamo a qual mano attribuire quella lettera soprapposta.

Lin. 30, 31. L'ediz. των περι την Μυρλειαν. Il Codice qui ha tre varietà: una nella seconda e due nella quarta parola leggendo των υπερ την Μυλιαν. Vi son de' codici che hanno Μυραϊαν.

Lin. 35. Karol. e Did. hanno Αλιζωνων mentre il Codice ha Αλαζονων con doppia varietà. Alcuni codici hanno Αλιαζονων.

Lin. 37. L'ed. εν τοις δυο λαβδα τον, e il cod. εν τοις δυσιν λ̄ τον, e soprappone una linea alla lettera λ̄, indicandolo come elemento alfabetico.

(Continua) G. Cozza-Luzi

IL DUOMO DI ORVIETO
E IL SIMBOLISMO CRISTIANO

Lapides pretiosi omnes muri tui!

I.

Il Duomo di Orvieto è, forse, l'unica opera che il secolo più glorioso per la storia italiana, il secolo della scienza di San Tommaso, della poesia di Dante, dell'arte di Arnolfo, di Giotto e di Lorenzo Maitani, additi come un poema di mirabile e perfetta armonia cristiana. Somigliante alla *Divina Commedia*, con essa ha comuni i simboli, non essendo parte della chiesa che non riveli un significato e non annunzi una parola; una parola che suona nella mente, *suona altro che pur voce umana.*

Il Müller vedeva nel Duomo di Orvieto espresso il *tipo nazionale* della chiesa cristiana, e questo perchè, come nella *Divina Commedia*, la vera sublimità consiste non soltanto nelle proporzioni dell'opera, ma nella profonda forza creativa del genio. Se nelle cattedrali del settentrione è una tal quale immagine di terrore, come già dissero i cronisti per N. S. di Parigi; nel Duomo di Orvieto, invece, tutte le parti con la varietà del loro numero si animano, si muovono e mandano suoni pieni di dolcezza, mettendo nel cuore del riguardante un arcano senso di amore. Corre spontanea alla memoria la più bella terzina della poesia italiana; pare vedere gli occhi di Laura:

> *Pace tranquilla senza alcun affanno,*
> *simile a quella che è nel cielo eterna,*
> *move dal loro innamorato riso!*

La dottrina di San Tommaso che *Dio unì a sè la natura*, e le visioni della *eterna luce* in Dante che vede, strette insieme di amore, sostanza, accidente e modo di operare; la trinità e la umanità di Gesù Cristo, spirano per i tranquilli e puri sereni dell'arte. Le forme più elette si piegano, ascendendo dal mondo a

Dio, e riproducono la *margherita eterna* che riceve per entro di sè l'anima del credente in una *nube lucida, spessa, solida e pulita,* come è la nostra chiesa, più simile a visione celeste che cosa umana.

Orvieto, nel medio evo, città libera e forte sotto la protezione della Chiesa, col suo contado ribelle strappava a Dante, in quella lotta disperata di elementi opposti, di *Monaldi e Filippeschi, color già tristi, costor con sospetti,* l'ironia piena di affanno, quando disse:

Vieni a veder la gente quanto s'ama!

Ma die' al mondo due monumenti della democrazia vittoriosa; il baluardo armato della sua libertà nel palazzo del Popolo, e lo scudo d'oro della sua fede nel Duomo.

Dopo il prodigio di Bolsena, cantato dalla lirica dell'Aquinate, solennizzato dalla Chiesa, che istituì, per cagione di esso, il *Corpus Domini* in tutta la cristianità, il Duomo fu il sospiro di lunghi anni, fu una febbre di lotte per interessi e ritrosie da vincere. E l'ebbe vinta il popolo. Fu disegnata una grande e nobile chiesa di stile basilicale sull'andare di Santa Maria Maggiore di Roma, che era una delle più belle chiese del mondo. A gettare la prima pietra fu invitato papa Niccolò IV, che venuto in Orvieto ai 13 novembre del 1290 compì la grande cerimonia con pompa magnifica.

Chi fosse l'architetto fortunato dello splendido edifizio che sorgeva e si innalzava in pochi anni, non si conosce ancora. Si è creduto fino a questi ultimi anni Lorenzo Maitani di Siena; ma gli studi che recentemente si fecero sopra i documenti e sopra l'arte del Duomo fecero cadere tale asserzione. In due campi si scindono i critici. Alcuni pensano ad Arnolfo di Cambio; altri lo escludono affatto, ma senza indicare alcuno. Ad ogni modo, risulta dallo studio dei documenti venuti ora in luce, che a murare e a intagliare nella nuova chiesa, con romani e toscani erano convenuti lombardi, francesi, tedeschi e inglesi: e la tradizione, che faceva dire al Vasari avere Niccolò Pisano lavorato in *compagnia di alcuni tedeschi* le sculture della nostra chiesa, prova in qualche modo il giudizio che abbiamo dato noi del con-

cetto artistico del Duomo; che, cioè, sorto in un periodo di transizione per l'arte, abbia piegato le forme ogive del settentrione ad un grande sentimento di romanità e di grazie toscane. Esso, in fondo, non è che il ricco ed elegante prodotto del genio lombardo, piegato alle condizioni del materiale di costruzione del luogo, sempre ispirato a due diverse forme del bello architettonico e decorativo. Nell'incontro di due scuole, una che muore ed una che nasce, nell'incontro di Cosmati con lombardi e con toscani, a mezza era fra Roma e Firenze, sorge il Duomo di Orvieto, ispirato ad una letizia maestosa di linee non tutte basilicali, non tutte lombarde, le quali per armonia di concetti toscani, ne fecero l'opera più grande del risorgimento italiano, prima che sorgesse Santa Maria del Fiore.

Il Maitani, circa quindici anni dopo la posa della prima pietra, veniva chiamato in Orvieto a riparare la chiesa che in alcune parti minacciava rovina. Egli sostenne il transetto e l'abside appoggiandovi archi di contrafforte, sui quali poi si innalzarono le cappelle che modificarono essenzialmente lo stile basilicale primitivo. La cappella maggiore o abside, da rotonda che era al pari delle piccole absidi laterali, fu resa quadra, ampliata d'assai: le due piccole absidi alle estremità del transetto, sparirono, per dar luogo, prima, alla nuova cappella del SSm̃o Corporale, poi all'altra della Madonna.

Correva il primo decennnio del secolo XIV, e la facciata mancava ancora. Il Maitani vi lavorò attorno per oltre a venti anni sopra disegni che pubblicati di recente, dànno luogo a dotte osservazioni di critici. Sia che il Maitani ideasse per il primo la bella architettura, o modificasse e compisse il disegno di un altro, comunque, è al suo gran genio dovuta questa meraviglia mondiale.

Egli veramente impennò le ali e volò nel cielo dei cherubini e dei serafini del Signore, e rapì le arpe d'oro agli angeli del trono di Dio. Armoniose note di una melodia divina sono impresse sulle colonne, sugli archi, sugli incassi, sui quadri, sui pinnacoli, sulle guglie e su tutte le altre opere che

Levan di terra in ciel nostro intelletto

e paiono qui discese dall'alto

.... *a miracol mostrare.*

II.

La facciata del Duomo di Orvieto si può assomigliare al frontespizio miniato di un gran libro divino. Pare opera della mano di un angelo, che tratteggiando ogni punto della superficie vi ha impresso la festa dei colori dell'iride e vi ha trasfusa la luce di un bel tramonto d'inverno: di un angelo che battendo le ali, vi abbia sparso pulviscoli dorati da per tutto.

Dice il Mothes che « il pregio singolare della nostra facciata consiste in ciò: che lo straordinariamente ricco e minuziosissimo corredo di grandi e piccoli membri, di grandi e piccoli spazi coperti di mosaici, offre materia ed incitamento a lunga ed estetica contemplazione; e tutto è così saviamente distribuito, che ad una certa distanza, l'occhio non è punto distratto dalle parziali minute bellezze, ma invece è colpito dal tutto insieme, e l'effetto architettonico viene ad essere rafforzato, anzichè indebolito ».

Il valente scrittore ha detto benissimo della lunga ed estetica contemplazione, a cui l'anima dell'osservatore è rapita stando di fronte al nostro Duomo. È una tavola di avorio

Clara micante auro, flammasque imitante piropo.

È un cielo splendente, dove brillano eternamente con angeli e santi il Signore e la Vergine, che illuminano, come in paradiso, di una luce d'oro tutto all'intorno. È un riverbero di quel fulgore che irradiò su la culla di Maria nel suo primo venire al mondo senza macchia; che brillò sereno nel suo presentarsi al tempio; che sorrise casto e puro nel suo sposalizio; che splendè di grazia nel saluto dell'angelo; che sfavillò nel suo trionfo in cielo e inondò tutto l'empireo nella sua coronazione: altrettanti quadri smaglianti in tutta la facciata.

Sotto la direzione del grande Maitani furono messe a oro le liste nelle colonne, le fettuccie intorno ai colonnelli e nei pilastri, nelle cornici, nelle basi, nei girari e nelle decorazioni dei portali: sotto la direzione del celebre Orcagna, i quadri coi relativi terzieri sopra alle porte; mosaicati gli archetti, le tavole del loggiato, gli angeli dell'occhio e i quadrucci; e sotto la direzione di Nello da Roma e del Leonardelli operate le storie da Ugolino di prete Ilario e da Pietro di Puccio. Ma se questi furono

i primi maestri e i più grandi, quelli che più tardi intesero a riparare le distruzioni inevitabili del tempo e degli elementi non seppero, non vollero, non poterono riprendere tutti i contorni e

le linee delle storie antiche. I restauri furono rinnovamenti che più o meno rispecchiarono il gusto dei tempi nuovi nell'arte. Chè mai si seppe, per il passato, come oggi, condurre il restauro

con quel metodo, onde il lavoro non è nè ingannevole parodia del vecchio, nè audace sostituirsi del nuovo. Eppure è grato, è dolce all'anima cristiana riandare a tutte le generazioni che dal trecento a oggi si sono succedute nel riprendere a incastonare di pietre preziose la nostra facciata. Centinaia e centinaia di mani si sono posate, di anno in anno, per sei secoli e più, a riporre a posto quel che era caduto, a rimarginare ciò che era sgretolato, a rinsaldare ciò che era andato disciolto; e sempre con quell'intelletto d'amore che guida l'industre ricamo di una bella trina trapunta d'oro, intessuta di figure, vergata di fregi, messa a nodi e compassi, tempestata di stellette, e corsa e ricorsa per ogni verso da linguette fiammeggianti.

Diremo con quel verso del Petrarca che

quanta arte indora, imperla e innostra

il prospetto del Duomo d'Orvieto, è effetto necessario del sentimento religioso del buon tempo antico. Le immagini nel divino poema, le visioni nelle leggende dei Santi, le estasi de' claustrali spaziano tutte ne' campi dorati della luce, che

ti fiammeggia nel caldo d'amore.

Dio non è che *luce e amore.* Il riso di Beatrice, scienza di Dio, *illumina l'aspetto di lei:* e *api dorate* sono gli angeli; *faville nell'onda luminosa* gli spiriti celesti; i santi, *fulgurati, di su, di raggi ardenti.* L'amore angelico *gira l'alta letizia* dove *più chiaro s' inzaffira il cielo.* — Nella leggenda, Oringa, rapita in cielo, vide Gesù Cristo che coll'immenso suo splendore illuminava gli spazi della superna città; e ai suoi raggi tutta la luce del corporeo sole, in certo modo, era buia. Pareva lo splendore che si partiva dai vestimenti e dal seggio di Gesù Cristo illuminare il material nostro sole, non altrimenti che il sole stesso alla luna comunica il lume suo. Vide ancora la gloriosa Vergine sedersi nel trono stesso del figlio, cospicua dello stesso splendore, vestita di bianca preziosissima veste. E quell'augusta regina, gli angeli, i santi tutti veneravano, con gaudio singolare esultando.

Nè questo concetto si è punto scolorato col succedersi dei secoli. In pieno cinquecento la bell'anima di Vittoria Colonna lo

vagheggiava all'istesso modo. Ne è prova questo suo bel sonetto, onde assorge alla contemplazione di Dio e figurasi all'alta fantasia un seggio di mosaico colla Vergine glorificata dal suo Divin figliuolo:

In forma di musaico un alto muro
d'animate scintille alate e preste
con catene d'amor sì ben conteste
che l'una porge all'altra il lume puro,
senz'ombra che vi formi il chiaro e scuro,
ma par vivo splendor del sol celeste
che le adorna, incolora, ordina e veste,
d'intôrno a Dio col mio pensier figuro.
E quella poi che, in velo uman, per gloria
seconda onora il ciel, più presso al vero
lume del figlio ed alla Luce prima;
la cui beltà non mai vivo pensiero
ombrar poteo, non che ritrar memoria
in carta, e men lodarla ingegno in rima.

Non pare questo sonetto una delle descrizioni più belle che si abbiano sulla facciata del Duomo di Orvieto, sul cui più alto frontone campeggia appunto fra lucenti mosaici la Vergine coronata da Gesù Cristo?

La medesima splendida visione dei santi e dei poeti arrideva alla fantasia dell'artista. Nella facciata nostra la grande ruota dell'occhio è il centro della chiesa materiale, perchè della spirituale il centro è Dio: concetto di mirabile perfezione che risponde al concetto dei libri santi, ove il sole è chiamato trono dell'Altissimo che vi risiede come sposo nel talamo. E risponde anche al concetto estetico di Dante. Essa è la mistica rosa,

che si dilata, rigrada e redole
odor di lode al sol che sempre verna.

E di là *che più ferve e s'avviva nell'alito di Dio* piove la luce che diffonde i raggi del suo splendore. I santi effigiati s'illuminano a quel fulgore, e l'oro suo arriva uguale e si spande da per tutto, come fa il sole nel cielo. Incessante e continua è l'amorosa contemplazione; e le radiose immagini, che hanno un

significato e un fine loro proprio, ecco raddirizzare e muovere il cuore del riguardante con senso infinito di soavità alla elevazione e mettere dolcezza di affetto divino per Colei, la quale per l'appunto, come nel divino poema, così qui è *stella virente* che ha innamorati di sua bellezza i cieli, sonanti *in tutti i lumi* il suo nome.

Così, nella facciata del Duomo di Orvieto la fede soave dei padri spira un alito etereo, e vi ride sopra le trine cuspidi *in tre giri di tre colori e di una contenenza* la luce divina, che sola in sè siede, sola s'intende ed è intesa, intelletto, amore e riso e circolazione eterna,

> .... *come lume riflesso*
> *dentro da sè del suo colore stesso,*
> .... *pinta della nostra effigie;*

affascinante visione che chiude il gran volume del sovrano dei poeti cristiani, il divino Alighieri!

III.

Abbiamo già accennato che la facciata del Duomo di Orvieto è non pure un'opera d'arte di grande pregio, ma, quello che è più, un gran libro pieno di alti significati.

Poema di mirabile e perfetta armonia cristiana cantato dalle arti figurative (architettura, scoltura e pittura a mosaico), non ha termini di paragone più vicini e più veri della Divina Commedia dell'Alighieri, della quale ricorrono frequenti alla memoria le parti, le immagini, le forme, solo che la mente si faccia a contemplare questa o quell'opera del bell'edificio sacro.

Tutto è qui simbolico; tutto ha un senso arcano, anagogico, come è d'altronde nella stessa figura di N. Signore, in tutta la sua dottrina, in tutta la sua vita, dal battesimo alla cena infino al suo salire al cielo.

La facciata del Duomo di Orvieto è un atto di fede scolpito da un genio divino sulla pietra, che attesta l'esistenza di un mondo credente in realtà e non in figura, e che alto annunzia il quotidiano adempimento sui suoi altari di quelle sacrosante

parole: *Prendete e mangiate; questo è il mio corpo.* Difatti la nostra facciata si presenta, come architettura, in un edifizio fondato su quattro colonne o torri, che sono immagine della spirituale autorità, fondata sulla rivelazione divina. Questa rivelazione è effigiata nei quattro pilastri, dove è scolpita in mirabili tavole marmoree la storia del vecchio testamento. Su queste forti basi si fonda la dottrina evangelica; e gli evangelisti di bronzo, rappresentati nei loro simboli, che vi posano sopra, indicano il trionfo della Chiesa di grazia riportato sulla Chiesa di natura. E le guglie aeree arditamente slanciate alle stelle, leggiere e trasparenti, sono un emblema de' voti che i fedeli dal grembo della chiesa innalzano alla fonte del bene; sono una immagine delle aspirazioni intime che esalano verso il cielo e s'incentrano nella Trinità di Dio, espressa nelle trine cuspidi, le quali, collegate all'unità di un sol corpo, veleggiano in alto fra l'azzurro del firmamento.

Il Pontefice Leone XIII nella sua venerata bolla *Vetus in Apostolicam Sedem* del 29 gennaio 1889 in poche parole dà tutta la spiritualità architettonica della nostra facciata, quando dice: « Templo felici molitione adiecta est frons gothico artificio renidens in tria cacumina fastigiata cum turribus intermediis, in quibus velut in specula positi ad custodiam urbis, beati coelites sublimes omnia supereminent..... ».

Dall'architettura passiamo alle opere di scoltura; opere stupende che bastano di per se stesse a sollevare il Duomo di Orvieto fra i più meravigliosi monumenti medievali, come sono nel poema di Dante fra le più mirabili creazioni di artista le storie effigiate nel primo girone del Purgatorio:

> ..... *di marmo candido ed adorno*
> *d'intagli tai, che non pur Policleto,*
> *ma la natura lì avrebbe scorno.*

Dice bene in proposito il Tommaseo che i bassorilievi di tante magnifiche chiese aprentisi al raggio cristiano offrivano a Dante il concetto delle immagini sue, alle quali egli aggiunse, come signore della parola e poeta veramente, cioè creatore, aggiunse il parlare vivo che spira visibile dalla pietra.

Le loro rappresentazioni hanno rapporto agli usi e alle costumanze de' primi secoli del cristianesimo nei portici degli antichi tempî, dove si accoglievano coloro che non erano ammessi ai sacri misteri, cioè i catecumeni e i penitenti. Ivi il vescovo alzava il suo tribunale per esercizio della giustizia e riscuoteva le decime. I soggetti delle storie richiamano allo stesso ordine di idee che domina nelle porte di bronzo della Cattedrale di Hildesheim, nell'Annover, operate tanto tempo prima dei nostri bassorilievi. Il lavorìo dell'Eterno nella creazione, il peccato dell'uomo e la sua ammenda, i fatti del vecchio testamento e del nuovo fermano la mente e l'attenzione di chi si dispone ad entrare nel tempio, lo richiamano a pensieri salutari, lo atterriscono colla viva rappresentazione de' novissimi per le scene dolorose dei dannati, lo riconsolano colla vista dei celesti, dove è un pregare, un salmodiare divino, un cantare, un godere, un bearsi eterno. È come un gran volume aperto della storia del mondo cristiano, diviso in quattro epoche.

I libri dell'antico e del nuovo testamento furono scritti per divina ispirazione, e nel primo oltre i dommi e i fatti chiaramente descritti per varie figure erano state predette le cose che dovevano avvenire nel nuovo. Ora queste medesime figure rappresentano le scolture dei Pisani e dei Senesi nelle tavole dei pilastri di facciata, affinchè vedendoli ci ricordiamo del loro significato e confermandoci nella vera fede ci animiamo ancora a bene operare. E primieramente per rammentarci la nostra origine e che i nostri corpi essendo composti di terra dovranno in essa di nuovo convertirsi, sono figurate la creazione di Adamo e la formazione da una sua costa di Eva, nostri progenitori. Se Adamo era figura di Gesù Cristo, il sonno suo rappresentava la morte di Cristo medesimo, il quale doveva per la morte dormire acciocchè ancora per lui si figurasse la Chiesa, vera madre de' viventi.

Inoltre avendo Dio creato l'uomo, deve questi procurare di tendere colle buone azioni a Dio, le cui opere sono tutte perfette. Risveglia ancora tale immagine nelle menti dei fedeli la memoria della creazione e della sorgente delle umane disavventure, che fu il peccato del nostro primo parente, e della redenzione e salute portata da Gesù Cristo, appellato perciò il secondo Adamo.

Si hanno così innanzi agli occhi i principii della disgrazia e della schiavitù dell'uomo, e il ricordo della clemenza e virtù di Cristo, per cui abbiamo ottenuto la libertà e siamo entrati in speranza del paradiso. Adamo ed Eva presso all'albero e poi discacciati dal paradiso terrestre e pentiti del loro fallo e condannati alla fatica ci rammenteranno che per l'albero della croce, in cui Gesù Cristo volle morire per salvare l'uomo, i peccatori convertendosi e facendo penitenza delle loro colpe, possono recuperare la grazia di Dio, e perseverando nel bene, arrivare a quella beatitudine, per cui fummo tutti creati.

Dalle tavole che rappresentano il sacrifizio offerto a Dio da Abele e poi il suo eccidio, siamo invitati a dare al Signore il tributo che gli spetta di ogni cosa nostra; a fuggire l'invidia che fu cagione del fratricidio, e a imitare la pazienza, la fortezza d'animo e l'innocenza di Abele; il quale essendo stato figura di Gesù Cristo e della Chiesa, muoverà i riguardanti a pensare per qual sacrifizio e per qual sangue abbiano gli uomini recuperata la libertà e la salvezza, e quali esempi debbano imitare per conservare la fede e l'innocenza. Nelle tavole collocate in alto, Tubalcain è inteso alle arti fabbrili, e la sorella Noema a insegnare a leggere: uno dei figli di Seth punta il compasso sur un foglio. Come secondo senso, sembra rappresentare il grado degli studi medievali noto sotto la denominazione di *trivio*, che comprendeva l'aritmetica, la musica e la geometria; le tre scuole, per le quali il cristiano educando il cuore, equilibrando la mente e addestrando la mano, intende a glorificare Dio e la Chiesa.

Il secondo pilastro è dedicato all'êra profetica. L'aspirazione alla eterna salvezza si rivela qui in numerose idee e visioni. Dalla disposizione generale del tutto, sempre logicamente e fedelmente storico, malgrado la poetica purezza, si riconosce che la esaltazione divina, di cui le figure sono penetrate, ha una origine profonda ed allo stesso tempo è rivolta intorno ad un oggetto, in virtù del quale diviene una verità della Chiesa. Abramo, dormendo, forma la radice dell'albero della vita, il quale cresce miracolosamente accanto ad un feretro con uno scheletro e la cui cima fiorita è Gesù Cristo Messia, re del cielo e principe della pace. Se le idee qui tradotte in lingua plastica (dice il Gruner) fossero espresse in qualche opera letteraria, questa avrebbe

facilmente raggiunto la celebrità ed efficacia della Commedia di Dante.

Abramo vede svolgersi tutta la sua discendenza: David, Salomone, Roboamo, Abia, Osa, Giosafat, Maria col libro della legge sulle ginocchia, e Gesù Cristo in alto benedicente dal cielo. La migliore interpretazione al simbolismo è, a mio giudizio, nelle parole di Gesù Cristo: « Questo è il pane (cioè, dice S. Agostino, la dottrina e la fede e il corpo di Cristo) che dal cielo è disceso, perchè chi ne mangia non muoia » (S. Giov. VI, 50), e nelle altre: « Questo è il pane disceso dal cielo, non come mangiarono i padri nostri la manna, e morirono. Chi mangia questo pane, vivrà in perpetuo » (Ivi, 9). Epperò noi vediamo a piè del pilastro, di qua e di là da Abramo, i Giudici che governano il popolo di Israele, accanto ad uno scheletro, a significare quella morte spirituale, di cui parla il vangelo. Dice il Crisostomo: « Ai buoni la vecchia legge promette lunga vita quaggiù; Cristo eterna ». Ma se quel pane è la dottrina e la fede e il corpo di Cristo, esso è, per la mistica benedizione (come dice Teofrasto), trasmutato nel corpo di Cristo, che non vedremmo senza orrore nella forma sua, e però ci si porge sotto le specie del cibo ordinario, buono per la vita eterna. E perciò S. Agostino spiega: « Il cibo del corpo, anche preso, non salva da morte; può anzi affrettarla. Il corpo di Cristo, all'umanità congiungendo la divinità, rende l'uomo partecipe d'un bene immortale; purchè però il vivere suo quaggiù sia degno al consorzio di quell'altra vita ».

Ma ecco che le profezie sono compiute. E un albero novello può ramificare, fiorire e dare frutti maturi. A piè del tronco giace anche qui un Patriarca (3° pilastro), nel quale crediamo di poter riconoscere Giacobbe, a cui appare la scala celeste; ed è chiamato il simbolo della nuova visione: la mediazione della chiesa e del sacerdozio fra Dio e l'uomo. Gli angeli, i quali colle mani intrecciate ed in atto di devota allegrezza assistono dai due lati ai miracoli della incarnazione del Verbo e della rivelazione del mistero della grazia celeste, circondano, anche di fuori, la visione del Patriarca, secondo la quale egli ergeva all'Altissimo per altare una pietra, prototipo della pietra angolare della Chiesa e per cui Gesù Cristo disse al Principe degli Apostoli: *Tu es Petrus et super hanc petram aedificabo Ecclesiam meam! Ipse erit*

expectatio gentium, disse Giacobbe di Gesù Cristo. E si dispongono davanti a Giacobbe tutti i profeti che con lui presentirono il tempo nuovo, nelle loro ispirazioni, fra le solitudini de' campi e gli antri dei loro ritiri. Le immagini delle loro visioni rappresentate in piccoli quadri, sono accompagnate una per una da angeli in mezze figure, devoti adoratori di ogni singolo mistero. L'annunziazione della Vergine, la visita a S. Elisabetta, la nascita di Gesù, l'adorazione de' Magi, la presentazione al tempio, la fuga in Egitto, la strage degli innocenti, la disputa di Cristo, il suo battesimo, la tentazione nel deserto, l'entrata in Gerusalemme, il Getsemani e il tradimento di Giuda, la flagellazione, la crocifissione, il sepolcro e la resurrezione commuovono il cuore del credente, che vede il nesso di tutta la vita di Gesù Cristo colla predizione di Giacobbe *in diebus novissimis* e l'avvenimento in Cristo delle profezie. Isaia vide la sostituzione di una vittima che sconta in sè i peccati di tutti; Baruch e Geremia la caduta degli idoli in Egitto. Ezechiello evocò i morti al giudizio universale :

> *...... assorto in suo pensiero*
> *lesse i giorni numerati*
> *e degli anni ancor non nati*
> *Daniel si ricordò.*

A Gioele e ad Aggeo lampeggiò la gloria che verrebbe alla Chiesa dal Messia; parlando del tempio nuovo, Malachia esaltò la dignità del sacerdozio e prenunciò il sacrificio dell'Eucaristia. Osea, Amos, Abdia, Michea, Nahum, Abacuc, Sofonia, Zaccaria previdero la redenzione che in Balaam ebbe quel vaticinio: *Orietur stella ex Iacob et consurget virga de Israel.* Tutte le profezie sono adempite; l'aspettato delle genti è venuto, ha compiuto la sua missione, ha fondato la sua Chiesa, che aprirà fin d'ora il suo seno a nutricare tutti gli uomini e diffonderà la luce vera ad ogni vegnente nel mondo (S. Giov. I).

Dal canto estremo, il ritorno del Signore nel novissimo giorno. Ed eccoci al quarto pilastro.

Una vite poderosa arrampicandosi fino al trono di Cristo forma co' suoi rami intrecciati l'albero, dove sono schierate le file dei credenti, ai quali è concessa la grazia di giungere alla

vista di Dio e di entrare in vita eterna. Le radici dell'albero formano il confine fra il regno della luce e delle tenebre. Mentre all'alba della resurrezione si schiudono in un lato le tombe, e gli angeli menano i beati attraverso i sentieri della luce, vengono consegnati i reprobi agli spiriti vendicatori dell'inferno, e parte di essi incatenati per sempre, altri crudelmente maltrattati. A piè del Salvatore, con espressione di celeste meraviglia, stanno gli Apostoli.

Sorgono in alto le figure della Santissima Vergine e di S. Giovanni Battista, ambedue dritte in piè e colle mani levate in atto di intercessione. La disposizione di questa commovente scena, che riempie il mondo di terrore e di meraviglia, è di una semplicità veramente grandiosa. Gli strumenti della passione di Gesù Cristo, che ora sono innalzati a guisa di trofei, e gli angeli che con le loro trombe chiamano dai quattro venti i morti al tribunale eterno,

chiudono gloriosamente la rappresentazione disposta con tanta armonia, e mostrano, alfine, circonfuso dalla grazia, il quadro commovente che nemmeno il giusto può contemplare senza terrore (dice il Gruner). Mirabile epopea, esclama il p. Marchese, nella quale il pensiero valicando uno sterminato giro di secoli, si ferma a meditare come l'umana famiglia passasse pel doppio stadio di innocenza e di colpa per giungere a quello di premio o di pena!

È qui, in questo quarto pilastro, che il mistero della Eucaristia viene meglio adombrato. Laddove nei tre pilastri che figurano l'epoca di preparazione, di aspettazione e di missione del Promesso, il mondo al di là della croce, quel lungo periodo di amarezza, viene simboleggiato nell'acanto che corre e ricorre intorno a tutti i quadri delle scolture, qui, a contrapposto dell'amarezza dell'acanto, è piantato l'albero della dolce vite, a significare la nuova

êra di grazia e l'epoca di qua della croce. Quella vite, fra i cui trofei si spiega l'azione del giudizio universale, è l'unione dei fedeli con Gesù Cristo, a cui siamo congiunti come tralci alla vite, mediante la buona grazia, che con parola greca dicesi Eucaristia. Sono Sue parole coteste: « Colui che dimora in me ed in lui io dimoro, porta molto frutto; senza di me non potete far nulla. Il tralcio non porta frutto se non resta unito alla vite. Io sono la vera vite e voi ne siete i tralci: dimorate dunque in me » (S. Giov. XV). Ecco il centro d'azione del cristiano. Ecco Gesù Cristo, in cielo per gli eletti; nel Sacramento, per noi pellegrini di questa terra. Quello che svolgesi sotto la vite è la promessa avverata del Signore: « Chi mangia la mia carne e beve il sangue mio ha la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo dì ». Non colla divinità solamente (dice S. Agostino), la quale dà vita a ogni cosa, ma colla umanità sua santissima Egli è vita a noi (e lo addita il suo sacrifizio dall'alto con la croce). Crede e sente davvero che quella carne è corpo di Cristo, il fedele che vuol essere tutt'un corpo con esso, vivere cioè del suo spirito. Onde l'Apostolo (Cor. I, 15): « Molti un sol corpo siamo ». Oh Sacramento di misericordia, oh segno di umiltà, oh vincolo d'intimo amore! Chi vuol vivere creda, s'accosti, s'unisca; e avrà lo spirito vivificante. « Questo è che sazia (dice S. Agostino) ogni desiderio, che ci dona incorruttibilità, che ci fa convivere immortalmente con tutti i giusti in unità piena e perfetta ».

Ma a piè della vite è pure la morte e la pena; perchè il cristiano che del celeste frutto si ciba indegnamente, muore della morte spirituale. « A cibarsene e vivere in sempiterno richiedesi anima pura, e la preghiera da Gesù Cristo insegnata, che perdonato ci sia come noi perdoniamo » (S. Agostino), ci è appunto rammentata dagli strumenti della crocifissione, che sono in cima all'albero della vite: « Quel pane che ci darà, l'ha dato (dice il Beda) e nella cena in Sacramento e sull'altare della croce in sacrifizio ».

« Oh come è vero che dinanzi a queste storie gli affetti da esse eccitati, l'animo nostro fuori di sè portando, lo tengono immobile e muto come il marmo, e il marmo (al dire del p. Della Valle) animato con tanta eccellenza vivo pare, parlante, imperioso! » Egli teneva per certo che fino ai tempi di

Raffaello cosa più bella nelle produzioni dell'arte non siasi veduta giammai. Aveva ragione il Pontefice Pio II di asserire che i valenti artefici che lo scolpirono non furono punto inferiori a Fidia e a Prassitele: « Sembrano vive (egli dice) quelle teste di marmo candido, e le membra di uomini e di animali così espressive che pare l'arte avere qui emulata la natura. A tanta anima la sola voce manca! Ti par di vederla come cosa vera la resurrezione de' morti, il giudizio del Salvatore, le pene dei dannati, i premi degli eletti! ».

IV.

Dissi che la facciata del Duomo di Orvieto si può assomigliare al frontespizio miniato di un gran libro. Tale apparisce colla sublime idealità dell'architettura, colla squisitezza delle opere di ornato accompagnate dalla festa dei colori e dal brillare dell'oro.

L'interno è appunto questo gran libro che aperto al cuore del fedele gli parla arcanamente di Dio. Tutte le decorazioni della facciata mirano ad un significato solo, adempiono un solo ufficio: preparano l'anima del cristiano a udire il mistico linguaggio della religione e lo invitano dolcemente a penetrare nei tabernacoli del Signore. I quattro grandi pilastri co' loro bassorilievi lo richiamano ai ricordi degli alti fini dell'uomo sulla terra con le rappresentazioni del divino rivelato. Obliati gli affanni dell'oggi, sente non essere ancora perduta la speranza: con lo spirito rasserenato entra nel tempio, e tosto un sentimento di subita meraviglia si desta in lui all'aprirsi davanti, nella sua solenne maestà, la casa di Dio.

Raccoglimento, letizia, ispirazione, sono queste le prime sensazioni che si provano nel percorrere la grande nave. Essa invita, come una bella strada trionfale e la si percorre tutta senza arrestarsi, perchè è là in fondo, nell'abside o tribuna, che una placida armonia attrae, come a centro delle aspirazioni dell'anima.

Ivi la luce passando a traverso i vetri colorati « manda una litania senza fine alla vita gloriosa della Vergine ». Gli smalti

della grande vetrata, gli affreschi delle pareti ritraggono il poema sacro, onde ha origine la vita nuova della civiltà cristiana in tanti quadri, l'uno sull'altro come la scala di Giacobbe, quanti sono i diversi momenti della dimora del Cristo sulla terra in compagnia della sua Madre. Alzando gli occhi in alto, ci vorrebbe la penna di uno scrittore poeta per descrivere come nei cieli delle volte a crociera nuotino i santi, i serafini battano le ali nella increata luce; e il Cristo seduto tra benedicente e grave, che indica il gran libro aperto della vita, e tutto l'etere degli spazi celesti che si riempie di beati e di angeli a cantare a coro inni e laudi eterne. Sollevata da angeliche creature per l'azzurro dei cieli, poi su nell'empireo assisa nel trono di gloria a ricevere la corona di regina, i nostri trecentisti videro con la fantasia del sommo poeta

ridere una bellezza, che letizia
era negli occhi a tutti gli altri santi

e ritrassero la Vergine col cuore di Dante, col pennello di Giotto e di Duccio.

Raccoglimento, letizia, ispirazione derivano sopratutto dalla grande maestà di uno stile, solenne e vario, frutto dei tempi, come dice il Gally, il cui sentimento artistico unito ad alto sentimento di fede, produceva opere meravigliose; uno stile che tiene del basilicale, severo, ma slanciato fino a toccare le punte dell'ogivo; che svolge i più ricchi elementi dell'arte lombarda e li fonde in un sentimento nuovo attinto alle forme dell'arco acuto. È l'influenza dello stile dei benedettini, di cui in Orvieto rimangono numerose tracce, che lascia il suo stampo in un momento della fine del secolo XIII.

Dell'architettura interna del nostro Duomo la facciata col suo portale di centro a pieno arco lombardo, fiancheggiato dai due archi acuti, dà una idea generalissima. Le linee dell'interno s'incurvano simultaneamente a contrasto, avvicendati fra loro e legati insieme i due tipi principali dello stile basilicale e dallo stile comunemente detto gotico, ingentilito da consuetudini toscane. Nei muri di perimetro, sotto le arcate semicircolari, sostenuti dalle colonne cilindriche delle navi, girano in quieta curva volticine di cappelle lombarde, intorno a' cui lembi salgono

flessuose le spire nordiche e si intramezzano, abbracciandosi, linee verticali a sormontare finestre trifore. E così nell'avancorpo, il pilastro a fascio, gli archi di sesto acuto del braccio traverso

voltato a crociera fronteggiano gli archi rotondi che aprono ad un sereno trionfo la nave mediana e l'abside. E così ancora vediamo il ballatoio della nave grande collegarsi col loggiato dell'abside, e questo loggiato ripetersi nella parete interna, ripro-

ducendo l'andito di facciata; al modo stesso che la grande finestra centrale genera le finestre delle navi di fianco a perfetta somiglianza: e le finestre laterali di facciata si ripetono nelle due interne, ora chiuse e nascoste, del braccio traverso. Il concetto artistico del Duomo risponde al concetto simbolico, come le varie membra dei fedeli si uniscono in un corpo solo per costituire la Chiesa, a guisa del pensiero e della natura che vanno a far capo in Dio.

V.

La nostra cattedrale si solleva dal suolo rivolta ad oriente a significare il Sole di giustizia, e colle sue vaste navi per lungo e per largo descrive la croce, a rappresentare il corpo di Cristo nella sepoltura.

In mezzo alla nuda semplicità dell' architettura del tempio le opere che sono tracciate nei capitelli delle colonne e nel parapetto e balaustro dell' andito sono quanto l' arte dello scalpello e del trapano del secolo XIII ha prodotto, in tal genere, di più elegante.

Tutte queste parti si rivestono alla più ricca e variata maniera ogiva con notevole ritorno all' antico. La forma de' capitelli è quasi sempre ottagona, modellata sull' ordine corintio, con l' abaco a mensolette vegetali interrotte da rose, da teste d' uomini o di animali o di volatili; con modanature a foglie semplici e doppie, di cardo o di acanto, acquatiche o campestri; e dove con un ordine di dentelli, con un guscio e bastone cordonato o a occhi di bue, e dove con tondini a foglie o a rose a punta di diamante. Nel capitello della terza colonna sinistra sull' orlo della campana si leggono scolpite la parole di saluto alla Vergine: *Ave Maria*. L' andito, nella parete di facciata, ricorre sotto archettini trilobati; e lungo le pareti della navata, invece, è scolpito, e cioè col solo pettorale o balaustro a riquadri con rosa a traforo. Lo sostengono mensole foggiate variamente a fogliami o a teste d' animali.

Cosmati, toscani e compagni d' Arnolfo di Cambio precedettero di dieci e di venti anni intagliatori e scultori senesi, pisani

e fiorentini, e lasciarono poi la successione loro tutta intera ai senesi. Lorenzo Maitani, poi i suoi figliuoli, e Niccola e Meo Nuti, e Giovanni di Agostino, tutti senesi, non si occupavano, peraltro, se non di decorare di marmi la facciata. Nel 1347 Andrea Pisano, capomaestro dell' Opera, attese pure lui alla scoltura; ma di lavori ricordati col suo nome non sappiamo rinvenire traccia: di Nino suo figlio, ai servigi dell' Opera nel 1349, ugualmente. L' Orcagna, fiorentino, entra nel 1358, e al tempo suo sorse la prima opera di scalpello del secolo XIV; cioè il tabernacolo o cassa per serrare il reliquiario prezioso del SS. Corporale, tutto ornato nel fondo a musaico e sparso di pampini a bassorilievo, di grappoli d' uva e di fogliuzze di quercia, leggiadramente e gentilmente, e con opportuno significato simbolico verso l' Eucaristia.

Poco dopo sorgeva il Battesimo. La conca o pila è di marmo rosso tutto di un pezzo a forma ottagona, che è la forma stimata la più perfetta e più capace, siccome dice il Borromeo, l' ottava delle feste del Signore e dei santi è atta a misteriosamente significare la perfezione della gloria. La base di marmo bianco consiste di un ampio gradino ottagonale intagliato, su cui otto leoni sorreggono un fusto a fogliame, dove riposa la tazza. Si sformarono e si tagliarono i leoni nel 1373. Essi denotano la fortezza con che dobbiamo sostenere ogni patimento per Gesù Cristo, e insieme la vigilanza per non cadere in peccato, poichè, secondo l' antico adagio, *cernere leones, hostium pugnam indicat.* Il labbro della pila è corso e ricorso intorno intorno da un ornato a mezzo rilievo, dove in ciascuna faccia, fra il fogliame, sono scolpite figurette di angeli, di uomini e di animali. Ognuna sembra in sè racchiudere un senso simbolico: la tranquillità del cristiano in mezzo alle passioni, espressa in una figura d' uomo ben disegnato, a giacere, affrontato da belve feroci; la virtù della prudenza, in una figura di angelo che da una mano stringe il serpente e dall' altra mostra uno specchio o disco; la sapienza figurata in un angelo col libro e la face accesa, ed altre allegorie del Sacramento battesimale e dei doni dello Spirito Santo.

La pila per l' acqua santa col suo bel fusto triangolare è una ricca candeliera che sostiene la tazza, nel cui fondo guizza il pesce, che gli antichi cristiani simboleggiavano per il Signore.

L' acqua santificata da Cristo come la probatica piscina mossa e agitata dall' angelo, sana l' anima e la monda da' mali pensieri sul primo entrare nel tempio; dove le dodici colonne che lo sostengono rappresentano i dodici apostoli che ammaestrati da G. C. e ispirati dallo Spirito Santo fondarono la vera chiesa di Dio e propagarono il culto in tutte le parti del mondo. In tempi posteriori dodici statue si collocarono ciascuna sotto la sua colonna a rendere più vivo questo concetto, sebbene non ve ne avesse bisogno. Esse sono opere non spregevoli del secolo XVI, come quelle del Mosca e dello Scalza; del XVII, come una del Giambologna, e mediocri del XVIII. S' aggiunsero poi altre statue, per accrescere la nozione cristiana. Qua sono Adamo ed Eva, e di fronte Cristo e la Vergine; perchè si avesse presente il peccato, a cui andiamo soggetti per l' eredità dei primi progenitori, e la redenzione a cui siamo fatti partecipi per l'Adamo rigenerato in Cristo e per la seconda Eva corredentrice del genere umano. L' arcangelo e la Vergine da lui annunziata ci parlano di quel mistero della incarnazione, onde venne la tanto desiderata pace ad allietare l' umanità. I due angeli nella cappella del miracolo del SS. Corporale, S. Raffaele e S. Michele, sono i custodi delle nostre anime, e fedeli amici in vita e in morte vorranno accompagnarle dopo questo pellegrinaggio alla reggia celeste; e i santi protettori, S. Rocco e S. Sebastiano, nei pilastri di fondo alla chiesa, e S. Brizio e S. Costanzo, già nella cappella della Madonna, intercederanno per noi incessantemente.

In antico, il coro racchiuso da balaustri e da cancelli era situato in mezzo alla chiesa. Ivi il clero circondato dal popolo innalzava cantici al Dio vivente. Al di là de' cancelli era il presbiterio e la cattedra del vescovo coll' altare e la tribuna. Era questo il sacrario, a cui si ascendeva per gradini, mentre ai lati per due branche di scale si discendeva nella confessione, sepoltura de' corpi santi. La volta della tribuna ombreggiava il tabernacolo, dal quale pendeva la colomba avvolta in mistici veli, simbolo dello Spirito Santo, nel cui seno si custodiva il SS. Sacramento dell' Eucaristia. Dal seno della colomba passò poi nell' *arcella* o scatola eucaristica, poi nel tabernacolo di fianco all' altare, e finalmente nella sua propria cappella, dove si venera a piè del miracolo di Bolsena.

Come nei primi secoli cristiani, così nei primi tempi del nostro Duomo, uno solo fu l' altare, l' altare sopra alla confessione. « Una è la carne del nostro Signor Gesù Cristo (dice Ignazio) ed uno il calice del sangue suo per la unione, uno l' altare ed uno il vescovo col presbiterio » *(Ep. ad Philad.)*. In seguito, altari si costruirono intorno al recinto del coro al di sotto degli amboni, oggi spariti gli uni e gli altri; si costruirono nella nave traversa le cappelle della visitazione e dei Magi, che poi, nel cinquecento, il Sanmicheli, il Sangallo, il Mosca, il Moschino, Raffaello da Montelupo e lo Scalza decorarono di marmi a figure di alto e basso rilievo, incorniciate da ornati, fogliami e rabeschi, che sono un incanto della plastica moderna. Quella maniera piacque tanto, che invaghì a ripeterla in tutte le parti delle navi laterali, e dove non si poteva arrivare a farlo in marmo, si ricorse allo stucco, che malandato nel corso del tempo, fu da poco rimosso intieramente insieme a tutti gli altari, i due eccettuati della visita e dell' adorazione de' Magi. La medesima sorte aspettano tutte le statue, che rompono le linee architettoniche coi loro forti aggetti, e si impostano con poco buon gusto in mezzo alla severa rigidezza architettonica medievale del tempio, salvo il gruppo della Pietà, bell' opera dello Scalza, che orna la cappella della Madonna.

Quello stesso coro che abbiamo detto come si trovasse in origine nel corpo della chiesa, e precisamente sotto le prime incavallature del tetto, ai tempi di Paolo III fu trasferito in giro alla tribuna, rovesciandone i due lati e capovolgendone il centrale. Dove era la porta del coro ora è stata collocata la sedia del vescovo, fiancheggiata dalle belle edicole ciboriate per le due dignità del Capitolo, l'arcidiacono e l' arciprete, lavoro a finissima tarsia e scolpito a figure e a fogliami pieni di gentilezza, dall'Ammannato nel secolo XIV e dal Minella nel XV. Coi suoi centocinquanta seggi tiene il primato fra tutti i cori delle chiese di quel tempo per ampiezza, per magistero di scuola, d' intaglio e di tarsia, sostituitesi queste all' arte pittorica. La simbolica religiosa campeggia mirabilmente nelle figure dei santi espressi nell' una e nell' altra maniera. Tutti i santi protettori del popolo, del comune, del capitolo e delle parrocchie e chiese di Orvieto sono là sotto i baldacchini e le ghimberghe al di sopra di ciascun

officiante a salmodiare e levare inni al Signore, sacerdoti di Gesù Cristo, mediatori fra lui e la chiesa vivente. Un vero paradiso inneggia la Vergine rappresentata nella sua celeste coronazione che è sul timpano centrale.

Il medesimo ufficio fanno le pitture dell' abside e delle cappelle; poesia muta, che parla ai dotti e agli indotti il linguaggio della fede. Se il nostro Duomo si poteva innalzare e compiere tutto in un secolo, noi oggi non lo vedremmo diverso dalla chiesa di Assisi, dove Giunta, Cimabue e Giotto avevano colorito da cima a fondo, e non diverso dalle altre chiese orvietane di San Giovenale e San Lorenzo, e di tutta la Toscana, dal Camposanto pisano infino a Santa Trinita di Firenze e ai palazzi del Potestà, del Capitano di popolo e del comune nelle nostre antiche repubbliche. Gli uomini del medio evo, più degli stessi greci ed etruschi, volevano riprodotte le immagini della bellezza in ogni oggetto, in ogni luogo, e ricoprivano le grandi opere di architettura e anche di scoltura a colori e a oro dall' alto al basso. La lentezza, onde doveva necessariamente avanzare così ricca mole, ritardava le pitture, come opere che non possono venire se non le ultime ad ornare le fabbriche. Non appena finita di innalzare la cappella del SS. Corporale, ecco subito commessa la pittura della volta e delle pareti a storie. Donde si passa alla cappella grande dell' abside o tribuna, poi alla volta della nave traversa e alla cappella nuova. Nella quale ultima per cagione degli indugi interminabili soliti intervenire coi grandi artisti, si trovarono arrivati in pieno rinascimento dell' arte. Dopo di che non passò mezzo secolo che si decadde. E nel periodo della decadenza, gli orvietani che si trovavano disposti a continuare la pittura anche nelle navi laterali, misero ad effetto il proposito che gli antichi non erano stati in tempo a condurre a fine; ma si trovarono, senza accorgersi, fuori degli ideali dei mistici quattrocentisti, e corsero la via che allora era battuta da tutti. Quello che era stato bello fino allora, parve divenuto deforme. Lo stile ogivo si disse barbero e barocco, e tutto l' amore si volse alle nuove forme del paganesimo vissuto nei costumi, nei nomi, nel sentimento delle popolazioni, e perciò riprodotto nelle arti, che sono sempre lo specchio della vita e la forma rappresentativa del sentimento e

delle idee del tempo. In pochi anni le pareti laterali furono ricoperte di una veste che non era la loro, e questa veste rese grottesco l' aspetto dell' antico tempio, come chi dicesse di sostituire al cappuccio di Dante e di Boccaccio il cappello del secolo XVIII, o alle corazze dei guerrieri di Legnano, di Campaldino e di Montaperti le uniformi di Austerliz, di Waterloo o di Sadowa. Tutte queste pitture sono ora sparite senza rimpianto, solamente rimaste quelle di Ugolino d' Ilario nella cappella del SS. Corporale e nella tribuna, e quelle di Benozzo, del beato Angelico e del Signorelli nella cappella della Madonna, mirabile monumento di gloria per la pittura religiosa.

Le pitture più antiche sono quelle che condusse Ugolino d' Ilario nella cappella del SS. Corporale. Ivi si svolge tutta la dottrina eucaristica, i simboli del vecchio testamento chiariti coi fatti del testamento nuovo; i miracoli avvenuti in varii luoghi per rivelazioni eucaristiche messi a confronto col prodigio di Bolsena rappresentato in ogni suo particolare. Questa cappella è il vero monumento del miracolo che vi si custodisce. Insigne lavoro d' oro, d' argento e di smalti traslucidi è il tabernacolo che lo contiene tutto istoriato: scenette della vita e passione del Signore a fronte di episodi del miracolo eucaristico lo illuminano sulle due faccie, come una tavola opistografa. Finamente intagliata e mosaicata è la cassa marmorea che lo rinserra. Un arco trionfale colorito dalle gesta prodigiose della Eucaristia può dirsi tutta la cappella. Il tempo l' ha in più modi deformata, i restauri non l' hanno abbellita: ma a chi sente e crede muove ancora affetti, ispirazione e conforto.

A glorificare la Vergine è destinata la cappella della tribuna, le cui pareti riproducono la vita e la morte di lei, che nella volta è assunta in cielo e coronata dal divin Figlio in gloria di angeli e di santi. Qui si vede tutta l'eccellenza del pennello di Ugolino, che non privo di facoltà inventive apprese dai Senesi la gentilezza e purezza del disegno, portandovi una grande disinvoltura di movenze ed espressione di sentimento delicato e pieno di grazia. Il Pinturicchio, il Pastura ed altri rifecero alcuni scomparti, dove l' umidità della parete aveva prodotto guasti: ma del Pinturicchio è rimasto poco più di una figura o due.

Dove l'arte ha segnato un vero trionfo non indegno dei trionfi della fede è nella cappella della Madonna. Beato Angelico prima e Luca Signorelli di poi vi raggiunsero il sommo della gloria. Il Signorelli con quelle pitture dischiuse alle arti del rinascimento una nuova e più larga via con lo studio del vero che egli per primo rappresentava in una forma fantastica così potente, di cui soltanto il divino Michelangelo doveva toccare il più eccelso grado. Il concetto del Signorelli è un poema vastissimo. La civiltà cristiana che trionfa sulla pagana: la religione che attraversando i miti dell'antichità, fonda la sua sapienza teologica sulle rivelazioni dei profeti, e pone i suoi cardini nei quattro novissimi. Ovidio, Omero, Orazio, Lucano e Virgilio con episodi della loro letteratura precedono l'epoca cristiana, la cui letteratura è rappresentata da Dante. E del sacro poema, a cui pose mano cielo e terra, svolgonsi le visioni del purgatorio, scala a salire al paradiso, divinamente colorito nella volta. Ivi siede il Redentore in un nimbo di angeli, fra cori di apostoli, di profeti, di vergini, di patriarchi, di dottori e di martiri: e chi dopo avere osservato la predicazione dell'anticristo, il finimondo, la resurrezione dei corpi, la lotta a corpo a corpo dei reprobi cogli spiriti infernali restò colpito di sgomento per la sorte dell'uomo, si rincora e consola alla vista degli eletti che alla destra del Salvatore ricevono dagli angeli la corona di gloria.

Il tempio è reso più severo e vago insieme dagli effetti della luce che passa a traverso le finestre di un bell'alabastro giallognolo e di vetri smaltati e istoriati. La rifrazione dei colori, la vivacità delle figure de' santi, la luce misteriosa che si diffonde su per le travature dipinte del sacro luogo levano lo spirito al cielo e accompagnano all'altare con pensieri soavi colui che s'inoltra nel tempio, parlandogli il linguaggio della religione. La vetrata di tribuna, composta di tanti quadretti a smalti che si svolgono l'uno sotto dell'altro, come le pagine di un bel libro che vuol provare la divinità della religione, mette a confronto il testamento nuovo coll'antico, la vita di Gesù con le rivelazioni de' profeti. Qui, dove tutti i solenni riti si compiono; ove il sole come prima appare nell'orizzonte si mostra, la grande

vetrata è

... come orologio che ne chiami
nell' ora che la sposa di Dio sorge
a mattinar lo sposo perchè l' ami.

Si direbbe messa lì a squadernare il gran libro della vita di Gesù e della Vergine sotto gli occhi del raccolto popolo cristiano. Il grande occhio di facciata noi lo vediamo come

.... gloriosa ruota
muoversi e render voce a voce in tempra
ed in dolcezza, ch' esser non può nota,
se non colà dove il gioir s' insempra.

Esso mandando i riflessi dell' ultimo raggio della sera con figure intorno circondanti il Salvatore è immagine della gloria che ne aspetta alla seconda vita.. All' occhio di facciata fanno riscontro i due, ora chiusi, sulla nave traversa: e tutti tre ci rappresentano

.... quegli ardenti soli
.... girati intorno a noi tre volte
come stelle vicino a fermi poli.

Finalmente, nelle cappelle del SS. Corporale e dell'Assunta, ove ogni giorno si celebrano i divini uffici, la gloria di Cristo risorto, rappresentata che era nell' una, e la gloria della Vergine Assunta, ritratta nell'altra, rimesse come in cantico, ci ridaranno

lo raggio della grazia, onde s' accende
verace lume e che poi cresce amando.

Tanta ispirazione nelle opere d' arte del duomo di Orvieto è l' effetto del senso anagogico che le informa. Come gli accidenti coprono e nascondono il corpo di Cristo nella Eucaristia, così in questo gran tempio dovuto al prodigio eucaristico qui presso avvenuto, si vela nella espressione de' segni la realtà dei dommi cristiani, la presenza di Dio in mezzo agli uomini e la comunione del cielo con la terra. E come nelle grandi opere letterarie, domina nella basilica orvietana un' unità di pensiero, che fu continuato anche dai cinquecentisti, i quali intendevano a trasformare le decorazioni del tempio, rinnovandole e compien-

dole. Le pitture che eseguirono lungo le pareti delle due navi erano tutte dedicate alla passione di N. S., e lo Scalza, architetto di gran valore, popolando la chiesa di statue mirava a questo, che tutto quel popolo vegliasse al sepolcro di Cristo, e aveva perciò collocato il gruppo della sua Pietà proprio in capo all' altar maggiore. La chiesa del Corpo di Cristo e della Vergine Assunta in cielo ha più di ogni altra chiesa stampato ed impresso quel carattere simbolico, per cui la chiesa spirituale è il corpo mistico di Gesù Cristo, è la sposa di lui, adorna di tutte le ricchezze della grazia e simbolo della Gerusalemme celeste.

Luigi Fumi

URBANO IV
E IL SOLE EUCARISTICO

Sotto il velo mistico del simbolismo cristiano si nascondono sempre dottrine della teologia sacra, e specialmente intorno alla Eucaristia varie furono le figurazioni che la Chiesa adottò infino dai primi suoi tempi. Le agapi rappresentate nelle catacombe, la *mulctra* o secchia di latte avvicinata al *pedo* pastorale e all' agnello, il miracolo della moltiplicazione dei pani, i pani decussati, le *eulogie*, le *anfore* e l' Ἰχθύς carico di vimini con pani e bicchieri, sono antiche figure simboliche dei nostri monumenti sacri. Della mistica colomba, del *peristerion*, del pellicano, dell' *agiosidiron* o campanella serbansi ancora tracce o negli inventari delle nostre chiese, o anche in qualche ripostiglio delle nostre vecchie sacristie. Le cassettine eucaristiche, di cui si hanno importanti saggi nella Esposizione eucaristica di Orvieto, ci fan conoscere che sugli avorî, sulle assicelle, sulle anfore dell' alto e basso medioevo l' Eucaristia si rappresentava sempre a un modo. Una croce vi si disegna a compassi e trilobi, racchiusa entro un circolo. È la forma e sono i segni che avevano i pani eucaristici. È il circolo mistico, a cui S. Tommaso assegna i suoi rapporti, cioè *rotunditas ad obedientiam... circulus ad consummationem* (Sermo IV Euch.). La forma di due cassettine di legno presentate all' Esposizione orvietana dall'egregio arciprete di Lugnano, sig. canonico D. Luigi Luzzi, è di bara, a significare l'uso che si faceva di essa per comunicare il viatico agli infermi o a cibarsi dell'Eucaristia ne' viaggi, in pericolo di morte, come interveniva ne' viaggi de' pontefici, dove appunto il Sacramento era trasportato in una cassa a forma di bara, e nelle processioni (a detta del Thiers) che si facevano avanti l'istituzione della solennità del *Corpus Domini*. Sul coperchio scorsoio in una di esse leggesi chiaramente lo scopo a cui serviva: *Pro pane vite*, e

il nome dell'artefice: *Magister Ioani me fecit.* Vi si disegnano i soliti circoli e un bel fregio a formelle geometriche. Una testa a rilievo con la corona giace sul coperchio scorrente, a dinotare il Redentore che fattosi simile a noi giacque anche egli per morte, di cui trionfò re coronato di gloria. Nell' altra i soliti circoli o globetti in rosso sono accompagnati dalla leggenda dell' ultimo vangelo di S. Giovanni e delle memorabili parole di Gesù Cristo nella istituzione della Eucaristia.

Come le colombe rappresentate negli antichi monumenti indicano che dentro di esse era riposta la S. Eucaristia, e come queste sospendevansi avanti all'altare, così è della rappresentazione del calice; poichè l'Eucaristia si custodiva pure entro il calice e anch' esso tenevasi pendente sopra l' altare, velati colombe e calici da un drappo in forma di sacchetto, che diè poi origine ai conopei dei nostri altari. Ma questo fu nel tempo, in che la riverenza verso il SS. Sacramento, il timore di sfregi che i persecutori ed eretici potessero inferire ad esso, consigliavano occultarne le tracce. Le stesse reliquie ascondevansi ai fedeli, come attestasi dal canone 62 del Concilio Lateranense IV sotto Innocenzo III, e le rivelazioni eucaristiche non potevano in alcun modo mostrarsi. Il Concilio provinciale di Colonia confermava il principio stabilito dalla tradizione del diritto: *Si Hostia transformetur in cruentam carnem seu sanguinem apparentem, occultetur penitus et omnino, iuxta traditionem iuris, nec populo quomodolibet publicetur seu ostendatur.* Ma dopo il miracolo di Bolsena, la Chiesa ruppe le vecchie tradizioni, e mise alla luce del giorno quello che operava il Signore nelle meraviglie eucaristiche. Cominciò col miracolo del SS. Corporale, e questo, compiutosi sotto gli occhi del popolo che assisteva alla messa nella chiesa di S. Cristina, fu pubblicamente trasferito da Bolsena in Orvieto. Incontrato dal pontefice Urbano IV sotto le mura della città al ponte di Riochiaro, fu solennemente introdotto in Orvieto e mostrato all'affollato popolo dalla loggia del palazzo papale. Da quel tempo in poi l'Eucaristia non fu più lasciata in luogo recondito, ma venne collocata in armadietti o ciborî a fianco dell'altare colla lampada accanto. Così fu praticato pure in Orvieto, e si ha memoria che nel Duomo, rinnovato dopo il prodigio di Bolsena, si teneva il SS. Sacramento in una nicchia nel muro

circondata da cancelli (V. *Studi e Doc. di storia e diritto* an. 1891 - *Statuti e Regesti dell'Opera di S. Maria d'Orvieto* § 30, 1).

Qui, vicino ad Orvieto, è rimasto ancora uno di questi ciborî nel sito stesso dove fu murato dapprima; e cioè in Montefiascone, nella chiesa di S. Flaviano, dove si vede ancora intatto. Nella stessa chiesa si è poi fatta ora un'importante scoperta nelle pitture riapparse di sotto all'intonaco, e cioè la figura di Papa Urbano IV, sul cui petto fiammeggia un *sole*. È questo un nuovo e importante simbolo eucaristico, come vedremo.

La chiesa monumentale di S. Flaviano, di cui parla il d'Agincourt, trovasi ricordata da S. Leone IV nell'853. Nel 1032, come scrive il De-Angelis, fu ricostruita di nuovo. Urbano IV che in Montefiascone dimorò, nel 1262, circa tre mesi, ossia dalla metà di luglio a quella di ottobre, ha lasciato importanti memorie di sè in quel tempio venerando, cioè l'altare e la cattedra. L'egregio Sig. Avv. Mercurio Antonelli, a mia preghiera, scriveva nel N. 9 del *Bollettino Eucaristico* di Orvieto le seguenti parole:

« Da Orvieto, ov' erasi recato verso il 20 di ottobre, ed ove dimorò quasi tutto il tempo del suo breve pontificato, volle Urbano dare una novella prova della sua benevolenza verso la chiesa di S. Flaviano. Saputo infatti che il priore e il capitolo della medesima erano enormemente gravati per il pagamento delle - procurationes - ai legati apostolici e per le altre imposizioni, con breve del 30 ottobre 1263 delegò al preposto della chiesa di S. Cristina di Bolsena la facoltà di meglio distribuire fra le chiese della città e diocesi di Bagnorea (della quale faceva parte Montefiascone) siffatti carichi, per modo che i suddetti non fossero tassati oltre le loro forze (Arch. Vatic. Reg. 28, doc. 109).

« Non è a dire dopo ciò quanto la memoria di questo papa dovesse rimanere in venerazione presso il popolo di Montefiascone e più specialmente presso il capitolo di S. Flaviano, ma finora nessuna testimonianza erane a noi pervenuta. Soltanto in questi ultimi tempi essendosi incominciato a togliere l'intonaco dalle pareti della chiesa inferiore, fra gl' interessanti dipinti che si sono scoperti è apparsa, quantunque disgraziatamente non in tutta la sua integrità, la maestosa figura di Urbano IV, vestita degli abiti pontificali, colla destra in atto di benedire, col Sole eucaristico sfavillante in mezzo al petto; sopra di essa, al posto

del fregio che la separa dalle altre pitture, le parole, in parte abrase « *Beatus Urbanus P·P* ». Certamente il Capitolo, in memoria dei beneficî ed onori ricevuti da quel pontefice, ve la fece

dipingere quando nella prima metà del secolo XIV restaurò a sue spese e coll'obolo della cristianità la chiesa in parte crollata e l'abbellì di pitture, e quando la commozione per il gran portento di Bolsena doveva essere ancora viva nei cuori. Chi scrive

queste linee ebbe la soddisfazione di venerare per il primo in quella figura, allora allora scoperta, l'immagine di Urbano IV, per fortunata e provvidenziale coincidenza di eventi tornata alla luce alla vigilia del XV Congresso Eucaristico, che Orvieto, la città prediletta da Urbano, celebra coi fasti di Lui, il quale a quella città e alla SS̃ma Eucaristia ha indissolubilmente legato il suo nome ».

Che significato abbia questo sole in mezzo al petto del Pontefice non mi pare dubbio veruno; e il Sig. Antonelli non ha esitato a chiamarlo Eucaristico, quale si deve ritenere sicuramente. Difatti Urbano IV nel 1263 aveva appreso in Orvieto del prodigio eucaristico avvenuto in Bolsena: lo aveva constatato egli stesso coi propri occhi, aveva riposto nel sacrario della cattedrale l'ostia e il calice sui quali era avvenuto il prodigio, aveva commesso a S. Tommaso e a S. Bonaventura la recognizione del fatto, e aveva approvato nell'anno seguente la messa e l'uffizio del SS. Sacramento, opera mirabile di sapienza teologica e di mistica sacra dell'angelico Dottore. Con la bolla *Transiturus* tutta improntata allo stile lirico di S. Tommaso egli istituì la solennità del *Corpus Domini*, che era il voto di tante pie persone e sopra tutto dell'Aquinate e di S. Bonaventura. Fu questo un trionfo della Chiesa sulle eresie di Berengario, e una nuova luce rischiarò le menti per le dottrine teologiche divulgate e un nuovo calore di santi entusiasmi scaldò i petti cristiani. S. Tommaso fu chiamato per questo specialmente « splendore dell' Universo » — « lume del mondo » — « sole di scienza e santità » — « sole d'Aquino, astro fecondatore, aquila di teologia ». — « Nè papa Urbano IV (scrive il Comm. Minichini) con più sicura ispirazione in quel momento solenne poteva meglio affidarsi che a quest'aquila, quando il *sola solem* è vanto esclusivo dell'aquila ». Aggiunge lo stesso egregio scrittore: « In S. Domenico Maggiore lo dice quel bassorilievo in marmo ad intera figura di S. Tommaso d'Aquino, con in petto non il *sole*, ma il volto del Redentore senza raggi, perchè in cuore ne ebbe sincero affetto, e scrisse per conseguenza a quel modo pel Sacramento dell'Altare nell'officio, nella sequenza e negli inni inarrivabili » (*Serto storico per la Sacra Eucaristia in Napoli,* Napoli 1891).

Dunque dall' antico bassorilievo di Napoli si può desumere che in origine il simbolo posto sul petto dell'Aquinate è la figura

di Nostro Signore, la quale ripetuta successivamente nelle immagini dell'Angelico ha assunto la forma di sole raggiante. Ciò non è affatto contrario alla simbolica religiosa; poichè il trono dell' Altissimo è nel sole *(in sole posuit tabernaculum suum)* e la sapienza divina ha il termine di paragone superiore al sole (*speciosior sole).*

« Gesù Cristo sovente nelle sacre scritture e nelle opere dei Santi Padri è detto *Sole.* S. Agostino nel commento ai salmi X e CII spiega diffusamente come Nostro Signore si possa chiamare sole, e riprende gli eretici che dicevano doversi prestare un culto di adorazione al sole visibile, perchè nelle scritture alcune volte è tolto a figurare Gesù Cristo. S. Ambrogio nell' *Hexameron* lib. IV, cap. I, istituisce un felicissimo paragone fra il sole visibile e il sole increato; e in uno dei sermoni *de Nativitate* dice: *novus sol quis nisi Christus de quo scriptum est: orietur vobis sol iustitiae?* — Da qui nasce che nel linguaggio patristico e liturgico Gesù Cristo vien detto il *Sole* e Maria SSm̃a l'*Aurora*, Gesù Cristo il *Sole* e gli Apostoli i raggi di quel sole divino. Contenendo adunque la SSm̃a Eucaristia Gesù Cristo vivo e vero, può a buon diritto la medesima paragonarsi al sole. S. Bernardo nel Sermone 19 *de tribus emissionibus*, e con lui molti altri padri e scrittori affermano che il sole è il simbolo della carità. Che meraviglia quindi se l'Eucaristia che è tutta opera della carità, *sacramentum caritatis*, fonte di carità, vincolo di carità, si possa dire il Sole del cielo cristiano? Finalmente se si riguardino gli effetti che produce, l'Eucaristia merita indubbiamente il titolo di sole. Il sole visibile illumina, riscalda, vivifica; e l'Eucaristia illumina le menti, riscalda i cuori, vivifica le anime, perchè contiene colui che è via, verità e vita dei redenti. Si ascolti S. Ambrogio nel luogo sopra citato: *Christus est sol, qui claustra penetrat, inferna reserat, corda rimatur. Hic novus est sol, qui spiritu suo vivificat mortua, corrupta reparat, suscitat iam defuncta, vel qui calore suo purgat sordida, exurit fluida, decoquit vitiosa.* Donde viene che tutti coloro che scrivono intorno alla Santissima Eucaristia son concordi nel dire che l' Eucaristia è il sole del mondo cristiano ». Così un egregio sacerdote orvietano, il canonico Serafini.

Sotto il simbolo del sole descrisse lo Spirito Santo nell'Ecclesiaste Gesù Cristo, e con lo stesso nome lo chiama in Malachia: *Et orietur vobis timentibus nomen meum sol iustitiae* (Eccl. 43, 2), e la Chiesa *Sol iustitiae Christus Deus noster*. S. Francesco nel suo cantico del Sole l'afferma suo vivo simbolo: *tuique, Domine, symbolum praefert* (S. Franc. *in append. Opusc.*). *Sole eterno*, chiama il divin Sacramento S. Lorenzo Giustiniani, *tripliciter Sol exurens montes*, come ha l'Ecclesiaste (43, 4).

Anche Dante, il poeta del cristianesimo, nel *Convito* dice, che *nullo sensibile in tutto il mondo è più degno di farsi esempio di Dio che il sole* (III, 12). E parlando di S. Francesco, tanto simile in tutto a Gesù Cristo, dice (Par. XI, 50):

> *... nacque al mondo un sole,*
> *come fa questo talvolta di Cange.*

S. Tommaso medesimo aveva già chiamato S. Francesco *sol oriens*.

Se, pertanto, conviene all'Eucaristia, a Dio stesso e ai Santi imitatori della vita di Gesù Cristo la comparazione col sole, se l'Angelico fu figurato col sole nel petto, nulla di più proprio della interpretazione del sole come emblema eucaristico sulla persona di Urbano IV, che è per eccellenza il pontefice dell'Eucaristia.

Difatti nessun altro papa poteva meritare una decorazione più onorata e più splendida di questa che apposero nella sua figura i memori Falisci, tanto vicini a Bolsena e a Orvieto, tanto devoti all'Eucaristia, tanto grati ai beneficî di Urbano IV. Leggendo la bolla *Transiturus* piena di santo entusiasmo e la lettera scritta alla beata Eva per annunziarle la lieta novella tanto da lei desiderata dell'istituzione del *Corpus Domini*, ce ne persuadiamo facilmente. In questa lettera egli così conclude: « Et scias, quod Nos huiusmodi festum cum omnibus Fratribus nostris Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalibus, nec non cum omnibus Archiepiscopis, et Episcopis, caeterisque Ecclesiarum Praelatis tunc apud Apostolicam Sedem commorantibus (ad hoc ut videntibus et audientibus de tanti festi celebritate salubre praeberetur exemplum) duximus celebrandum. Magnificet igitur anima tua Dominum et exultet spiritus tuus in Deo salutari tuo, quia viderunt oculi tui salutare tuum, quod paravimus ante faciem

omnium populorum. Laetare insuper, quia omnipotens Deus tribuit tibi desiderium cordis tui, et voluntate labiorum tuorum non fraudavit te coelestis gratiae plenitudo ».

Ma a rimuovere ogni dubbiezza sul significato di questo simbolo trasportato all'Eucaristia, riporto a confronto della figura di papa Urbano IV il frontespizio del tabernacolo nella stessa chiesa di S. Flaviano. Collocato nell'interno del pilastro che

fiancheggia il lato *a cornu epistolae* dell' altare, è in perfetta corrispondenza con quello che si serbava nel Duomo di Orvieto entro nicchia scavata nel muro e che chiamavasi la *comunione*, circondato da cancelli di ferro. In S. Flaviano il tabernacolo è di peperino. La porticina che lo chiudeva s'inquadra da cornice a dentello e da essa ha nascimento il trilobo riempito dal calice con l'Ostia sollevata. Sorretto da due pilastrini terminati a pinacolo, all' impostatura di questo si appoggia il frontoncino coi pioventi a rampante e coll'acroterio coronato dal sole raggiante. È opera del secolo XIII, e probabilmente fu ordinata dallo stesso Urbano IV poco tempo dopo, se non al tempo stesso, che commise l'altare e la cattedra papale che lo fronteggia.

Mi pare che questo sole scolpito sull'acroterio del ciborio di Montefiascone sia il commento più sicuro di quel sole che sfavilla sulle vesti pontificali di Urbano IV e che fu dappoi impresso sulla figura di S. Tommaso. Si può credere che Urbano IV, il quale aveva da tanti anni preparata la istituzione della solennità del *Corpus Domini*, e mentre era Arcidiacono di Liegi, dove avvennero le particolari rivelazioni della beata Giuliana, l'aveva favorita e introdotta in quella diocesi, dopo il miracolo di Bolsena e in memoria della solenne istituzione, resa principalissima fra le feste di tutta la cristianità, ordinasse nelle chiese a lui vicine e più care cotesto simbolo che era il suggello di quel trionfo dalla Chiesa conseguito sotto il suo pontificato.

LUIGI FUMI

BIBLIOTECA DELL'ACCADEMIA STORICO-GIURIDICA

Volumi pubblicati:

Vol. I. C. Re — Statuti della città di Roma, del secolo XIV.

Vol. II. G. Gatti — Statuti dei mercanti di Roma dal secolo XIII al XVI *(con quattro tavole eliotipiche).*

Vol. III. G. Marini — Iscrizioni antiche doliari (cod. Vat. 9110), pubblicate dal comm. G. B. de Rossi.

Vol. IV. G. F. Gamurrini — S. Hilarii tractatus de mysteriis et hymni. — S. Silviae peregrinatio ad loca sancta an. 385-388 *(con due tavole eliotipiche e due carte geografiche).*

— *Appendice.* S. Silviae Aquitanae peregrinatio ad loca sancta. Editio altera novis curis emendata.

Vol. V. S. Malatesta — Statuti delle gabelle di Roma, del secolo XIV *(con una tavola in eliotipia).*

Vol. VI. L. Bruzza — Regesto della chiesa di Tivoli *(con cinque tavole cromolitografiche).*

Vol. VII. F. Ehrle — Historia bibliothecae Romanorum Pontificum, tum Bonifatianae tum Avenionensis. Tomus I *(con otto tavole in eliotipia).*

Vol. IX. F. Gasparolo — Codex Alexandrinus, qui *Liber Crucis* nuncupatur *(con due tavole eliotipiche).*

Vol. X. E. Stevenson — Statuti dell' arte della lana, e Statuti dei merciai di Roma.

Di prossima pubblicazione:

Vol. VIII. F. Ehrle — Historia bibliothecae Romanorum Pontificum. Tomus II.

Vol. XI. G. Lapponi — Compendio di medicina legale secondo la legislazione italiana.

Vol. XII. Opere giuridiche e storiche del prof. Ilario Alibrandi. Vol. I.

STUDI E DOCUMENTI DI STORIA E DIRITTO

PATTI DI ASSOCIAZIONE

Il periodico *Studi e Documenti di Storia e Diritto* si pubblica in fascicoli trimestrali: il volume dell'intiera annata conterrà complessivamente non meno di 40 fogli di stampa in-4°, ossia non meno di 320 pagine.

Il prezzo dell'associazione annuale è di lire 20 per l'Italia, lire 22 per l'Estero (Unione postale). Dirigere le domande al prof. Giuseppe Gatti, *palazzo Altemps, via dell'Apollinare 8, ROMA,* od ai principali librai.